

## INDICE

### DIRITTO COMUNITARIO E REGIONI

Le norme di procedura statali e regionali, i rapporti Giunta Consiglio, gli "aiuti" e l'utilizzo dei fondi comunitari

1. Presentazione  
(*R. Libertini*) *Pag. 7*
  
  2. La legislazione regionale e la legge 4 febbraio 2005, n. 11  
(*C. Odone*) *Pag. 9*
  
  3. Le norme regionali di procedura, l'organizzazione  
interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte  
(*C. Odone*) *Pag. 29*
  
  4. Rapporti Giunta/Consiglio sugli aiuti, le procedure  
di notifica e l'utilizzo dei fondi comunitari  
(*R. Iannucci*) *Pag. 51*
- Allegato:
- Schede Regioni *Pag. 57*

## PRESENTAZIONE

La recentissima approvazione della legge 11/2005, unitamente alla legge 131/2003, ha completato il quadro normativo statale che dà attuazione alla riforma costituzionale del titolo V per gli aspetti inerenti la partecipazione italiana al processo decisionale comunitario.

Con l'abrogazione della nota legge "La Pergola" ed il contestuale rinnovo delle norme statali di procedura in materia comunitaria, anche le norme regionali sulle procedure necessitano, a questo punto, di essere "ripensate".

L'art. 117, della Costituzione, infatti, conformemente al principio del *primato del diritto comunitario*, assoggetta espressamente ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" il legislatore tanto statale quanto regionale e, nelle materie di propria competenza, afferma il diritto/dovere delle Regioni di partecipare alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

Ciò comporta, in questo momento, la necessità di approfondire quegli aspetti della legge 11/2005 che si riferiscono al "nuovo" ruolo regionale e, con riferimento ai singoli ordinamenti regionali, di individuare il quadro normativo attualmente esistente: sia per gli aspetti di partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, che per gli aspetti riferiti ai rapporti tra esecutivi e legislativi, che, infine, in riferimento agli aspetti organizzativi interni alle singole amministrazioni.

L'attuazione della Legge 11/2005, infatti, tramite un rafforzamento generale del ruolo delle Conferenze e l'assegnazione di un ruolo del tutto nuovo alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, comporterà sia per le Giunte che per i Consigli regionali la ricezione degli atti comunitari fin dalla fase della proposta, la possibilità di inviare osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana, fino alla possibilità di recepire direttamente le direttive comunitarie approvando, con una scelta del tutto regionale (analoga a quella effettuata ormai da tempo dallo Stato), la "legge comunitaria regionale".

Il funzionamento del sistema complessivo richiederà, ormai a breve, la predisposizione degli strumenti normativi ed organizzativi necessari da parte delle Regioni: da qui, l'interesse dell'Osservatorio per l'approfondimento di questi temi.

Le relazioni che seguono sono state svolte nelle riunioni dell'OLI tenutesi a Bari il 9 e 10 giugno ed a Roma il 29 e 30 settembre 2005.

Il Segretario dell'OLI

LA LEGISLAZIONE REGIONALE E LA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11 (*NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI*).

*Cecilia Odone\**

## PREMESSA

La legge n. 11/2005, approvata definitivamente al Senato il 19 gennaio 2005, interviene a completare, per gli aspetti inerenti il rapporto tra Unione europea, Stato e Regioni, il procedimento di attuazione della riforma costituzionale del 2001, di modifica del titolo V, parte II, della Costituzione italiana.

L'art. 117 Cost., per la prima volta nella storia costituzionale italiana, introduce in più punti un riferimento espresso all'Unione europea nel testo costituzionale<sup>1</sup> e, conformemente al nuovo ordinamento della Repubblica ed al nuovo ruolo del legislatore regionale ridisegnato nel contesto dello stesso articolo, distingue tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, nei rispettivi rapporti con l'ordinamento comunitario.

Più precisamente: il comma 1 dell'art. 117 individua nei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario uno dei limiti generali alla potestà legislativa sia statale che regionale, insieme a quelli derivanti dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali; nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di *rapporti dello Stato con l'Unione europea* (comma 2); mentre la materia dei *rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni* è assegnata alla competenza legislativa concorrente (comma 3), spettando perciò allo Stato la determinazione con legge dei principi fondamentali.

A questo punto si aggiunge la previsione di cui al 5° comma dello stesso art. 117, che rimanda alle *norme di procedura stabilite da legge dello Stato* per la disciplina della partecipazione regionale e delle province autonome alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario *nelle materie di loro competenza*.

Alla legge di procedura, lo stesso art. 117, 5° comma, rimanda anche per la disciplina delle modalità di esercizio del potere sostitutivo, che trova il proprio fondamento e legittimazione nella responsabilità esclusivamente statale, di fronte alle istituzioni comunitarie, in ordine agli obblighi di adempimento derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea. Per la prima volta, tale potere sostitutivo trova un fondamento espresso nel testo costituzionale, confermando quanto la giurisprudenza costituzionale aveva già riconosciuto nel passato.

---

\*Consulente del Servizio Legislativo dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna, esperta di Diritto comunitario e Regioni. Relazione presentata in occasione dell'Osservatorio Legislativo Interregionale a Bari il 9 e 10 giugno 2005.

<sup>1</sup>Per la prima volta nella Costituzione italiana si introduce un riferimento espresso all'Unione europea, rafforzando così quel fondamento costituzionale della limitazione di sovranità cui lo Stato italiano aveva acconsentito firmando il Trattato di Roma, giustificato, fino alla riforma costituzionale del 2001, in forza di una ben nota interpretazione estensiva dell'art. 11 della Costituzione. E' opinione generalmente condivisa dalla dottrina, il permanere della validità del fondamento costituzionale della partecipazione italiana all'Unione europea rinvenibile in quel riferimento alle *limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni* di cui all'art. 11, fondamento che oggi si completa e si rafforza dalla lettura in combinato disposto con l'art. 117.

Dalla riforma del 2001 fino all'approvazione della Legge 11/2005, sono trascorsi ben quattro anni; il dibattito è stato lungo e nel frattempo si è assistito allo sviluppo di dibattiti altrettanto importanti e all'adozione di atti ad essi conseguenti: tra questi, si ricorda il principale provvedimento legislativo di attuazione della riforma costituzionale del titolo V, la Legge 131/2003, oltre all'approvazione ed alla firma del Trattato costituzionale europeo, avvenuta a Roma il 29 ottobre scorso, poi seguito, per l'Italia, dalla legge di autorizzazione alla ratifica (Legge n. 57/2005)<sup>2</sup> e, infine, alla revisione statutaria regionale che, per alcune Regioni, si è già conclusa con l'entrata in vigore dei nuovi Statuti.

Due sono gli elementi principali su cui conviene soffermarsi per avere un'idea della portata attuale - o, quanto meno, potenziale - del ruolo regionale nell'ambito del processo decisionale comunitario, così come definito dalla Costituzione e dalle nuove leggi di procedura italiane. Da un lato, si deve tener conto dell'ampliamento dei settori di intervento della legislazione regionale, in esito alla riforma costituzionale del 2001, che porta sempre più spesso ad un esercizio della potestà legislativa nell'ambito di materie già disciplinate dalla normativa comunitaria ("vincolo" ex art. 117 Cost.), dall'altro, si deve tener conto dell'evoluzione del dibattito europeo sulla governance che, dalla Dichiarazione di Laeken in poi ha portato ad una progressiva valorizzazione del principio di sussidiarietà e ad un rafforzamento del controllo del principio stesso nel processo decisionale comunitario, fino ad un risultato particolarmente importante per le autonomie territoriali europee, ottenuto nell'ambito dei lavori della Convenzione e sfociato nel nuovo testo del Trattato costituzionale europeo, dove le stesse autonomie territoriali trovano un significativo riconoscimento espresso. L'art. I - 5, infatti, così recita:

*L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.*

Per quanto riguarda in particolare l'ampliamento delle materie di competenza regionale, risulta significativo il dato che si ottiene dall'osservazione della produzione legislativa regionale più recente: *energia, ogm, società dell'informazione, tassa fitosanitaria regionale, aree naturali protette*, sono solo alcuni degli esempi, comuni a più regioni, di interventi legislativi di ampio respiro che si confrontano interamente con i vincoli comunitari. Questi ultimi diventano tanto più incisivi oggi, in presenza di un numero di materie di competenza regionale ben più ampio rispetto al passato, nonché della coincidenza delle stesse con ampi settori che sono al centro del processo di integrazione comunitaria. Senza pensare, invece, a tutti quegli aspetti più puntuali, solitamente trattati all'interno dell'articolato della legge - magari anche soltanto in un singolo articolo o comma - che devono sostenere la compatibilità con le norme comunitarie, che costituiscono *vincoli* ai sensi dell'art. 117, comma 1. Dagli stanziamenti di fondi alle imprese nei diversi settori dell'economia regionale, all'esternalizzazione di servizi da parte dell'ente pubblico fino alla scelta del contraente privato per l'affidamento di servizi o la fornitura di beni, sono soltanto alcuni esempi di tali previsioni normative, rinvenibili quasi puntualmente all'interno di discipline di settore ben più ampie, che incontrano i suddetti *vincoli* nella disciplina

---

<sup>2</sup> Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2005, S.O. Interessante, per gli aspetti più strettamente regionali, il dibattito svoltosi nel corso dell'approvazione del DDL. Come si vedrà più avanti, inoltre, nei pareri resi da alcune Commissioni, si è sottolineata l'importanza del coinvolgimento regionale nel controllo del principio di sussidiarietà all'interno delle proposte normative comunitarie, così come previsto e rinnovato, oltre che rinforzato rispetto al controllo attuale, nei nuovi protocolli allegati al Trattato costituzionale europeo.

comunitaria della concorrenza e delle libertà fondamentali del mercato interno tutelate dal Trattato.

In questo senso, probabilmente, all'art. 117 può effettivamente essere assegnata una lettura di tipo riduttivo o, comunque ricognitivo di quella necessaria compatibilità comunitaria della legislazione in generale che, in forza del principio del primato del diritto comunitario, si richiedeva già prima della riforma, senza che per questo fosse necessaria l'esplicita menzione costituzionale dei "vincoli".

Al di là dunque del diretto recepimento delle direttive comunitarie, ad opera di provvedimenti regionali e indipendentemente dal previo intervento del legislatore statale, l'accertamento dei "vincoli" derivanti dall'ordinamento comunitario è un'operazione tecnicamente fondamentale per la maggior parte dei progetti di legge regionale e deve avere ad oggetto, di volta in volta, le norme del Trattato e le norme di diritto derivato (secondo l'elenco di cui all'art. 249 TCE: Regolamenti, Direttive, Decisioni), tenendo ben presente l'interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee<sup>3</sup>. Le sentenze interpretative della Corte, che presentano rilevanza in riferimento all'iniziativa legislativa specifica, obbligano ad una costante verifica dei limiti da esse derivanti nell'ambito del singolo procedimento legislativo regionale e, successivamente alla sua conclusione ed all'approvazione dell'atto, ad una conforme applicazione della legge regionale e, più in generale, del diritto interno.

#### LA LEGGE 11/2005

E' all'interno di questo scenario, seppur solamente accennato, che la legge 11/2005 interviene ad abrogare la ben nota legge 86/89 - la cd. legge "La Pergola" - e, come si è visto, a sostituire le norme di procedura fin qui vigenti.

La valorizzazione del ruolo parlamentare e regionale all'interno dell'intero processo decisionale comunitario, il rafforzamento del sistema delle Conferenze, l'istituzione di obblighi informativi dettagliati sia in fase ascendente che discendente, la compiuta disciplina del potere sostitutivo dello Stato per le materie di competenza regionale, sono gli strumenti principali predisposti dalla nuova legge di procedura, che si andrà ad esaminare con riferimento agli aspetti di interesse strettamente regionale.

La stessa Relazione al disegno di legge<sup>4</sup>, a proposito del ruolo delle Regioni nell'ambito delle nuove procedure, affermava che *esso è stato definito in corrispondenza con quello parlamentare, sia per quanto riguarda le procedure di informazione, sia per le modalità di intervento, sia per l'applicazione dello strumento della riserva di esame.*

Con particolare riferimento ai Consigli regionali, nella stessa relazione al DDL si sottolinea *l'importanza di prevedere un esplicito coinvolgimento ... nella fase di informazione e trasmissione dei documenti comunitari alla stregua di quanto previsto*

---

<sup>3</sup> Come si vedrà più avanti, tra le buone pratiche nel recepimento delle direttive da parte degli Stati membri, la Commissione ha avuto occasione di indicare la *dichiarazione di compatibilità della misura nazionale di attuazione con il diritto comunitario*, una dichiarazione che l'esecutivo dovrebbe inviare al Parlamento unitamente al progetto dell'atto nazionale d'attuazione. La dichiarazione di conformità rientra tra gli esempi di cooperazione tra esecutivo e legislativo che la Commissione riferisce espressamente non solo al livello nazionale, ma anche ai livelli sub - statali (punto 4.3 della Raccomandazione della Commissione n. 2005/309/CE).

<sup>4</sup> Vd. A.C. n. 3071 - A.

*per il Parlamento nazionale nonché ... di stabilire in tale contesto forme di cooperazione stabili tra Parlamento nazionale e Consigli regionali.*

La cooperazione interistituzionale, sia tra legislativi che tra legislativi ed esecutivi, unitamente alla predisposizione degli opportuni strumenti organizzativi interni all'amministrazione regionale, rappresenta indubbiamente la chiave del futuro funzionamento dell'intero sistema.

## **1. Gli obblighi informativi del PdCM.**

Posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri - o al Ministro per le Politiche comunitarie - l'obbligo informativo è generalmente stabilito nei confronti del Parlamento, delle Giunte e dei Consigli regionali per il tramite delle rispettive Conferenze.

In FASE ASCENDENTE, tra gli atti da trasmettere sono comprese le proposte normative comunitarie e dell'Ue, gli atti preparatori e le modifiche (art. 3, comma 1) ma anche i documenti di consultazione tra cui i Libri Bianchi, i Libri Verdi e le Comunicazioni della Commissione (art. 3, comma 2). L'attività di informazione nei confronti delle Regioni riguarda tutti gli atti comunitari di cui all'art. 3, commi 1 e 2, che sono trasmessi alle Conferenze contestualmente alla loro ricezione con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione<sup>5</sup>. Nei casi di atti e di progetti che rientrino nelle materie di competenza regionale, la legge specifica che le informazioni devono essere qualificate, tempestive e costantemente aggiornate. L'invio di osservazioni al Governo, già previsto per le Regioni e per le Province autonome, per il tramite della Conferenza dei Presidenti, anche nella legge 86/89, viene ora esteso espressamente ai Consigli regionali. Di questi ultimi si va a rafforzare, dunque, la funzione tipica di controllo, grazie all'implementazione degli strumenti a disposizione per l'esercizio della stessa, valorizzandone, nel contempo, la differente funzione rispetto all'esecutivo regionale.

Come il Parlamento, infatti, anche i Consigli oltre alle Giunte, nel caso di materie di competenza regionale, possono inviare osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della formazione della posizione italiana sull'adozione di un atto comunitario, tramite le rispettive Conferenze.

L'art. 5, comma 3, così recita:

*le regioni e le province autonome ... possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per politiche comunitarie per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome o della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.*

Stando alla lettera dell'art. 5, quindi, l'una o l'altra Conferenza potranno costituire il tramite per l'invio di osservazioni regionali al PdCM, spostandosi sull'ordinamento regionale la decisione sulle modalità operative concrete e sui rapporti tra Giunta e Consiglio nell'invio di osservazioni al Governo

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda l'applicazione della legge 11/2005, limitatamente a questi aspetti, si veda l'ordine del giorno della Conferenza Stato - Regioni del 30 giugno 2005, in sessione comunitaria, in particolare il punto d): *modalità di trasmissione della documentazione comunitaria (art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11): progetto e-urop@.*

E' evidente, tra l'altro, l'importanza dell'attività informativa, della puntualità e della completezza della stessa da parte della Presidenza del Consiglio, ma anche l'importanza del funzionamento del sistema delle Conferenze, coinvolte nel flusso informativo sia verso le Regioni che dalle Regioni stesse, oltre alla organizzazione interna dei Consigli e delle Giunte che, nel ricevere gli atti e poi inviare le osservazioni, dovrebbero disporre delle strutture e delle competenze necessarie<sup>6</sup>. Tanto più che i tempi previsti dalla legge per l'invio delle osservazioni sono stabiliti in soli venti giorni dal ricevimento degli atti. Il Governo, infatti, non è tenuto ad attendere la pronuncia regionale nel caso in cui le osservazioni non pervengano entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente la data di discussione in sede comunitaria. In tal caso, esso procede nelle attività che gli competono e la fase ascendente prosegue senza le osservazioni regionali<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda il *rapporto Parlamento - Governo* nell'ambito della fase ascendente, la legge stabilisce che i competenti organi parlamentari, *possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo*. Importante, al fine dell'elaborazione di osservazioni ed indirizzi, la possibilità prevista dalla legge di richiedere al Governo RELAZIONI TECNICHE. Queste, così come stabilisce il comma 7 dell'art. 3, dovrebbero dare conto *dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese*. Tutti elementi molto importanti per un corretto esercizio della funzione parlamentare di indirizzo e di controllo in generale, su cui varrebbe la pena riflettere anche in termini regionali, laddove la proposta normativa comunitaria rientrasse in una materia di competenza concorrente o residuale e anche le Regioni risultassero pertanto coinvolte nella fase ascendente. Sull'importanza delle *relazioni tecniche*, che forniscono informazioni supplementari ed ulteriori rispetto alla trasmissione di documenti comunitari, si è soffermata recentemente anche la COSAC<sup>8</sup> che ha dedicato all'argomento un'intera sezione del Rapporto presentato alla XXXII COSAC del 22 e 23 novembre scorso<sup>9</sup>.

Completando la ricognizione degli obblighi informativi stabiliti dalla legge, le Regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei Presidenti, sono informate sull'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale. Inoltre, entro quindici giorni dallo svolgimento, sono informate anche degli esiti delle riunioni sia del Consiglio dei ministri dell'Ue che del Consiglio europeo sempre in riferimento alle materie di loro competenza<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Superfluo ricordare come, proprio l'attuale fase di rinnovo degli Statuti regionali, nonché e soprattutto, già per molti di essi, di attuazione tramite l'adozione del regolamento interno, si possa configurare come la migliore occasione per tener conto delle nuove competenze regionali e prerogative istituzionali, predisponendo gli strumenti più opportuni per dare "gambe" alla riforma e al nuovo ruolo regionale. Senza il necessario adeguamento degli strumenti, risorse e procedure, il sistema funzionerà anche senza il concorso regionale, tenendo conto, soprattutto, della compiuta disciplina del potere sostitutivo statale. Spetta dunque alla Regioni cogliere appieno le opportunità di partecipazione, tenendo conto che per prime dovrebbero farsi custodi e garanti, oltre che fornirne una pratica applicazione, del principio di sussidiarietà.

<sup>7</sup> Art. 5, comma 6.

<sup>8</sup> La COSAC è la Conferenza degli organismi specializzati negli Affari Comunitari, sede della cooperazione interparlamentare a livello europeo, istituita nel 1989 e riconosciuta formalmente nel Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam.

<sup>9</sup> A pag. 26 e ss. del Rapporto presentato alla XXXII COSAC del 22 e 23 Novembre 2004, si trovano i risultati dell'indagine svolta presso i singoli Parlamenti nazionali, tramite l'invio di un questionario sull'esistenza di attività informativa ulteriore, da parte del Governo al Parlamento, con la predisposizione di *explanatory memoranda* (le relazioni tecniche di cui al nostro art. 3, comma 7, Legge 11/05) che si aggiungono alla semplice trasmissione delle proposte normative. Il documento si può scaricare al sito: [www.cosac.org](http://www.cosac.org).

<sup>10</sup> Art. 5, comma 9 e comma 1.

Anche la Conferenza Stato - Regioni è destinataria dell'attività informativa cui è tenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro per politiche comunitarie). Alla Conferenza riunita in sessione comunitaria, infatti, il PdCM riferisce prima del Consiglio europeo sulle proposte e le materie di competenza regionale inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che intende assumere; prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri UE, e con le stesse modalità, invece, riferisce alla Conferenza solo se questa ne faccia richiesta.

Gli obblighi informativi sono stabiliti, infine, anche IN RIFERIMENTO ALLA FASE DISCENDENTE del diritto comunitario, con le stesse precisazioni: la tempestività dell'informazione e il tramite delle Conferenze. Anche in questo caso, il puntuale adempimento degli obblighi comunitari da parte delle Regioni e delle Province autonome, mostra un inevitabile rapporto di stretta correlazione con l'adempimento del dovere di informazione da parte del PdCM, o del Ministro per le politiche comunitarie, avendo ad oggetto, in generale, tutti gli atti normativi e di indirizzo adottati sia dall'Unione europea che dalle Comunità europee. Mentre, in via preventiva, una puntuale partecipazione regionale alla fase ascendente risulta evidentemente strumentale alla successiva puntuale attuazione degli atti comunitari in fase discendente, che si svolgerà tanto più correttamente quanto più sarà stata completa e pronta la partecipazione, nella fase precedente, di ciascun soggetto coinvolto.

Inoltre, alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, oltre che alla Conferenza Stato - Regioni, il PdCM riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi del Governo in relazione agli atti comunitari e dell'Ue, sia normativi che di indirizzo. Per la formulazione di osservazioni, il PdCM trasmette alle due Conferenze, tempestivamente e comunque ogni quattro mesi, i risultati della verifica di conformità anche con riguardo alle misure necessarie per assicurare tale conformità (secondo le modalità previste all'art. 8, comma 3)<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda le Decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea, esse sono trasmesse alle Regioni o Province interessate tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli e delle Province autonome. Anche in questo caso, gli enti interessati dalla Decisione possono formulare osservazioni.

Da notare, infine, quanto prevede l'art. 19 in ordine alle modalità generali dell'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione, cui il PdCM o il Ministro per le politiche comunitarie possono dare seguito avvalendosi di strumenti informatici<sup>12</sup>.

## 2. La fase ascendente del diritto comunitario

L'art. 2 istituisce un nuovo organo collegiale, il CIACE, sede in cui si concordano le linee politiche del Governo per la definizione della posizione italiana sull'adozione di un atto comunitario. Il Comitato interministeriale, presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è assistito da un comitato tecnico permanente la cui composizione è integrata dagli assessori regionali competenti quando si discutono questioni di

---

<sup>11</sup> Come si vedrà più avanti, tale verifica di conformità è strumentale alla predisposizione del Disegno di Legge Comunitaria annuale.

<sup>12</sup> Sul punto si veda l'odg della Conferenza Stato - Regioni, sessione comunitaria, del 30 giugno 2005 (*supra*, nota 4).



interesse *anche* regionale ed è convocato, in tal caso, presso la Conferenza Stato - Regioni. Al CIACE, invece, può chiedere di partecipare, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome quando si trattano questioni di interesse *anche* regionale<sup>13</sup>.

Al CIACE è assegnato il ruolo di "cabina di regia e di monitoraggio", con il compito di seguire tutto l'iter decisionale relativo agli atti comunitari, e con l'obiettivo di rendere più snelli ed efficienti i meccanismi previsti dalle norme di procedura, senza sostituirsi, in particolare, alla Conferenza Stato - Regioni<sup>14</sup> della quale vengono confermati ed implementati i compiti già esistenti in forza della legge 86/89.

Per quanto riguarda la Conferenza Stato - Regioni, confermata la funzione consultiva preesistente, ad essa fa capo il nodo della partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario. Come prevede l'art. 5, comma 4, infatti, *nel caso di progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di competenza legislativa regionale*, il Governo convoca la Conferenza su richiesta di una o più Regioni o Province autonome, per il raggiungimento *dell'INTESA ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 281/97*. Come per l'invio di osservazioni al Governo da parte di Giunte e Consigli, anche in questo caso l'esigenza di evitare che il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati si trasformi in una inutile dispersione di tempo e in un conseguente appesantimento delle procedure, ha reso opportuno l'inserimento di un termine - venti giorni - entro il quale, comunque, il Governo può procedere anche in mancanza del raggiungimento dell'intesa (lo stesso è previsto anche nei casi di urgenza motivata sopravvenuta).

E' in questo caso che si introduce il nuovo istituto della RISERVA DI ESAME REGIONALE, che viene apposta in sede di Consiglio dei Ministri Ue dal Governo, su richiesta della Conferenza Stato - Regioni. La Conferenza in ogni caso deve pronunciarsi entro venti giorni dalla comunicazione del PdCM in ordine all'apposizione della riserva; trascorsi i venti giorni, il Governo può comunque procedere nelle attività che gli competono nell'ambito del processo decisionale comunitario (art. 5, comma 5)<sup>15</sup>.

La partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario, riferita in modo ampio e generale alle materie di COMPETENZA REGIONALE, si completa con il coinvolgimento dei rappresentanti regionali e delle province autonome, convocati ai singoli tavoli di coordinamento nazionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva definizione della posizione italiana da sostenere in sede comunitaria, d'intesa con i Ministri competenti (art. 5, comma 7).

L'art. 5 della legge 11/2005 va letto in combinato disposto con l'art. 5 della Legge 131/2003, sempre sulla partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario. Mentre il primo si riferisce a quella che può essere definita come fase ascendente indiretta, che si svolge interamente in ambito nazionale per la definizione della posizione nazionale, perciò unitaria, in relazione a ciascuna proposta di atto comunitario, il secondo si riferisce alla fase ascendente diretta (la fase ascendente in senso proprio) che viene gestita all'interno delle istituzioni comunitarie e dei gruppi di lavoro interni alle stesse istituzioni. A questo proposito, *nelle materie di COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE*, i rappresentanti di Regioni e Province autonome possono

---

<sup>13</sup> E i Presidenti delle associazioni degli enti locali per gli ambiti di competenza degli enti locali (art. 2, comma 2).

<sup>14</sup> Così come specifica, sul punto, la Relazione al Disegno di Legge (AC 3071 - A).

<sup>15</sup> L'istituto della riserva di esame è previsto sia a favore del Parlamento (art. 4) che delle Regioni. Anche nel caso del Parlamento, la mancata pronuncia entro il termine di venti giorni consente al Governo di proseguire nell'ambito della fase ascendente.

partecipare, nell'ambito della delegazione del Governo, ai lavori del Consiglio e dei gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione europea. L'individuazione delle modalità di tale partecipazione, sono da concordare in sede di Conferenza Stato - Regioni, così come previsto dall'art. 5 che, però, non specifica ulteriormente in ordine alla forma dell'atto con cui esse saranno concordate. In ogni caso, oltre a tener conto delle particolarità delle autonomie speciali, esse dovranno garantire l'unitarietà della posizione italiana mentre il capo - delegazione è sempre designato dal Governo, anche nel caso di materie di competenza legislativa esclusiva regionale, caso in cui si prevede che questa funzione possa essere ricoperta anche da un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda il ruolo della Conferenza Stato - Regioni, viene confermata la sessione comunitaria semestrale e la funzione consultiva<sup>17</sup> già assegnatale dalla legge 86/89 (sia in fase ascendente che discendente), oltre alle nuove ipotesi di coinvolgimento già richiamate più sopra, nell'ambito della riunione del comitato tecnico del CIACE, della richiesta di apporre la riserva di esame su di un progetto di atto normativo comunitario, dell'adempimento di una serie di obblighi informativi nei confronti della Conferenza stessa da parte del PdCM, in parte nuovi, ma in parte già previsti dalla legge 86/89.

Rispetto alla precedente legge di procedura, si aggiunge, inoltre, la sessione comunitaria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, convocata in sessione speciale almeno una volta all'anno (art. 18). In questo suo nuovo ruolo consultivo, la Conferenza esprime *parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi comunitari*.

A conclusione della disamina svolta sulla disciplina della fase ascendente, merita attenzione anche un'altra tematica, di grande interesse per il livello regionale e, in modo particolare, per le Regioni e le province autonome italiane.

E' noto come il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ svolga già ora un ruolo fondamentale all'interno del sistema comunitario, come criterio per l'individuazione del livello più opportuno di esercizio delle competenze concorrenti, secondo quanto previsto all'art. 5 del Trattato Ce.

Questo, infatti, dopo aver enunciato il principio di attribuzione come principio fondamentale che regola l'azione comunitaria nelle materie di competenza esclusiva, prosegue, in relazione alle competenze concorrenti, affermando che:

*(...) la Comunità (...) interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario [principio di sussidiarietà]. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato [principio di proporzionalità].*

---

<sup>16</sup> Sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della Legge 131/03, vd. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2004.

<sup>17</sup> La Conferenza Stato - Regioni esprime pareri su: gli indirizzi generali relativi all'elaborazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie regionali; i criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi comunitari, lo schema del Disegno di Legge Comunitaria (art. 17).

Il rafforzamento del controllo del principio stesso nell'ambito del nuovo Trattato costituzionale europeo, in esito al dibattito svoltosi in seno alla Convenzione, è oggetto di grande interesse per il legislatore, non solo nazionale ma anche regionale, in riferimento, soprattutto, ad una nuova ed espressa previsione contenuta nel nuovo Protocollo allegato al Trattato<sup>18</sup>. Questo infatti, stabilisce che ogni progetto di atto legislativo comunitario deve essere motivato con riferimento alla sussidiarietà e alla proporzionalità, e individua gli elementi oggettivi su cui si deve fondare la motivazione da indicare all'interno di un'apposita scheda di accompagnamento del progetto. E' chiaro che l'indicazione di elementi oggettivi rappresenta l'elemento chiave su cui si fonda la possibilità di svolgere un effettivo controllo del rispetto del principio, non solo *ex ante*, in fase pre legislativa, ma anche *ex post*, in sede giurisdizionale. Soprattutto se si tiene conto che la giustificazione dell'azione comunitaria si deve fondare su *indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi*, vale a dire, su elementi misurabili. Del livello regionale e degli interessi ad esso riconducibili, il nuovo Protocollo tiene conto espressamente laddove indica il contenuto che dovrebbe avere la *scheda - sussidiarietà*. Questa dovrebbe fornire *elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. (...) I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da perseguire*.

L'art. 6 del nuovo Protocollo prosegue in modo del tutto innovativo, coinvolgendo i Parlamenti nazionali, o ciascuna Camera per il caso di Parlamenti bicamerali, nel controllo del principio (*early warning system*)<sup>19</sup>. Rimanda poi all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro per il coinvolgimento all'interno di questo controllo, da parte di ciascun parlamento nazionale, dei parlamenti regionali con poteri legislativi.

Si noti che sulla questione, per quanto riguarda la previsione di un tale concorso regionale nell'ambito del nostro ordinamento, si trovano importanti riferimenti anche all'interno dei pareri, resi dalle Commissioni parlamentari competenti, sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato costituzionale europeo<sup>20</sup>. La sensibilità manifestata sulla questione del coinvolgimento regionale nel suddetto controllo, per i casi di proposte comunitarie che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, non si accompagna in ogni caso ad una netta soluzione procedurale<sup>21</sup>, che viene per lo

---

<sup>18</sup> In riferimento al destino del nuovo Trattato e sullo scenario apertosi a seguito dell'esito negativo del referendum francese e olandese, si richiama quanto previsto all'art. IV-447, nonché all'art. IV-443, par. 4, del Trattato Costituzionale.

<sup>19</sup> Il cd. *early warning system* consente ai parlamenti nazionali di esprimere un parere motivato su di una proposta legislativa europea che si ritiene non conforme al principio di sussidiarietà, entro un termine di sei settimane dalla data di trasmissione dell'atto (art. 6 del nuovo Protocollo Sussidiarietà). A quanto previsto all'art. 6 cit., si deve poi aggiungere la previsione di cui all'art. 2 dello stesso Protocollo dove si prevede che la Commissione, ancora prima di proporre l'atto legislativo europeo, effettui *ampie consultazioni* e che *tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste*. Solo nei casi di *straordinaria urgenza* la Commissione non procede alle suddette consultazioni, essendo tenuta, però, a motivare la decisione. Infine, il controllo *ex post* in sede giurisdizionale, completa il meccanismo di controllo della sussidiarietà nell'esercizio delle competenze non esclusive della Comunità (art. 8 dello stesso Protocollo).

<sup>20</sup> Vd. I pareri espressi dalle Commissioni sia alla Camera che al Senato (A.C. 5388 e A.S. 3269).

<sup>21</sup> Salvo che per il suggerimento, più volte ricorrente, di coinvolgere le Regioni ricorrendo alla composizione integrata della Commissione per gli affari regionali di cui all'art. 11 della Legge Cost. n. 3/2001. Il che, se si pensa al dibattito avviato da tempo sul punto, non parrebbe avere carattere propriamente risolutivo, almeno con riferimento alla tutela delle prerogative del legislatore regionale, piuttosto che delle prerogative regionali *tout court*. In ogni caso, nel pensare ad una soluzione procedurale si deve tenere ben

più rinviata ad altra sede. Il dato comune ai suddetti pareri, e comunque più rilevante in questa sede nell'interesse delle Assemblee legislative regionali, si rinviene nell'affermazione condivisa dell'opportunità del coinvolgimento regionale nel controllo del principio di sussidiarietà e, in generale, anche nella procedura preliminare di esame parlamentare della programmazione legislativa comunitaria<sup>22</sup>.

Nel frattempo, in ambito europeo, diversi soggetti si stanno attivando in relazione al controllo della sussidiarietà ed alla predisposizione e rafforzamento di nuovi e più efficaci meccanismi di cooperazione interparlamentare ed interistituzionale.

In particolare, si ricordano le recenti iniziative in tema di sussidiarietà, finalizzate al rafforzamento del controllo del rispetto del principio stesso da parte del legislatore regionale - iniziative della CALRE<sup>23</sup> - e nazionale - iniziative della COSAC - oltre a quelle assunte dal Comitato delle Regioni in riferimento alla propria funzione consultiva all'interno del sistema comunitario.

Tra queste iniziative rientra il recente avvio del TEST DI SUSSIDIARIETÀ, svoltosi dal 1° marzo al 12 aprile 2005 su iniziativa della COSAC<sup>24</sup>. Il test ha ad oggetto il "Terzo pacchetto ferroviario", un insieme di iniziative legislative in materia ferroviaria individuato tra le proposte legislative della Commissione europea in base alla suscettibilità di interessare le competenze nazionali e regionali e di essere perciò valutato, in ordine all'opportunità dell'intervento legislativo a livello comunitario, da parte dei parlamenti.

Delle suddette iniziative riguardo il potenziamento del controllo della sussidiarietà, riferisce anche la Commissione europea nella propria Relazione "Legiferare meglio 2004", presentata lo scorso mese di marzo ai sensi dell'art. 9 del Protocollo sussidiarietà, cui si rimanda per l'approfondimento dell'applicazione dei due principi (sussidiarietà e proporzionalità) nel 2004<sup>25</sup>.

---

presente che il controllo del principio di sussidiarietà spetta propriamente al legislatore (nazionale e regionale) e va di pari passo con il rafforzamento della funzione tipica di indirizzo e di controllo che si rinviene nella complessiva valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali all'interno del processo decisionale comunitario.

<sup>22</sup> Per l'esame del programma legislativo della Commissione europea del 2005, vd. convocazione del 29 giugno della Commissione XIV della Camera.

<sup>23</sup> Sul sito internet della CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee) si possono reperire i documenti di lavoro del Gruppo "Sussidiarietà" composto da Presidenti delle assemblee legislative regionali e presieduto dal Presidente del Comitato delle Regioni Peter Straub, oltre ai programmi di lavoro e agli ordini del giorno delle riunioni della Conferenza ([www.calre.net](http://www.calre.net)). La Calre ha svolto un seminario dedicato alla Sussidiarietà il 9 giugno scorso a Barcellona, al quale hanno partecipato 14 presidenti di Assemblee legislative regionali europee. Nella riunione del Comitato permanente, a proposito del controllo parlamentare del principio di sussidiarietà, la Presidenza ha concluso che *le regioni e le Assemblee Legislative Regionali hanno il dovere d'espletare un nuovo ruolo di piena partecipazione negli affari europei in modo da garantire l'avvicinamento dei cittadini con la vita dell'Unione. In tale contesto, la sussidiarietà diventa uno dei mezzi per avvicinare l'Europa ai cittadini*. La Presidenza ha quindi approvato la proposta di *garantire la partecipazione di otto Assemblee Legislative Regionali al progetto pilota del Comitato delle Regioni sulla sussidiarietà* (vd. Conclusioni della Presidenza, riunione del Comitato permanente, Barcellona 9 giugno 2005).

<sup>24</sup> Il sito internet della Cosac fornisce i risultati del test di sussidiarietà eseguito dai Parlamenti nazionali così come deciso nella riunione della XXXII Cosac del 23 novembre 2004. Il progetto pilota è finalizzato a valutare come il meccanismo di *alerta precoce (early warning)*, previsto nel nuovo Protocollo sulla Sussidiarietà, possa concretamente operare. Come si può notare dalla documentazione reperibile al sito internet della Cosac - [www.cosac.org](http://www.cosac.org) - la partecipazione al test da parte dei Parlamenti nazionali è stata elevata. Per quanto riguarda l'Italia, vi ha preso parte la Commissione Affari europei del Senato.

<sup>25</sup> XII Relazione: COM (2005) 98 def. Per l'anno 2003 (XI Relazione): COM (2003) 770 def. La relazione è annuale.

Per quanto riguarda le Assemblee legislative regionali, l'importanza del coinvolgimento all'interno di questo tipo di controllo è da valutarsi, come si è già avuto modo di osservare, in relazione all'ampiezza dei settori che sono al centro dell'esercizio del potere legislativo regionale, settori nei quali, riconoscere l'opportunità di trattenere l'esercizio del potere legislativo proprio a quel livello (regionale), significa rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

### 3. La fase discendente del diritto comunitario.

La fase discendente del diritto comunitario, nella Legge 11/05, si fonda principalmente sul dovere generale, posto in capo a Stato, Regioni e Province autonome, di dare ATTUAZIONE TEMPESTIVA ALLE DIRETTIVE (art. 8), condiviso in modo del tutto paritario da tutti e tre i soggetti dell'ordinamento repubblicano dotati di potestà legislativa<sup>26</sup>, tenendo conto delle rispettive competenze.

1. *Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.*

L'attuazione deve essere tempestiva, in considerazione del *termine* entro il quale lo Stato è solitamente tenuto ad adottare i propri provvedimenti interni (sia nazionali, che regionali e provinciali), necessari al raggiungimento del risultato voluto dalla direttiva stessa. Trascorso il termine indicato dalla direttiva, infatti, la mancata adozione del provvedimento necessario rende lo Stato inadempiente di fronte all'Ue, esponendolo ad un'eventuale procedura di infrazione basata sull'art. 226 del Trattato, non potendo, lo Stato, avanzare come giustificazione del proprio ritardo, questioni di rilevanza interna. Tra queste, ad esempio, la ripartizione costituzionale delle competenze tra lo Stato e gli altri soggetti dotati di autonoma potestà legislativa<sup>27</sup>. La tempestiva e puntuale attuazione, nei tempi richiesti, diventa di estrema importanza al fine dell'adempimento (statale, regionale, provinciale) degli obblighi comunitari, tenendo conto che il rispetto del termine indicato per l'adempimento rappresenta uno dei momenti decisivi per il raggiungimento dell'obiettivo posto dalla direttiva. Per quanto riguarda la *tipologia dell'atto da adottare*, essa si dovrà correttamente individuare in riferimento al sistema delle fonti proprio dell'ordinamento nazionale, in rapporto alla modifica così apportata nell'ordinamento ed all'idoneità dello strumento utilizzato per il conseguimento del risultato da raggiungere<sup>28</sup>. Si noti, tra l'altro, che l'art. 16 della legge 11, dedicato

---

<sup>26</sup> Conformemente alla giurisprudenza comunitaria sul punto. Vd. Causa C- 72/95, punto 55: *Si deve innanzitutto ricordare che l'obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, prescritto dall'art. 189, terzo comma, [ora 249, 3° comma] del Trattato CE e dalla direttiva stessa. (...) Tale obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari vale per tutti gli organi degli Stati membri (...).*

<sup>27</sup> Respingendo ... *la necessità di lasciare corso all'esercizio delle competenze stabilite dalla propria Costituzione*, avanzata da parte degli Stati come giustificazione per il ritardato recepimento di una direttiva, considerando la libertà di scelta in ordine alla forma e ai mezzi del recepimento, la Corte di Giustizia *ha ritenuto che il ritardo nell'adempimento di una direttiva da parte di uno Stato membro non dia luogo ad infrazione solo nel caso in cui quest'ultimo risulti versare in stato di necessità*. Vd. P. MENGOZZI, *Istituzioni di diritto comunitario e dell'Unione europea*, p. 172 -173.

<sup>28</sup> *Peraltro, neppure la discrezionalità quanto alla forma o ai mezzi è assoluta. Ad esempio ... sulla premessa che l'attuazione deve soddisfare in ogni caso l'esigenza di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche volute dalla direttiva, lo strumento formale prescelto dallo Stato non sempre è stato ritenuto adeguato dalla Corte. ... In particolare, mentre è ormai pacifico che l'attuazione di una direttiva non richiede necessariamente una riproduzione testuale delle sue disposizioni in una norma ad hoc, altrettanto incontestabile è la necessità che comunque le misure di attuazione realizzino quanto prescritto dalla direttiva con efficacia cogente, indicandolo anche in modo specifico, chiaro e preciso, affinché i destinatari dei diritti attribuiti dalla direttiva siano in grado di conoscerne la "piena portata" e di farli valere dinanzi ai giudici nazionali*. Vd. G. TESAURO, *Diritto comunitario*, (III ed.) p. 142 - 143.

all'attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome, si riferisce correttamente, e in modo più ampio, ai *provvedimenti* regionali e provinciali di attuazione delle direttive, esattamente come riportava l'art. 9, comma 2 - bis, della legge 86/89.<sup>29</sup>

Di fondamentale importanza, per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, risultano essere gli strumenti informativi, altrettanto tempestivi, previsti al comma 2 dello stesso art. 8, diretti alle Regioni e alle province autonome, come nella fase ascendente, attraverso le Conferenze.

2. *il PdCM o il Ministro per le Politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni (...) e della Conferenza dell'Assemblea, dei Consigli (...) le Regioni e le province autonome degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione Europea e delle Comunità europee.*

Analogamente a quanto prevedeva la legge 86/89:

LO STRUMENTO FONDAMENTALE PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI RESTA LA LEGGE COMUNITARIA ANNUALE.

La nuova legge di procedura conferma sostanzialmente i CONTENUTI della legge comunitaria, già previsti dalla legge 86/89 che, così come previsto all'art. 9, provvede al recepimento delle direttive comunitarie con lo strumento della normazione diretta (modifiche, integrazioni, abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi comunitari), con la delega legislativa (per l'attuazione di direttive elencate agli allegati A e B), oltre ad indicare i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le province autonome danno attuazione diretta alle direttive nelle materie di cui all'art. 117, 3° comma.

Il Disegno di Legge Comunitaria viene presentato dal Presidente del Consiglio al Parlamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, successivamente alla VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'ORDINAMENTO INTERNO e degli indirizzi di politica del Governo, all'ordinamento comunitario (art. 8, comma 4), e tenendo conto delle osservazioni inviate in base al comma 3. Anche in questo caso, il coinvolgimento regionale è previsto nell'invio regolare (comunque ogni quattro mesi) degli esiti della verifica di conformità effettuata in riferimento agli atti comunitari e dell'Unione europea, sia normativi che di indirizzo, oltre che agli organi parlamentari competenti anche alla Conferenza Stato - Regioni e alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli, *per la formulazione di ogni opportuna osservazione*. Anche le Regioni e le province autonome, inoltre, sono tenute ad eseguire la stessa verifica di conformità, riferita al proprio ordinamento, con l'obbligo di trasmettere i risultati di questa verifica alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le politiche comunitarie).

I dati riferiti allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario sono riportati nella RELAZIONE AL DDL (art. 8, comma 5), che riferisce anche delle

---

<sup>29</sup> Un termine mutuato dall'art. 9, comma 2 - bis, della legge 86/89 che, però, per dovere di cronaca, aveva sostituito il precedente *leggi regionali* con una modifica introdotta ad opera della legge comunitaria 2000. Sul significato attribuibile a questa sostituzione: parte della dottrina le aveva assegnato un connotato negativo, in considerazione del fatto che il termine *provvedimenti* potesse contribuire ad uno spostamento del peso decisionale, nell'attuazione delle direttive comunitarie, verso l'esecutivo regionale a scapito del legislatore.

procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Relazione, inoltre, elenca le direttive attuate o da attuare in via amministrativa e fornisce l'elenco degli atti normativi regionali di attuazione delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle eventuali leggi comunitarie regionali. A questo proposito, la Conferenza dei Presidenti comunica l'elenco degli atti regionali al Dipartimento per le politiche comunitarie, entro il 25 gennaio di ogni anno.

Relativamente agli aspetti di interesse regionale, il Disegno di Legge comunitaria 2005<sup>30</sup>, il primo presentato dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05, insieme alla Relazione che lo accompagna non sembrano apportare elementi di grande novità rispetto al passato.

Ci si sofferma in particolare sul fatto che, esattamente come negli anni precedenti, anche quest'ultima relazione non riporta i dati relativi al recepimento delle direttive da parte di Regioni e province autonome. O meglio, adempiendo all'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, lett. e) della legge 11/05, la Relazione riferisce che *i dati relativi all'attuazione regionale delle direttive non risultano disponibili*. Si tratta di un dato di particolare interesse, soprattutto se si tiene conto dell'importante evoluzione della produzione legislativa regionale a seguito della riforma del 2001, che abbiamo visto investire sempre più vere e proprie normative di settore nell'ambito di importanti materie disciplinate dal legislatore comunitario. L'assenza di dati a questo proposito, potrebbe dunque indicare il fatto che le Regioni e le province autonome non danno diretta attuazione alle direttive comunitarie o che, qualora lo abbiano fatto, non lo abbiano poi comunicato al Dipartimento per le politiche comunitarie, come previsto dalla legge.

Peraltro, si tratta di obblighi cui le Regioni e le Province autonome erano soggette già in base all'art. 9 bis della legge 86/89 che, con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali di attuazione diretta delle direttive, richiedeva un requisito di forma ed uno di procedura ben precisi, rispondenti a principi fondamentali dell'ordinamento, quali il principio di leale collaborazione nonché quello di certezza del diritto. Gli stessi requisiti sono stati poi fedelmente riproposti nel testo della Legge 11/05, all'art. 16:

*I provvedimenti adottati dalla Regioni e Province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle proprie materie di competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie.*

Con riferimento alle procedure di infrazione<sup>31</sup>, poi, si noti che nella Relazione al DDL sono riportati esclusivamente dati numerici, suddivisi per livello (messa in mora o

---

<sup>30</sup> AC n. 5767.

<sup>31</sup> L'art. 226 del Trattato Ce recita: *La Commissione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato [fase 2: parere motivato] al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni [fase 1: lettera di messa in mora]. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione questa può adire la Corte di Giustizia*. La procedura di infrazione fa capo alla Commissione europea nell'esercizio del proprio ruolo di "custode dei Trattati", assegnatole dall'art. 211 Tr. Ce. Conformemente a quanto previsto all'art. 226 Tr. Ce, essa si compone di due fasi, una fase pre-contenziosa ed una successiva, ed eventuale, fase contenziosa. Nella prima fase, la Commissione invia allo Stato una lettera di messa in mora, cui segue l'invio di un parere motivato, che mira al ripristino delle condizioni di conformità all'ordinamento comunitario in sede extra giudiziale entro il termine stabilito. La successiva fase contenziosa si apre a discrezione della Commissione europea ed è delimitata in fatto e in diritto dalla fase pre-contenziosa. Qualora la procedura si sia conclusa con sentenza della Corte di Giustizia che accerta l'infrazione a carico dello Stato, la Commissione può avviare una seconda procedura di

parere motivato) e base giuridica della procedura (art. 226 o art. 228 del Trattato CE). Le procedure sono suddivise per amministrazione interessata, individuando pertanto gli ambiti materiali più controversi, oggetto del controllo comunitario nel periodo di riferimento.

Nella relazione si trovano inoltre l'Analisi tecnico - normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Ogni anno, poi, il Governo presenta una RELAZIONE AL PARLAMENTO in cui riferisce degli sviluppi del processo di integrazione europea, della partecipazione italiana al processo normativo comunitario, dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, dei pareri, delle osservazioni, atti di indirizzo pervenuti dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo decisionale, dalle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, alla Conferenza Stato - Regioni, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli (art. 15)<sup>32</sup>.

Per quanto riguarda l'ATTUAZIONE REGIONALE DEL DIRITTO COMUNITARIO, le Regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, non erano tenute ad attendere l'intervento statale di recepimento già sotto la precedente disciplina dell'art. 9 della legge 86/89. Secondo la ripartizione di competenze di cui all'art. 117, nelle materie di competenza esclusiva, il legislatore regionale o provinciale non incontra alcuno strumento legislativo di intermediazione statale nel dare attuazione alle direttive comunitarie; per le materie di competenza concorrente, invece, il limite è da individuarsi nei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Essi sono indicati nella legge comunitaria statale e si pongono come parametro di legittimità della legislazione regionale o provinciale, essendo definiti come *inderogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate*.

Anche per le Regioni e le province autonome, lo strumento della legge comunitaria annuale rappresenterebbe lo strumento più razionale per la predisposizione del regolare adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

A questo proposito, alcune osservazioni di carattere generale possono essere avanzate in base ad una prima lettura della legge 11/05.

La legge comunitaria regionale, nella legge comunitaria statale troverebbe i principi fondamentali riferiti all'attuazione delle direttive nelle materie di competenza concorrente e dovrebbe rispettare gli obblighi di comunicazione al Dipartimento per le politiche comunitarie stabiliti dalla legge 11/05, finalizzati alla notifica alla Commissione europea delle misure nazionali di attuazione.

Inoltre, si osserva che le Regioni dovrebbero opportunamente predisporre anche la comunicazione della legge comunitaria regionale alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, per la finalità di cui all'art. 8, comma 5, lett. e), della legge 11/05. Tenendo presente, tra l'altro, in ordine alla individuazione dei tempi più opportuni, che la

---

infrazione (ex art. 228 del Trattato) per far sì che lo Stato adotti le misure necessarie all'esecuzione della prima sentenza. La seconda procedura di infrazione, qualora volga nella fase contenziosa, può concludersi, a differenza della prima, con la condanna dello Stato al pagamento di una pena pecuniaria commisurata, fra l'altro, ai giorni di ritardo statale nell'adempimento.

<sup>32</sup> La Relazione più recente è riferita al 2004 ed è stata presentata il 31 gennaio 2005. Il sito del Senato, nella sezione "Documenti non legislativi" pubblica le Relazioni a partire dall'anno 2000. La Relazione al Parlamento era già prevista dall'art. 7 della legge 86/89.



Conferenza trasmette l'elenco degli atti normativi regionali al Dipartimento per le politiche comunitarie, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. L'art. 8 cit., infatti, a questo proposito, contiene un riferimento espresso alle *leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome*.

Anche la legge comunitaria regionale, poi, dovrà essere predisposta in esito alla verifica della conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, nelle materie di competenza regionale; verifica a cui le Regioni sono tenute, come si è visto più sopra, in forza dell'art. 8, comma 3, della legge 11/05:

*Nelle materie di loro competenza le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.*

Al momento in cui si scrive, l'unica legge comunitaria regionale è stata approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia che, in attuazione della propria legge regionale di procedura già approvata nel 2004, e adottata tenendo conto della riforma costituzionale del titolo V, provvede al recepimento di tre direttive, rimandando per due di queste all'adozione di regolamenti regionali di attuazione<sup>33</sup>.

Inoltre, per quanto riguarda le leggi di procedura regionali adottate dopo la riforma del titolo V, si segnala anche la Legge regionale dell'Emilia - Romagna (L.R. n. 6/2004) che, pur non avendo ancora approvato una disciplina organica interamente dedicata alla materia, agli artt. 2 e 3 introduce la disciplina della partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, tenendo conto del nuovo art. 117 cost. e anticipando per questi aspetti anche il nuovo Statuto regionale che, approvato con Legge regionale n. 13/2005, dedica alla materia gli artt. 11 e 12.

Su di un terreno di comune interesse per il legislatore, tanto regionale quanto statale, si colloca, infine, la questione del corretto recepimento delle direttive comunitarie.

Si segnala a questo proposito un recente intervento della Commissione europea, con particolare riferimento al recepimento delle direttive in materia di mercato interno. Con apposita Raccomandazione<sup>34</sup>, la Commissione ha indicato una serie di BUONE PRASSI *che aiutano gli Stati membri a recepire tempestivamente e correttamente le direttive*, precisando che il corretto e tempestivo recepimento rientra nell'obbligo di leale collaborazione di cui all'art. 10 del Trattato.

Le indicazioni della Commissione provengono da una consultazione effettuata presso gli Stati *in merito alle loro prassi di recepimento e alle loro regole e pratiche costituzionali, giuridiche e amministrative atte ad incidere sul recepimento*.

---

<sup>33</sup> Vd. la legge regionale di procedura: L.R. FVG n. 10/2004, *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, pubblicata nel B.U. FVG del 7 aprile 2004, n. 14. La legge comunitaria regionale è la L.R. FVG n. 11/2005, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della Direttiva 2001/42/CE, della Direttiva 2003/4/CE e della Direttiva 2003/78/CE*. (Legge comunitaria 2004), pubblicata nel B.U. FVG dell'11 maggio 2005, n. 19.

<sup>34</sup> Raccomandazione della Commissione n. 309/05/CE del 12 luglio 2004, riguardante il corretto recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno. E' stata pubblicata in GUUE L 98 del 16 aprile 2005.

Tra i punti fondamentali della Raccomandazione, si segnala l'importanza riconosciuta alla cooperazione tra esecutivi, e tra esecutivi e legislativi, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ENTI REGIONALI con responsabilità in materia, secondo le competenze assegnate nell'ambito dell'ordinamento nazionale. Si raccomanda, tra l'altro:

- ↻ la *programmazione* del recepimento (a livello ministeriale e regionale/federale), da preparare già durante i negoziati sulla direttiva (fase ascendente);
- ↻ l'individuazione del *funzionario responsabile del recepimento* a livello ministeriale, con compiti di coordinamento dei *responsabili ministeriali e regionali/federali*;
- ↻ la *rete nazionale* dei funzionari responsabili del recepimento;
- ↻ *banca dati* nazionale del recepimento, accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel recepimento (a livello nazionale, regionale/federale);
- ↻ i *promemoria* da inviare ai responsabili del recepimento prima che il termine scada;
- ↻ la richiesta, per tempo, di *assistenza e pareri della Commissione europea* sulle questioni inerenti il recepimento;
- ↻ *la redazione di una tavola di concordanza* da parte del ministero o ente governativo competente per il recepimento;
- ↻ *di evitare le disposizioni supplementari* rispetto alla direttiva, oppure, se ciò non fosse possibile, di spiegare perché l'aggiunta è necessaria e dimostrare che essa non ritarderà il recepimento;
- ↻ *la corrispondenza tra responsabili* del recepimento e funzionari responsabili dei negoziati (vale a dire la coincidenza tra i soggetti coinvolti nelle fasi ascendente e discendente);
- ↻ *la notifica elettronica* dell'atto di recepimento, alla Commissione;
- ↻ *una COOPERAZIONE STRETTA CON I PARLAMENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI*, tramite:
  1. invio di proposte di direttive appena presentate dalla Commissione;
  2. informazioni dei parlamenti sull'andamento dei negoziati;
  3. relazioni regolari sul recepimento (come procede, eventuali ritardi, procedimenti di infrazione) ad es. ogni 3 mesi;
  4. trasmissione del progetto dell'atto nazionale di recepimento, del calendario del recepimento, tavola di concordanza, *DICHIARAZIONE del governo che la misura nazionale di attuazione è ritenuta CONFORME al diritto comunitario*;
  5. allarme dal governo al parlamento sulla scadenza del termine, prima e dopo l'avvenuta scadenza;
  6. *pubblicazione da parte degli Stati dell'elenco di direttive non recepite* entro il termine e *informazione a cittadini e imprese* del fatto, che nonostante il mancato recepimento, ad essi possono essere riconosciuti determinati diritti attribuiti da direttive non recepite;
  7. *procedure parlamentari accelerate o attuazione mediante decreti o regolamenti governativi*, in caso di ritardo, se la Costituzione lo consente e se ciò accelererà il recepimento.

Per ciascuno di questi punti è possibile cogliere una certa corrispondenza con le nuove previsioni contenute nella Legge 11/05, di interesse anche per il livello regionale; si consideri, infatti, che molte di queste buone prassi sono raccomandate sulla base di una considerazione espressa, da parte della Commissione, di tutti i livelli territoriali coinvolti, da quello nazionale a quello regionale fino a quello locale. In linea generale, per il funzionamento dell'intero sistema, il punto fondamentale resta sempre quello della cooperazione interistituzionale, che deve procedere dalla fase di proposta alla fase di attuazione della normativa comunitaria utilizzando gli strumenti più efficaci di comunicazione e di scambio di informazioni fra tutti i soggetti coinvolti.

Tornando alla legge 11/05, completano le norme sulla fase discendente quelle relative all'attuazione statale in via regolamentare e amministrativa (art. 11), autorizzata dalla legge comunitaria e, in adeguamento al nuovo art. 117 della Costituzione, prevista per le materie di competenza esclusiva dello Stato; le nuove previsioni di cui all'art. 10 sull'adozione di misure urgenti e all'art. 13 sugli adeguamenti tecnici. Infine, con riguardo all'esecuzione delle Decisioni (art. 14) e nelle materie di competenza regionale, la legge 11/05 innova soltanto in riferimento agli obblighi di trasmissione del PdCM, diretti alla Regione o provincia autonoma interessata per il tramite delle due Conferenze, per la formulazione di osservazioni.

Rimane, infine, il POTERE SOSTITUTIVO STATALE, al quale la legge fa riferimento in più punti, in attuazione dell'art. 117, 5° comma della Costituzione, per il caso di inadempienza regionale, da esercitare secondo quanto prevede l'art. 11, comma 8, nelle materie di competenza legislativa regionale, con atti sia legislativi che regolamentari previo esame della Conferenza Stato - Regioni.

Si tratta di un potere sostitutivo anticipato e cedevole. L'atto adottato in sostituzione della Regione o provincia autonoma entra in vigore solo alla scadenza del termine indicato dalla normativa comunitaria e cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione; la legge prevede inoltre che esso rechi l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in esso contenute<sup>35</sup>.

Il potere sostitutivo statale, è previsto in riferimento all'esercizio della potestà legislativa, all'art. 16, comma 3; in riferimento alla potestà regolamentare all'art. 11, comma 8; in riferimento agli adeguamenti tecnici adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa regionale, all'art. 13, comma 2.

Anche se la legge 11/05 rappresenta la prima attuazione compiuta dell'art. 117, 5° comma, si ricorda che il potere sostitutivo statale è stato esercitato più volte dallo Stato, non solo alla luce del nuovo articolo 117 della Costituzione, ma anche in forza dell'art. 1 delle leggi comunitarie più recenti. Queste, infatti, già dal 2001 avevano dato attuazione al nuovo art. 117, recependo così gli indirizzi giurisprudenziali già espressi nel passato<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> A questo proposito si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 425/99 e n. 126/96 sull'esigenza di bilanciamento tra l'unitarietà dell'obbligo di adempimento comunitario e l'esigenza di rispettare l'*ordine normale delle competenze statali, regionali e provinciali*. Nella sentenza n. 425/99, la Corte afferma: *Allo Stato ... il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna. Alle Regioni e alle Province autonome il potere di fare uso in qualunque momento delle proprie competenze, rendendo di conseguenza inapplicabile la normativa statale*. Con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo dopo la riforma costituzionale del titolo V, si veda il parere reso dal Consiglio di Stato, nell'Adunanza generale del 25 febbraio 2002.

<sup>36</sup> Vd.: DDL comunitaria 2005: A. C. 5767, art. 1, comma 6: (...) *i Decreti Legislativi indicano espressamente la natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni (...)*; Legge 62/05 (legge comunitaria 2004), art. 1,

A questo proposito, risulta interessante l'osservazione dell'esercizio concreto del potere sostitutivo statale con decreto legislativo. Da una ricognizione effettuata sui decreti legislativi adottati in attuazione di direttive comunitarie dal 2001 ad oggi<sup>37</sup>, esso risulta essere stato esercitato più volte, sia in riferimento a materie di competenza legislativa concorrente che residuale. La tipologia di competenza è individuabile all'interno della clausola di cedevolezza che, di norma, facendo riferimento al meccanismo di sostituzione indica i limiti che incontra l'esercizio della competenza legislativa regionale in riferimento a quella direttiva specifica.

A questo proposito, e a conclusione dell'esame della legge 11/05, qui presa in considerazione sotto i profili di interesse regionale, si allega alla presente Relazione una TABELLA delle direttive attuate dallo Stato con decreto legislativo, nell'esercizio del potere sostitutivo statale fondato sull'art. 117, 5° comma.

Nella tabella sono indicate la tipologia della competenza legislativa regionale e la scadenza per il recepimento<sup>38</sup> (la data alla quale entra in vigore l'atto statale sostitutivo di quello regionale). Sarà l'adozione dell'atto di recepimento regionale, con esclusivo riferimento a quell'ambito territoriale, che produrrà l'effetto di far venire meno l'efficacia dell'atto sostitutivo statale.

Anche questi decreti legislativi, a parere di chi scrive, potrebbero costituire un utile riferimento, fra tutti gli altri, per la costruzione della legge comunitaria regionale, contribuendo all'individuazione delle direttive da recepire con tale strumento. A proposito del potere sostitutivo statale nel caso dell'attuazione delle direttive comunitarie, già la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che: *la rivendicazione delle competenze regionali e provinciali deve avvenire non attraverso la contestazione nel giudizio costituzionale della normativa statale ma attraverso l'esercizio concreto delle proprie competenze*<sup>39</sup>.

---

comma 6; Legge 306/2003 (legge comunitaria 2003), art. 1, comma 5; Legge 14/2003 (legge comunitaria 2002), art. 1, comma 5; Legge 39/2002 (legge comunitaria 2001) art. 1, comma 5.

<sup>37</sup> A partire dal D. lgs. n. 50/2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2005.

<sup>38</sup> Si è visto più sopra come il rispetto del termine indicato dalla direttiva per il recepimento, costituisca uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento dei risultati voluti dalla direttiva stessa e, dunque, per l'esatto adempimento da parte del legislatore. A tal fine e in ossequio al principio di leale collaborazione, sembrerebbe dunque opportuno che l'articolo contenente la clausola espressa di cedevolezza indicasse anche la data di entrata in vigore del provvedimento statale di attuazione (che coincide con il termine assegnato agli Stati per il recepimento della direttiva), in modo tale da fornire alle Regioni e alle Province autonome tutti gli elementi necessari per concorrere pienamente alla realizzazione degli obiettivi posti dalla direttiva, dandovi attuazione con proprio atto e determinando così il ritrarsi dell'atto adottato in via sostitutiva dallo Stato.

<sup>39</sup> Vd. sentenza Corte Costituzionale n. 425/99 cit.

Tabella delle Direttive  
attuate con decreto legislativo  
nell'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 117, 5° comma<sup>40</sup>.

DIRETTIVA	COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE	D. LGS. (ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO STATALE)	CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
<b>2003/15/CE</b> scad. 11/9/04	Concorrente	D.lgs. 50/05	Art. 2
<b>2003/61/CE</b> scad. 10/10/03	Esclusiva	D.lgs. 331/04	Art. 6
<b>2001/16/CE</b> scad. 20/4/03	Concorrente	D.lgs. 268/04	Art. 14
<b>2001/110/CE</b> scad. 1/8/03	Esclusiva concorrente	e D.lgs. 179/04	Art. 9
<b>2002/46/CE</b> scad. 31/7/03	Concorrente	D.lgs. 169/04	Art. 18
<b>2002/70/CE</b> scad. 28/2/03	Concorrente	D.lgs. 133/04	Art. 4
<b>2001/89/CE</b> scad. 31/10/02 (applicazione dal 1° novembre 2002).	Concorrente	D.lgs. 55/04	Art. 25
<b>2002/60/CE</b> scad. 30/6/03 (applicazione dal 1° luglio 2003)	Concorrente	D.lgs. 54/04	Art. 25
<b>2001/88/CE</b> scad. 1/1/03	Nessun riferimento espreso	D.lgs. 53/04	Art. 5
<b>2001/93/CE</b> scad. 1/1/03	Nessun riferimento espreso	D.lgs. 53/04	Art. 5
<b>1999/105/CE</b> scad. 1/1/03	Concorrente	D.lgs. 386/03	Art. 17
<b>2002/53/CE</b> scad. *	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2002/54/CE</b> scad.*	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2002/55/CE</b> scad.*	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2002/56/CE</b> scad.*	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2002/57/CE</b> scad.*	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2002/68/CE</b> scad. 30/6/03	Esclusiva	D.lgs. 308/03	Art. 4
<b>2001/19/CE</b> scad. 1/1/03	-	D.lgs.277/03	Art. 10: RIFERIMENTO ESPRESSO SOLO ALLA LEGGE COMUNITARIA 2001 – L. 39/2002, art. 1, comma 5

<sup>40</sup> Vd. nota n. 37.

<b>1999/74/CE</b> scad. 1/1/02	Nessun riferimento espresso	D.lgs. 267/03	Art. 8 MOLTO SCARSI I RIFERIMENTI TESTUALI
<b>2002/4/CE</b> scad. 31/3/03	Nessun riferimento espresso	D.lgs. 267/03	Art. 8 MOLTO SCARSI I RIFERIMENTI TESTUALI
<b>2001/45/CE</b> scad. 19/7/04	Concorrente	D.lgs. 235/03	Art. 6
<b>1999/92/CE</b> scad. 30/6/03	Concorrente	D.lgs. 233/03	Art. 6
<b>2000/75/CE</b> scad. 1/1/02	Nessun riferimento espresso	D.lgs. 225/03	Art. 17
<b>2000/77/CE</b> scad. 29/12/01	Concorrente	D.lgs. 223/03	Art. 19
<b>2001/46/CE</b> scad. 1/9/02, applicabilità dall'1/5/03	Concorrente	D.lgs. 223/03	Art. 19
<b>2000/9/CE</b> scad. 3/5/02	Concorrente	D.lgs. 210/03	Art. 23
<b>2000/53/CE</b> scad. 21/4/02	Concorrente	D.lgs.209/03	Art. 15
<b>2001/12/CE</b> scad. 15/3/03	Concorrente	D.lgs. 188/03	Art. 39
<b>2001/13/CE</b> scad. 15/3/03	Concorrente	D.lgs. 188/03	Art. 39
<b>2001/14/CE</b> scad. 15/3/03	Concorrente	D.lgs. 188/03	Art. 39
<b>2000/59/CE</b> scad. 28/12/02	Concorrente	D.lgs. 182/03	Art. 16
<b>2000/38/CE</b> scad. 5/12/01	Concorrente	D.lgs. 95/03	Art. 3
<b>2001/78/CE</b> scad. 1/5/02	Concorrente	D.lgs. 67/03	Art. 4
<b>99/45/CE</b> scad. 30/7/02	Concorrente	D.lgs. 65/03	Art. 20
<b>2001/60/CE</b> scad. 30/7/02	Concorrente	D. lgs. 65/03	Art. 20
<b>2001/15/CE</b> scad. 31/3/02	Nessun riferimento espresso	D.lgs. 31/03	Art. 3
<b>1999/42/CE</b> scad. 31/7/01	Concorrente	D.lgs. 229/02	Art. 10: RIFERIMENTO ESPRESSO ALLA LEGGE COMUNITARIA 2001 – L. 39/2002, art. 1, comma 5
<b>1998/83/CE</b> (scad. entro due anni dall'entrata in vigore)	Concorrente	D. lgs.27/02	Art. 1, lett. y)
<b>1998/24/CE</b> scad. 5/5/01	Concorrente	D. lgs. 25/02	Art. 6
<b>1999/36/CE</b> scad. 1/12/00	Concorrente	D. lgs. 23/02	Art. 17

[\* Nei casi così contrassegnati la scadenza non è indicata direttamente nell' articolato della direttiva].

## LE NORME REGIONALI DI PROCEDURA, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI CONSIGLI E IL RAPPORTO CON LE GIUNTE.

*Cecilia Odone\**

### PREMESSA

Se la riforma del titolo V ha finalmente creato il quadro costituzionale in cui si definisce il ruolo del legislatore, tanto nazionale quanto regionale, nei confronti del diritto comunitario, è la Legge 11/2005 - la cd. Legge "Buttiglione" - a rendere concreta, proprio in questo momento, l'esigenza regionale di attivare meccanismi, procedure, strutture, per l'adempimento dei doveri ma anche l'esercizio delle prerogative, che il nuovo assetto costituzionale e legislativo ha espressamente disciplinato.

Le ragioni del presente approfondimento, vanno dunque individuate nell'interesse attuale, o meglio nella sensibilità recentemente manifestatasi in ambito regionale, circa l'esigenza di attivare quegli strumenti che si rendono necessari allo svolgimento effettivo del ruolo spettante al legislatore: dal ripensamento di procedure già esistenti all'introduzione di procedure del tutto nuove, alla costruzione o rinnovamento dei rapporti Giunta - Consiglio nella materia comunitaria, fino alla predisposizione delle necessarie risorse organizzative interne all'amministrazione, necessarie per l'applicazione pratica dei nuovi strumenti.

E' superfluo osservare come si tratti di elementi tutti tra loro imprescindibili.

Vale a dire che, se da un lato la legge 11/2005, con riferimento alla materia comunitaria impone alle Regioni, in primo luogo, la scrittura di norme di procedura nuove, o la modifica o l'integrazione di quelle già esistenti, dall'altro si richiede con la stessa intensità la predisposizione di risorse interne, che a questi strumenti normativi effettivamente consentano, nel nuovo quadro complessivo, di operare; e viceversa.

Per lo svolgimento di questo lavoro, si è richiesto a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di prendere parte attivamente alla ricerca, con la compilazione di un questionario appositamente predisposto e finalizzato alla raccolta di informazioni sulla reale situazione oggi esistente nelle diverse Regioni, in riferimento alle norme esistenti (dalle leggi, ai regolamenti, agli atti amministrativi), alle attività o alle prassi interne alle amministrazioni, fino agli aspetti organizzativi, sia di Giunta che di Consiglio<sup>41</sup>.

Il quadro che si è ottenuto è particolarmente interessante: esso rappresenta una fotografia dell'esistente all'interno di ciascuna Regione e Provincia autonoma e, al tempo stesso, anche il punto di partenza per l'elaborazione dei nuovi strumenti regionali.

A questo proposito, preme sottolineare fin da ora che, secondo le risposte pervenute, attualmente risultano essere al lavoro sul tema comunitario diverse Regioni, proprio a seguito delle esigenze complessivamente derivanti dalla riforma costituzionale del titolo V, dalla legge 131/2003 e dalla più recente legge 11/2005: alcune Regioni con

---

\* Consulente del Servizio Legislativo dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna, esperta di Diritto comunitario e Regioni. Relazione presentata in occasione dell'Osservatorio Legislativo Interregionale a Roma il 29 e 30 settembre 2005.

<sup>41</sup> Hanno collaborato alla ricerca del materiale di documentazione, Maria Celina Peinado e Barbara Attili, borsiste Spisa presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna.

riferimento agli aspetti organizzativi interni, altre con riferimento alla predisposizione delle nuove norme regionali.

Nella relazione che segue, ci si soffermerà in particolare sugli strumenti normativi regionali, attualmente esistenti, in riferimento alla partecipazione al processo decisionale comunitario (fase ascendente e discendente del diritto comunitario), con una particolare attenzione alle Regioni che hanno già provveduto con legge. Si individueranno soprattutto quegli aspetti che risultano di particolare interesse alla luce della nuova legge statale di procedura: dall'invio di osservazioni al Governo in fase ascendente, alla legge comunitaria regionale, al rapporto Giunta - Consiglio, alle funzioni e ai compiti assegnati alle Commissioni consiliari.

## 1. Gli Statuti e il processo decisionale comunitario.

Tra gli Statuti regionali vigenti di nuova approvazione si trovano, in linea generale, riferimenti alla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, rimandando in modo ampio alla legge (statale e/o regionale) per quanto riguarda le norme di procedura. Così è per lo Statuto della Regione *Umbria* (art. 25, commi 1 e 2)<sup>42</sup>, *Toscana* (art. 70, commi 1 e 2)<sup>43</sup> dove si dà autonomo rilievo ai ruoli rispettivi di Giunta e di Consiglio, *Liguria* (art. 4, comma 2)<sup>44</sup> dove, in aggiunta, si riconosce espressamente il ruolo del Consiglio nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario (art. 16, comma 3)<sup>45</sup>; *Emilia - Romagna* (art. 12, lett. a e b)<sup>46</sup> dove si rimanda in più punti alla legge regionale quale sede della disciplina sulle procedure regionali della partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, anche in riferimento al ruolo dell'Assemblea e alle modalità del coinvolgimento della stessa nell'ambito dell'intero processo decisionale (comprese, ad esempio, *le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda (...) le proposte d'impugnativa avverso atti normativi comunitari ritenuti illegittimi*); *Lazio* (art. 11, comma 2)<sup>47</sup>; *Calabria* (art. 3, comma 2)<sup>48</sup>; *Piemonte* (art. 15, commi 1 e 3)<sup>49</sup>.

---

<sup>42</sup> Statuto Umbria, art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero): *1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi. 2. (...) La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.*

<sup>43</sup> Statuto Toscana, art. 70 (Rapporti con l'Unione europea): *1. Gli organi di governo e il Consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. 2. Il presidente della Giunta e il presidente del Consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.*

<sup>44</sup> Statuto Liguria, art. 4 (Rapporti con l'Unione europea): (...) *2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.*

<sup>45</sup> Statuto Liguria, art. 16 (Funzioni del Consiglio regionale): (...) *3. Il Consiglio, in particolare: (...) c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario.*

<sup>46</sup> Statuto Emilia - Romagna, art. 12 (Partecipazione della regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario): *La Regione nell'ambito e nelle materie di propria competenza: a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. (...); b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. (...)*

<sup>47</sup> Statuto Lazio, art. 11 (Adeguamento all'ordinamento comunitario): (...) *2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.*

<sup>48</sup> Statuto Calabria, art. 3 (Rapporti interregionali, con l'Unione europea e con altri Stati): (...) *2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione*



Con riferimento alla fase discendente, in alcuni casi già nello Statuto si trova il riferimento alla *legge comunitaria regionale* (Lazio, art. 11, commi 2, 3 e 4<sup>50</sup>; Piemonte, art. 42, dove si prevede anche un'apposita sessione comunitaria del Consiglio entro il 31 maggio)<sup>51</sup> o, più ampiamente, al *periodico adeguamento con legge* (...) o al *periodico recepimento delle direttive con legge* (Umbria, art. 25, comma 2; Emilia - Romagna, art. art. 12, comma 1, lett. d), che pur non rimandando necessariamente alla legge comunitaria regionale, si riferisce comunque ad uno strumento legislativo "periodico", finalizzato al recepimento delle direttive o all'attuazione degli atti che richiedono un intervento legislativo, perché già disciplinati con legge o coperti da riserva di legge.

Per quanto riguarda le competenze assegnate alle Commissioni consiliari, si noti che in un caso è già lo Statuto ad assegnare a ciascuna commissione competente per materia il compito di verificare lo stato di attuazione degli atti dell'Unione europea (Statuto Umbria, art. 53, comma 3)<sup>52</sup>. La verifica di cui si tratta, unitamente alla competenza posta in capo alle singole Commissioni, diventa di particolare interesse se si considera, come si vedrà più avanti, che la Legge 11/2005 pone in capo alle Regioni l'obbligo di verificare la conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, in riferimento alle materie di competenza regionale e parallelamente all'obbligo stabilito in capo al PdCM in riferimento all'ordinamento nazionale.

## 2. Le leggi regionali di procedura e il processo decisionale comunitario.

Le leggi regionali di procedura attualmente vigenti, possono essere distinte fra loro in base a DUE CRITERI fondamentali che consentono di coglierne le differenze alla luce di

---

delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

<sup>49</sup> Statuto Piemonte, art. 15 (Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea): 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari. (...) 3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

<sup>50</sup> Statuto Lazio, art. 11 (Adeguamento all'ordinamento comunitario): 1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario. 2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato. 3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata. 4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

<sup>51</sup> Statuto Piemonte, Art. 42 (Sessione per la legge comunitaria regionale): 1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario. 2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. 3. (...)

<sup>52</sup> Statuto Umbria, Art. 53: (...) 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (...).

tutti i fattori recentemente intervenuti<sup>53</sup> a mutare il quadro normativo in cui si vanno a collocare:

⇒ **il CRITERIO TEMPORALE**

Si tratta di una fondamentale suddivisione di massima, tra le leggi regionali di procedura che si collocano prima del 2001, allorché la riforma costituzionale del titolo V ha introdotto il nuovo ruolo regionale nei rapporti con l'ordinamento comunitario e con gli obblighi derivanti, per le Regioni e le Province autonome, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

e

⇒ **il CRITERIO SOSTANZIALE**

Le diverse leggi di procedura si possono distinguere tra loro per una maggiore o minore ricchezza di contenuti, e per una maggiore o minore aderenza al quadro legislativo vigente rispetto al quale, anche per il periodo precedente la riforma del titolo V, si può individuare un ruolo ben preciso del legislatore regionale, sia per le Regioni a Statuto speciale che a Statuto ordinario, sviluppatosi in seguito alle modifiche apportate nel tempo alla legge "La Pergola", della quale, in alcuni casi, ricalcano il modello.

Passando ad un esame specifico delle singole leggi di procedura, dopo la riforma del titolo V, sono state adottate (tenendo conto, perciò, del nuovo ordinamento della Repubblica): *la LR Friuli - Venezia - Giulia n. 10/2004*<sup>54</sup> che rappresenta una disciplina completa della partecipazione regionale al processo decisionale comunitario e che ha poi trovato la sua prima applicazione nella LR FVG n. 11/2005 (ad oggi, il primo esempio di legge comunitaria regionale) e *la LR Emilia - Romagna n. 6/2004*<sup>55</sup>, limitatamente agli artt. 2 e 3<sup>56</sup>.

Quest'ultima, nell'ambito di un ben più ampio intervento legislativo, di adeguamento dell'ordinamento regionale alla riforma del titolo V e alla Legge "La Loggia", ha rappresentato l'occasione per il legislatore di introdurre nell'ordinamento regionale quelle norme sulla partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario fino ad allora inesistenti, tenendo conto della riforma del titolo V della Costituzione e della nuova potestà legislativa regionale. Si tratta, peraltro, di un intervento legislativo "minimo", limitato intenzionalmente agli aspetti essenziali della procedura: la disciplina della fase ascendente (art. 2) e discendente (art. 3) del diritto comunitario, compresa la previsione di una legge comunitaria regionale quale strumento di adeguamento periodico dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. L'essenzialità della normativa regionale è da valutarsi unitamente alla consapevolezza del legislatore circa la necessità di coordinamento della stessa, una volta approvati, con la legge statale di procedura (la recentissima Legge 11/2005) e con il nuovo Statuto regionale (LR n. 13/2005).

---

<sup>53</sup> Dalla riforma costituzionale del titolo V, alla Legge 131/2005 (Legge "La Loggia"), alla più recente Legge 11/2005.

<sup>54</sup> *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli - Venezia - Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*. Pubblicazione BUR FVG del 7 aprile 2004, n. 14.

<sup>55</sup> *Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali*. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università (limitatamente agli artt. 2 e 3). Pubblicazione BURER del 25 marzo 2004, n. 41.

<sup>56</sup> Come si può notare dalla lettura delle singole schede allegate, altre Regioni stanno attualmente predisponendo o studiando analoghe proposte di legge (dalle risposte pervenute si tratta di: Piemonte, Lazio, Calabria, Marche, Valle d'Aosta).

*Al periodo precedente la riforma del titolo V, risalgono le leggi di procedura di Toscana (LR n. 37/94)<sup>57</sup>, Liguria (LR n. 44/1995)<sup>58</sup>, Veneto (LR n. 30/96)<sup>59</sup>, e Sardegna (LR n. 20/1998)<sup>60</sup>.*

Anche tra queste leggi regionali, alcune rappresentano una vera e propria disciplina organica della partecipazione regionale al processo decisionale comunitario, sia in fase di formazione che di attuazione degli atti, provvedendo anche ad individuare competenze rispettivamente in capo alla Giunta e in capo al Consiglio, a stabilire obblighi informativi reciproci e strumenti di raccordo, ad istituire strutture regionali (in particolare l'Ufficio della Regione a Bruxelles<sup>61</sup>), a disciplinare le attività di informazione che spettano alla Regione nei confronti di cittadini ed enti locali.

Proprio in riferimento ai contenuti, vale la pena di approfondire alcuni aspetti di particolare rilevanza, soprattutto in considerazione delle nuove esigenze di adattamento della legislazione regionale alla sopravvenuta Legge 11/05 e, ancora più a monte, alla riforma costituzionale del titolo V.

Si tenga presente, infatti, che le leggi regionali di procedura fin qui approvate, accomunate dalla finalità di dettare le norme sulle procedure per la partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari, sono costruite sul modello di quella che può essere definita una *Legge "La Pergola" regionale*, riecheggiandone già a partire dal titolo la finalità.

Un elemento interessante: la LR n. 20/1998 della Sardegna, richiamando espressamente il Trattato di Maastricht, individua nel principio sussidiarietà<sup>62</sup> il criterio ispiratore della legge stessa, affermando che *anche nelle materie disciplinate dai Trattati le decisioni devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini*.

## 2.1 Fase ascendente

A partire dalla fase ascendente, di formazione degli atti comunitari, le leggi regionali di procedura appena citate *già provvedono*, nell'ambito del quadro normativo di cui alla

---

<sup>57</sup> *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari*. Pubblicazione BURT 25 maggio 1994, n. 36. Modificata dalla LR n. 9/1996.

<sup>58</sup> *Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie*. Pubblicazione BURL 30 agosto 1995, n. 14.

<sup>59</sup> *Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari*. Pubblicazione BURV n. 82 del 1996.

<sup>60</sup> *Norme sulla partecipazione regionale ai processi comunitari e di esecuzione degli atti dell'Unione europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25*. Pubblicazione BURS 13 luglio 1998, n. 21.

<sup>61</sup> Dalla lettura delle singole schede, si può notare come la maggior parte delle Regioni e Province autonome abbiano provveduto con apposita legge ad istituire l'ufficio regionale a Bruxelles, come struttura di collegamento della Regione con le istituzioni e gli organi comunitari. Inoltre, non sempre con apposita legge e, in alcuni casi, con specifiche disposizioni all'interno di leggi o altri provvedimenti regionali *ad hoc*, sono state dettate le procedure sulle notifiche dei provvedimenti regionali che istituiscono o modificano aiuti, ai sensi dell'art. 88, par. 3, TCE. Si tratta, quindi, nel complesso, di interventi normativi del tutto indipendenti tra loro.

<sup>62</sup> Da intendersi, riferito all'art. 5 del Trattato CE, quale principio di sussidiarietà verticale, che regola l'esercizio delle competenze concorrenti unitamente al principio di proporzionalità, sul presupposto fondamentale del decentramento delle competenze, per cui il potere decisionale spetta al livello inferiore e che: (...) *la Comunità (...) interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario* [principio di sussidiarietà]. *L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato* [principio di proporzionalità].

Legge 86/89, a dare attuazione alla legge stessa seguendone nel tempo gli sviluppi a favore del ruolo regionale. Tali strumenti di intervento sono gli stessi che oggi si ritrovano, seppure rinnovati e più completi, nella Legge 11/2005.

Tra questi, si deve indicare, innanzitutto, l'invio delle osservazioni regionali al Governo, sulle proposte di atti normativi e di indirizzo comunitari.

Un passo indietro - alla Legge 86/89 - è d'obbligo, per fare alcune precisazioni al riguardo.

Nell'ambito della Legge "La Pergola", la trasmissione di progetti di atti comunitari (atti normativi e di indirizzo) alle Regioni era già prevista all'art. 1 - bis, comma 1, per il tramite della Conferenza dei Presidenti. Le Regioni, sulla scorta di tale previsione, potevano già inviare osservazioni al Governo in base a quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 - bis, che però non specificava ulteriormente in ordine alle modalità, se non in quanto ai tempi dell'invio, da effettuare entro la data indicata o entro il giorno precedente a quello di effettiva discussione<sup>63</sup>. Trascorsi i tempi stabiliti, il Governo (come avviene nell'attuale sistema della Legge 11/2005), poteva procedere anche senza le osservazioni provenienti dalle Regioni (così come poteva procedere anche in assenza delle osservazioni provenienti dalle commissioni parlamentari competenti).

A proposito dell'intervento regionale, il riferimento era fatto in senso ampio alla Regione e, per l'invio delle osservazioni, non si individuava il tramite della Conferenza dei Presidenti, cui il suddetto ruolo di tramite era assegnato soltanto nella trasmissione degli atti alle Regioni.

E' noto come l'attuale legge statale di procedura (Legge 11/2005), a proposito dell'invio di osservazioni al Governo, apporti novità significative sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, le osservazioni formulate dalle Regioni sono finalizzate a concorrere, per espressa previsione legislativa, alla formazione della posizione italiana nell'ambito del processo decisionale comunitario; inoltre, si introduce per la prima volta un ruolo della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli, consentendo al legislatore regionale e provinciale di inserirsi, per le materie di propria competenza, con propri indirizzi da trasmettere al Governo; le osservazioni regionali, infine, possono essere trasmesse tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni o tramite la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli.

Quest'ultimo punto, se si considera l'utilizzo della *o* in senso disgiuntivo, di fatto introduce qualche difficoltà applicativa per le Regioni, rendendosi in tal caso necessaria una scelta tra la Giunta o l'Assemblea come titolare della facoltà di inviare le osservazioni, e rendendosi opportuna su questo aspetto la previsione di un raccordo tra Giunta ed Assemblea in ordine alla formulazione delle osservazioni stesse.

Sono proprio le citate leggi regionali di procedura approvate prima della riforma del titolo V<sup>64</sup> a fornirci un utile modello a questo proposito, evidenziando un quadro

---

<sup>63</sup> L'art. 1 - bis, introdotto dalla Legge comunitaria del 2000 (Legge 422/2000), è poi stato modificato dalla Legge comunitaria del 2001 (Legge 39/2002).

<sup>64</sup> Mentre le leggi regionali di Friuli - Venezia - Giulia (LR n. 10/2004) ed Emilia - Romagna (LR n. 6/2004), seppure approvate dopo la riforma del titolo V, non si occupano dell'invio di osservazioni al Governo, nonostante la questione fosse già oggetto di disciplina da parte della Legge "La Pergola". Invece, per quanto riguarda più generalmente la fase ascendente, l'unica legge di procedura che richiama

particolarmente interessante quanto alle scelte effettuate all'interno delle singole Regioni in riferimento all'individuazione dell'equilibrio esecutivo - legislativo nel formulare le suddette osservazioni<sup>65</sup>. Vediamo, quindi, in cosa consistono le scelte già effettuate in base alla precedente normativa<sup>66</sup>.

La formulazione di osservazioni da indirizzare al Governo nell'ambito della fase ascendente del diritto comunitario, spetta al Consiglio in *Toscana anche su proposta della Giunta, sentite ove necessario anche le categorie interessate* (art. 2, comma 2, LR n. 37/1994) e in *Veneto* (art. 5, LR n. 30/1996). Nella Regione *Lazio*, l'eventuale presentazione di osservazioni del Consiglio avviene su impulso della Commissione competente (Commissione permanente per gli affari internazionali e comunitari) sulla base di previsioni contenute nel Regolamento interno (art. 14 ter).

Per la Regione *Sardegna*, invece, la formulazione di osservazioni al Governo spetta alla Giunta regionale *previo parere conforme del Consiglio* che può sentire, se necessario, le autonomie locali e le categorie interessate (art. 7, LR n. 20/1998).

In *Liguria*, la legge regionale rimanda ad un atto amministrativo, per la definizione delle procedure interne ai di dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni delle strutture regionali competenti per materia, sulle proposte di atti comunitari. La legge non fornisce ulteriori indicazioni.

L'assetto complessivo, dunque, è particolarmente interessante: è stato già detto, infatti, che sulla possibilità di inviare osservazioni al Governo da parte delle Regioni, la legge statale pre - vigente non specificava ulteriormente, e non distingueva i ruoli di esecutivo e legislativo come fa, invece, la legge attuale.

L'importanza della scelta fatta a favore del legislatore regionale dev'essere valutata in relazione al numero di leggi regionali che hanno provveduto sul punto. Infatti, pur trattandosi di un numero limitato, laddove le Regioni hanno provveduto a dare attuazione alla Legge 86/89, il peso assegnato al legislatore nell'ambito della fase ascendente del diritto comunitario è particolarmente significativo. Il ruolo del Consiglio sembrerebbe essere stato individuato, del resto, in corrispondenza al ruolo attribuito al legislatore a livello nazionale, al quale spetta la formulazione di osservazioni e l'adozione *di ogni opportuno atto di indirizzo al Governo*.

Sul punto, l'attuale legge di procedura, ancor più che quella passata, pone l'esigenza di effettuare una scelta<sup>67</sup>.

---

espressamente la partecipazione diretta della Regione, nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati di Consiglio e Commissione europea di cui alla Legge 131/2003 (art. 5), della quale riprende testualmente la disposizione, è la legge del Friuli - Venezia - Giulia (LR n. 10/2004).

<sup>65</sup> Il riferimento normativo che si rinviene all'interno delle leggi regionali di procedura citt. è, più precisamente, alla Legge n. 183/87, art. 9, nelle LL.RR. di Toscana, Liguria, Veneto, e alla Legge n. 128/98, art. 14, nella LR Sardegna. Le leggi citt. già prevedevano la possibilità, per le Regioni, di inviare osservazioni al Governo.

<sup>66</sup> Diversa, evidentemente, la questione dell'applicazione pratica data fino ad ora alle norme che qui si stanno illustrando. L'esistenza di strumenti normativi di questa portata è comunque da ritenere particolarmente interessante perché indicano come certe Regioni avessero già ben presente la portata del ruolo regionale desumibile in base alla Legge "La Pergola", e come avessero già operato determinate scelte con apposite norme di procedura, seguendo l'evoluzione legislativa del ruolo regionale.

<sup>67</sup> Come si può notare agevolmente dalla lettura delle due leggi in successione: dalla legge 86/89, nella sua ultima formulazione, fino all'attuale Legge 11/2005.

Legge n. 86/89

Art. 1 bis

Questa sembrerebbe spostarsi sui singoli ordinamenti regionali che, una volta attribuita la competenza alla Giunta o al Consiglio, però, non potranno prescindere dal prevedere le necessarie forme di raccordo tra legislativo ed esecutivo, a partire dagli obblighi informativi dell'uno nei confronti dell'altro, sia in fase ascendente che in fase discendente.

L'esigenza di coordinamento può essere soddisfatta soltanto se la questione si riconduce nell'ambito della più ampia costruzione (o ricostruzione) dei rapporti Giunta - Assemblea, all'interno della complessiva partecipazione regionale al processo decisionale comunitario di cui alla Legge 11/2005.

Riprendendo i modelli forniti dalle leggi regionali viste più sopra, ad esempio, ciò comporta che l'Assemblea<sup>68</sup>, nel formulare le osservazioni al Governo sulle proposte di atti comunitari, si attenga agli indirizzi che ha formulato nei confronti dell'esecutivo regionale in base alle norme di procedura.

Il nodo della questione, dunque, dovrebbe essere risolto a monte: le leggi regionali di procedura dovrebbero prevedere espressamente, in riferimento alla materia comunitaria, il *ruolo di indirizzo* spettante all'Assemblea nei confronti della Giunta, disciplinandolo in ogni suo aspetto a tal fine rilevante.

A parere di chi scrive è proprio l'assenza di una compiuta disciplina del potere di indirizzo dell'Assemblea in materia comunitaria, che crea l'esigenza di raccordo tra esecutivo e legislativo per l'invio di osservazioni al PDCM.

Molti tra i nuovi Statuti, come si è già visto, contengono apposite disposizioni sui rapporti Giunta - Assemblea in riferimento al processo decisionale comunitario. Di fondamentale importanza saranno, quindi, le norme regionali che disciplineranno le nuove procedure, in attuazione degli Statuti e nel rispetto della legge 11/2005, che dovranno individuare tempi e modi "utili" per l'intervento regionale, puntando ad una costruzione del rapporto Giunta - Assemblea fin dalla fase ascendente. E' evidente del

---

Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari.

(...)

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni

Legge 11/2005

Art. 3

Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea.

(...)

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 5

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.

(...)

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

<sup>68</sup> Questa è la scelta regionale prevalente, in base alle leggi regionali approvate finora.

resto, che se si assegna all'Assemblea il compito di inviare osservazioni al PdCM tramite la propria Conferenza, non si potrà rischiare di rappresentare posizioni differenti nelle sedi decisionali a cui partecipano assessori o presidenti di Regioni. E' nei componenti della Giunta, infatti, che si individuano coloro che partecipano alle suddette sedi decisionali, a partire dal nuovissimo Ciace (o meglio il comitato tecnico del Ciace<sup>69</sup>), alla Conferenza Stato - Regioni, fino alla composizione della delegazione nazionale in Consiglio e nei comitati e gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione di cui all'art. 5 della legge "La Loggia".

Ma, andando oltre i modelli legislativi esistenti, e gli interessanti spunti di riflessione che essi offrono in riferimento alle possibili soluzioni applicative della legge 11/2005, altrettanto interessanti risultano essere alcuni esempi del modo in cui la funzione di indirizzo e di controllo venga concretamente esercitata dal legislatore regionale in riferimento alle proposte di atti normativi comunitari.

Ci si chiede, in sostanza, se l'inserimento attivo nell'ambito della fase ascendente del diritto comunitario, corrisponda ad una reale esigenza regionale o, al contrario, se si stia trattando piuttosto di problemi posti, in modo del tutto astratto, esclusivamente a seguito della nuova legge statale di procedura.

A questo proposito, è sufficiente dare un'occhiata ai più recenti atti di natura politica votati (o di prossima votazione) presso le Assemblee, per ricavarne informazioni piuttosto significative.

Tra questi si possono individuare, ad esempio, RISOLUZIONI e MOZIONI aventi ad oggetto proposte normative comunitarie di particolare rilevanza nell'ambito delle materie di competenza regionale. Si tratta di esempi concreti di come effettivamente il legislatore regionale eserciti oggi la propria funzione di indirizzo in materia comunitaria, nell'ambito della fase ascendente e con riferimento ad alcune proposte normative di particolare interesse in ambito regionale.

Queste infatti, una volta approvate dal legislatore comunitario ed entrati in vigore i corrispondenti atti normativi, dovranno essere tempestivamente recepite o addirittura eseguite, dallo Stato come dalle Regioni, a seconda del proprio ambito di competenza.

Tra le proposte di atti normativi comunitari di maggiore interesse, poste più di recente all'attenzione del legislatore regionale, si segnalano:

⇒ **la Proposta di Direttiva Bolkestein.**

Sulla proposta di direttiva comunitaria il *Consiglio regionale della Valle d'Aosta* il 25 maggio 2005 ha votato la Risoluzione (oggetto n. 1340): *Iniziativa per il ritiro della Direttiva dell'Unione europea sulla competitività dei servizi nel mercato interno*; la Risoluzione è indirizzata al Governo italiano e al Parlamento europeo.

Inoltre, sulla stessa proposta, risultano inoltre essere stati presentati: in *Toscana*, la Mozione n. 831 del 2005 (presentata da un gruppo di consiglieri ma, alla data in cui si scrive, non ancora votata); in *Piemonte*, l'ordine del giorno n. 42/2005 (non è ancora stato approvato).

---

<sup>69</sup> Quando si trattano questioni di interesse anche regionale, il comitato tecnico del Ciace è integrato dagli assessori regionali competenti per materia ed è convocato presso la Conferenza Stato - Regioni (art. 2, comma 4, Legge 11/2005).

⇒ **la Riforma dei Fondi strutturali 2006 - 2013.**

In questo caso, l'intervento dei Consigli regionali è avvenuto a seguito di un impulso proveniente dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli<sup>70</sup> (nota del 15 marzo 2005) che illustrava le preoccupazioni per il futuro della politica regionale dell'Ue, in riferimento alla riforma dei fondi strutturali proposta dalla Commissione europea e in agenda per il Consiglio Ue del mese giugno. Hanno approvato atti di indirizzo su questo tema:

- il Consiglio regionale del *Trentino - Alto - Adige*, con Delibera n. 6/2005 *concernente le prospettive finanziarie dell'Unione europea nel periodo 2007 - 2013 in favore delle Regioni;*
- e
- il Consiglio regionale della *Toscana*, con la Risoluzione n. 58 del 1° febbraio 2005.

⇒ **la Riforma OCM (Organizzazione Comune di Mercato) dello zucchero.**

Sono intervenuti su questo tema:

- l'Assemblea legislativa dell'*Emilia - Romagna* con Risoluzione approvata il 5 luglio 2005, sulla predisposizione di un nuovo piano bieticolo - saccarifero nazionale per il prossimo negoziato comunitario. La Risoluzione è indirizzata alla Giunta regionale affinché questa solleciti il Governo per una difesa della posizione italiana in sede comunitaria.
- e
- l'*Abruzzo* con Risoluzione approvata dal Consiglio regionale il 7 giugno 2005, anch'essa indirizzata alla Giunta, perché insieme alle altre regioni coinvolte nella problematica del settore ricerchi un'*alleanza che, nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni, impegni il Governo nazionale ad un trattativa comune in sede di Unione europea (...)*

Si noti che sugli stessi argomenti, è recentemente intervenuta anche la Camera dei Deputati, che ha approvato la Risoluzione n. 6 - 00019<sup>71</sup>, presentata dalla Commissione XIV politiche dell'Unione europea, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2005 e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea.

---

<sup>70</sup> Molto interessante il ruolo svolto in questo caso dalla Conferenza, sollecitando l'iniziativa del legislatore regionale sulle singole proposte normative comunitarie, che possono avere ripercussioni, non semplicemente sugli interessi regionali, ma anche sull'esercizio della potestà legislativa regionale. Questo importante esempio, contribuisce a fornire una possibile soluzione al quesito che da più parti ci si pone, in ordine al ruolo che, dalla Legge 11/2005, deriverebbe alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli. A parere di chi scrive, la Conferenza può svolgere un ruolo attivo di fondamentale importanza: ad esempio, nel sollecitare, come si è visto, l'intervento del legislatore regionale in fase ascendente, preoccupandosi di indicare le proposte normative comunitarie di maggiore interesse (si vedano gli esempi citati nel testo) sulle quali formulare le osservazioni al Governo ed approvare gli opportuni atti di indirizzo alle Giunte; nel mantenere le fila delle relazioni interistituzionali, soprattutto nell'ambito della cooperazione interparlamentare; fino ad arrivare, per quanto riguarda il momento attuale, in cui molte regioni stanno già lavorando alle leggi di procedura regionali in materia comunitaria, a fornire suggerimenti o proporre soluzioni procedurali sotto forma di "modelli", di "schemi di contenuto minimo" che le leggi regionali sarebbe opportuno contenessero, tenendo conto delle nuove norme di procedura statali ma anche degli ulteriori elementi (le norme del Trattato CE, in primo luogo) rilevanti per la costruzione di soluzioni legislative il più possibile complete.

<sup>71</sup> La Risoluzione si può scaricare al sito della Camera nel fascicolo degli atti di indirizzo e di controllo.



Tra le altre, si mettono in evidenza due questioni di particolare interesse per le Regioni, di cui si è visto più sopra, sulle quali la Camera stessa formula indirizzi al Governo:

- ⇒ **SULLA DIRETTIVA BOLKESTEIN**, la Camera impegna il Governo: ... *a valutare con estrema attenzione la cosiddetta proposta di direttiva «Bolkestein», relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno (COM (2004) 2), con particolare riferimento al rischio che l'attuazione del principio del paese di origine, secondo cui i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro di origine, possa favorire fenomeni di dumping sociale, con evidente situazione di svantaggio per i paesi caratterizzati da più elevati livelli di protezione sociale; ad adoperarsi, altresì, per evitare che la medesima proposta di direttiva possa pregiudicare in qualsiasi misura la qualità e l'accesso ai servizi di interesse generale, con particolare riferimento alla sanità e ai servizi pubblici locali, che costituiscono uno dei caratteri essenziali del modello di società europeo.*
  
- ⇒ **SULLA RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI**, la Camera impegna il Governo: *ad adoperarsi affinché le priorità indicate nel secondo Memorandum sulle politiche di coesione predisposto dal Governo, a tutela delle regioni che attualmente accedono alle risorse dei fondi strutturali, trovino riscontro nel nuovo regolamento recante la disciplina generale dei medesimi fondi per il periodo 2007-2013; ad assicurare, in tale prospettiva, che sia adottato, ai fini dell'individuazione delle regioni in ritardo di sviluppo, un insieme più articolato di indicatori, relativi in particolare alla situazione occupazionale, che possano rappresentare in modo adeguato le condizioni economiche e sociali che caratterizzano le diverse aree dell'Unione; ad adoperarsi, in particolare, affinché la nuova disciplina dei fondi strutturali contempli misure appropriate volte ad assicurare il riconoscimento delle esigenze di territori caratterizzati da situazioni di svantaggio naturale, quali le zone di montagna e le isole, nonché delle aree colpite dalla crisi del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.*

La Risoluzione, in quanto atto di indirizzo nei confronti del Governo, dev'essere considerata alla luce della disciplina di procedura contenuta nella legge 11/2005. Riferendosi espressamente alle ragioni del ritardo nell'esame della programmazione legislativa europea da parte del Parlamento, la Risoluzione stessa ricorda l'importanza della tempestività nella trasmissione dei documenti di programmazione comunitari da parte del Governo, così come previsto dalla legge 11/2005.

Inoltre, con particolare riferimento a quanto di interesse per le Assemblee legislative regionali, nella propria Risoluzione la Camera si riferisce alla *previsione, più volte proposta dalla stessa Camera nelle sedi di cooperazione interparlamentare, di un esame contestuale degli strumenti di programmazione europei da parte di tutti i Parlamenti nazionali, anche coinvolgendo i rappresentanti delle assemblee legislative regionali, che consentirebbe ai medesimi [Stati] di concorrere più efficacemente alla definizione delle linee di intervento da perseguire in sede europea*<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> La questione risulta particolarmente interessante, se si considera che il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali europee nell'ambito dei lavori della Cosac, continua ad essere esclusa. Nel frattempo, in attesa di una concreta iniziativa parlamentare, sarebbe opportuno comunque tenere in considerazione anche questo aspetto nell'ambito delle norme di procedura regionali, inserendo un'apposita norma dedicata all'esame della programmazione legislativa annuale della Commissione europea, sul modello dell'esame che già si svolge presso la Camera ed il Senato, e finalizzata alla formulazione degli indirizzi per le materie di competenza regionale.

Tornando al livello regionale e concludendo sulla fase ascendente, un altro aspetto fondamentale riguarda il rapporto Giunta - Consiglio in riferimento alle attività regionali - e spettanti, perciò, all'esecutivo - svolte nelle diverse sedi decisionali.

Anche in questo caso, pur essendo diverso e più complesso il sistema attualmente disegnato dalla legge 11/2005, le leggi regionali di procedura ci forniscono un modello utile dei rapporti tra legislativo ed esecutivo, anche in riferimento alla partecipazione regionale alla fase ascendente prevista nell'ambito della Legge 86/89.

Indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale si trovano nella Legge dell'*Emilia - Romagna* (art. 2, LR n. 6/2004) ed hanno ad oggetto la partecipazione regionale alla fase ascendente che fa capo al Presidente della Giunta regionale. Lo stesso Presidente, che *assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione (...) alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari*, riferisce dell'attività svolta nell'ambito della fase ascendente. La legge non si specifica ulteriormente, però, in merito allo strumento, ai tempi, ai contenuti specifici dell'informativa del Presidente al Consiglio. Da notare, tuttavia, che lo Statuto, successivamente entrato in vigore, ha rimandato alla legge regionale per l'individuazione delle forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa in riferimento alla fase ascendente, oltre alla determinazione delle modalità di informazione preventiva e successiva. Coerentemente con lo Statuto, dunque, tale aspetto dovrebbe essere disciplinato all'interno di una legge regionale che modifichi o integri la LR n. 6/2004.

Per quanto riguarda la regione *Sardegna*, è la sessione comunitaria della Giunta, convocata almeno ogni sei mesi, che definisce preventivamente gli orientamenti dell'esecutivo regionale, sia per la partecipazione alla fase ascendente che discendente del diritto comunitario. Di tali orientamenti, la Legge regionale prevede che siano *immediatamente portati a conoscenza del Consiglio regionale, che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e di controllo* (art. 3, LR 20/98). Sempre in riferimento alla fase ascendente, inoltre, prima della sessione comunitaria della Conferenza Stato - Regioni, al Consiglio è assegnato il compito di esprimere il proprio parere *sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione degli atti comunitari riguardanti le competenze regionali*. Sul punto, la legge riprende testualmente la lettera dell'art. 10 della Legge 86/89<sup>73</sup> e, assegnando un ruolo al legislatore regionale nell'ambito della fase ascendente, prima dello svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza, ne rafforza ulteriormente la funzione di indirizzo.

Con riferimento alla Regione *Toscana*, la funzione di indirizzo spettante al Consiglio è espressamente prevista all'interno del titolo II della LR n. 37/94, intitolato alla *Partecipazione regionale alla elaborazione delle norme comunitarie*, dove un apposito articolo (art. 2) è interamente dedicato all'individuazione delle *competenze del Consiglio regionale*<sup>74</sup>. A ciò si aggiunga che anche nel contesto della disciplina dei *Rapporti Consiglio - Giunta regionale* (art. 10), la legge fa espresso riferimento al generale potere di indirizzo spettante al Consiglio nei confronti della Giunta riferendolo, in modo ampio, alla materia comunitaria: *il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia comunitaria attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta stessa*.

---

<sup>73</sup> Legge 86/89, art. 10, comma 2: *La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali*. La Legge 11/05, sul punto, non è stata modificata (vd. art. 17, comma 2, lett. a).

<sup>74</sup> Alla funzione di indirizzo del Consiglio, di cui all'art. 3, corrisponde l'obbligo della Giunta di relazionare annualmente sulla partecipazione regionale al processo comunitario (su cui ci si soffermerà più avanti).

Per la *Provincia autonoma di Trento*, una recente modifica del Regolamento interno del Consiglio (art. 147 bis - *Informazione in materia comunitaria*)<sup>75</sup>, individua in capo al Presidente della Provincia l'obbligo di informare il Consiglio fin dalla fase ascendente, sia in riferimento al procedimento decisionale che si svolge in ambito nazionale che in riferimento al procedimento decisionale che si svolge direttamente nell'ambito delle istituzioni comunitarie, laddove vi sia una partecipazione della Provincia. Ad un'intesa tra i due Presidenti, di Giunta e Consiglio, è rinviata la definizione di *contenuti, modalità e periodicità* delle suddette informazioni.

## 2.2. Fase discendente.

Prima di prendere in considerazione i singoli aspetti della fase discendente attualmente disciplinati nelle norme regionali di procedura, vediamo quali sono, in sintesi, le principali indicazioni sulle caratteristiche del recepimento delle direttive e sull'attuazione degli obblighi comunitari da parte delle Regioni, immediatamente ricavabili dalla lettura della Legge 11/2005.

- 1) Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie (art. 8, comma 1);
- 2) le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza, verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea e dalle Comunità europee e comunicano i risultati al PdCM con riguardo alle misure da intraprendere (art. 8, comma 3);
- 3) i provvedimenti regionali che danno attuazione alle direttive, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme al PdCM (art. 16, comma 2);
- 4) non oltre il 25 gennaio di ogni anno, l'elenco degli atti normativi regionali di attuazione delle direttive, adottati nelle materie di competenza regionale, è predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è trasmesso al PdCM. Perciò, le Regioni e le Province autonome devono comunicare anche alla Conferenza dei Presidenti i propri provvedimenti di attuazione. Tale comunicazione da parte della Conferenza, può essere fatta *anche*, ma non solo, con riferimento a eventuali *leggi annuali di recepimento* (art. 8, comma 5, lett. e);
- 5) per l'immediata attuazione delle direttive, nelle materie di competenza concorrente, i principi fondamentali non derogabili si trovano nella legge comunitaria annuale (art. 16, comma 1).

Passiamo ora alle leggi regionali di procedura, in cui la fase discendente (ad eccezione del Friuli - Venezia - Giulia) viene disciplinata tenendo conto del ruolo regionale di cui alla Legge "La Pergola".

Tra queste, le leggi regionali più complete presentano una disciplina particolareggiata che differenzia la tipologia di atto regionale con cui si provvede all'attuazione degli specifici atti comunitari richiamati, preoccupandosi in generale della tempestività

---

<sup>75</sup> Regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 3/1991, modificato con Delibera 8 ottobre 2004, n. 15. Unitamente all'art. 147 bis, la modifica citata ha introdotto anche l'art. 150 bis, che prevede la possibilità di istituire la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea.

dell'attuazione laddove sia previsto un termine dalla stessa normativa comunitaria (vd. Direttive).

La LR *Toscana* (art. 4 e ss., LR n. 37/1994), ad esempio, dedica un intero titolo (il III) all'*attuazione regionale di atti comunitari*, distinguendo tra l'attuazione legislativa degli atti non direttamente applicabili (art. 5), l'attuazione con atti amministrativi di regolamenti e di atti comunitari immediatamente applicabili (art. 7), e l'attuazione delle direttive con regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, nel caso di materie non disciplinate dalla legge o non coperte da riserva di legge (art. 8). Non è prevista, invece, la legge comunitaria regionale.

Disposizioni non dissimili sono previste nella Legge della Regione *Sardegna* (art. 9, 10 e 11 LR n. 20/98) che, analogamente alla scelta toscana, non prevede lo strumento periodico della legge comunitaria regionale ma, sull'attuazione legislativa delle direttive o di altri atti normativi comunitari prevede che il progetto di legge venga presentato almeno sei mesi prima della scadenza del termine eventualmente previsto nell'atto stesso. La legge distingue poi tra l'attuazione in via legislativa e l'attuazione in via amministrativa e prevede in capo al Consiglio l'approvazione dei regolamenti (predisposti tempestivamente dalla Giunta) e l'adozione degli atti amministrativi in capo alla Giunta. Sui suddetti atti amministrativi, peraltro, le Commissioni consiliari esprimono parere entro 30 giorni dalla trasmissione; decorso tale termine gli atti amministrativi sono comunque approvati dalla Giunta. Non è prevista una legge comunitaria regionale.

Per l'attuazione con legge delle direttive (ai sensi dell'art. 9, Legge 86/89), la legge di procedura della Liguria stabilisce che la Giunta presenti il progetto di legge al Consiglio entro il termine di tre mesi dalla scadenza fissata dalla direttiva stessa (art. 4, comma 2, LR n. 44/1995), passando poi a disciplinare l'attuazione in via regolamentare e amministrativa degli atti comunitari in riferimento all'art. 11 della Legge 183/1987 (ora abrogato dalla Legge 11/2005). Infine, l'approvazione dei regolamenti attuativi di norme comunitarie spetta al Consiglio su proposta della Giunta che li predispone *tempestivamente* (art. 4, comma 3). Anche in questo caso non si prevede una legge comunitaria regionale.

Per la legge regionale dell'*Emilia - Romagna* l'adeguamento dell'ordinamento agli obblighi comunitari avviene tramite lo strumento della legge comunitaria regionale<sup>76</sup> che dev'essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Secondo quanto prevede la LR n. 6/2004 (art. 3, comma 2), essa provvede al recepimento degli atti normativi comunitari e, in particolare delle direttive (lett. a), all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e degli atti amministrativi della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione (lett. b), alle abrogazioni o modifiche della legislazione regionale necessarie per l'attuazione dei suddetti atti normativi, amministrativi, giurisdizionali (lett. c), all'autorizzazione della Giunta all'attuazione in via amministrativa di determinati atti normativi comunitari, indicando criteri e principi direttivi (lett. d), dettando anche le disposizioni necessarie per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea (lett. e).

La legge comunitaria regionale è lo strumento attorno al quale ruota l'attuazione del diritto comunitario anche per il *Friuli - Venezia - Giulia*, secondo quanto previsto dalla LR n. 10/2004. Questa stabilisce, secondo il modello della legge di procedura statale e

---

<sup>76</sup> Ad oggi, peraltro, il progetto di legge comunitaria regionale non è ancora stato presentato. Si ricorda che ai sensi della LR n. 6/2004, la Giunta dovrebbe presentarlo entro il 1° luglio di ogni anno.

in modo del tutto innovativo rispetto alle altre leggi regionali sulla procedura, i tempi di presentazione del PdL da parte della Giunta (entro il 31 marzo di ogni anno), i contenuti della Relazione al PdL e i contenuti della Legge, con disposizioni specifiche sull'attuazione delle direttive in via regolamentare (art. 5) che può essere autorizzata dalla legge comunitaria, sugli adeguamenti tecnici in via amministrativa (art. 6), sulle misure urgenti (art. 8). Per i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria si rimanda al Regolamento interno del Consiglio.

Quanto al contenuto della legge comunitaria, esso è individuato in modo dettagliato (art. 4), prevedendo in ordine alle modifiche o abrogazioni di disposizioni di legge contrastanti con gli obblighi comunitari, e all'attuazione o applicazione di norme e atti comunitari che comportino vincoli di attuazione per la Repubblica italiana, all'autorizzazione alla Giunta per l'attuazione delle direttive in via regolamentare per le materie non coperte da riserva assoluta di legge, alle disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa. In allegato alla legge comunitaria è previsto: a) *l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio ... e delle direttive che non necessitano di attuazione in quanto l'ordinamento risulta già conforme; b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare; c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.*

Ad oggi, il primo esempio di legge comunitaria regionale si individua proprio nella legge adottata dal Friuli - Venezia - Giulia in applicazione della citata legge regionale di procedura. La LR n. 11/2005<sup>77</sup> (Legge comunitaria 2004), dà attuazione a tre direttive e, per due di esse, rimanda ai regolamenti di attuazione indicando tempi e criteri dell'attuazione a cui gli stessi regolamenti si devono attenere, così come prescrive la procedura regionale<sup>78</sup>.

Per quanto riguarda le altre Regioni, l'adeguamento agli obblighi comunitari con legge comunitaria regionale dipenderà anche dall'attuazione che si vorrà dare ai nuovi Statuti. Ad esempio, lo Statuto della Regione *Lazio* contiene disposizioni particolareggiate, all'art. 11, proprio sulla legge comunitaria regionale; così anche lo Statuto del *Piemonte*, all'art. 45; per le altre Regioni, come si è visto più sopra, il riferimento ad un periodico recepimento delle direttive con legge, legittimerebbe l'attesa di una legge comunitaria regionale (Toscana, Emilia - Romagna).

Per quanto riguarda la *Provincia di Trento*, la LP n. 7/1979 prevede la possibilità di disporre il periodico adeguamento della legislazione provinciale all'ordinamento comunitario, nell'ambito della più ampia legge annuale di adeguamento. Il progetto di legge può essere presentato dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. Il contenuto della legge è individuato all'art. 26, comma 3, della legge provinciale e comprende *il recepimento di norme dell'ordinamento comunitario o l'adeguamento allo stesso della vigente legislazione provinciale*. Fino ad oggi, peraltro, lo strumento della legge

---

<sup>77</sup> LR FVG 6 maggio 2005, n. 11 - *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli - Venezia - Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)*. BUR FVG 11 maggio 2005, n. 19. Per completezza d'informazione, le tre Direttive a cui si dà attuazione sono: *Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.*

<sup>78</sup> Con ricorso n. 70 depositato il 14 luglio 2005, il PdCM ha impugnato la LR FVG n. 11/2005 dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1, 2, lett. s) e r) e 5 della Costituzione, nonché dell'art. 16, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e degli articoli 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963.

*annuale di adeguamento* risulta non essere stato utilizzato, mentre l'adeguamento provinciale ad obblighi comunitari risulta essere avvenuto, piuttosto, con l'utilizzo di leggi finanziarie o di leggi di settore<sup>79</sup>.

Infine, nelle leggi regionali di procedura, si trovano norme sull'attuazione delle politiche comunitarie, riguardanti l'adozione degli atti regionali di attuazione dei programmi comunitari e/o di utilizzo dei fondi nell'ambito della programmazione regionale. A questi aspetti è dedicata buona parte della Legge di procedura del Veneto (LR n. 30/96), oltre all'art. 6 della Legge della Toscana (LR n. 37/94), l'art. 11 della Legge della Sardegna (LR n. 20/98), art. 6, Legge della Liguria (LR n. 44/95), art. 3 Legge Emilia - Romagna (LR n. 6/2004).

Altre questioni fondamentali riguardanti la fase discendente, ruotano intorno alla previsione di strumenti inerenti il rapporto Giunta - Consiglio, da individuare, in particolare, con riferimento all'obbligo di presentazione delle Relazioni periodiche da parte della Giunta al Consiglio, alle sessioni comunitarie di Giunta e/o Consiglio, alla verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e agli specifici contenuti delle suddette Relazioni periodiche da esaminare in relazione a quella che, al livello statale, il Governo presenta al Parlamento, dapprima già in base alla Legge 86/89, art. 7, e poi con modalità più articolate, in base alla legge 11/2005<sup>80</sup>.

Presentano Relazioni annuali o periodiche al Consiglio<sup>81</sup>, in base alle rispettive leggi regionali di procedura, le Giunte di Toscana (art. 3, LR n. 37/1994), Liguria (art. 2, LR n. 44/1995); Friuli - Venezia - Giulia (art. 7, LR n. 10/2004) dove è previsto che l'Assessore per le relazioni internazionali presenti alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della legge comunitaria regionale entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nel caso della *Toscana* la Relazione annuale è presentata dalla Giunta unitamente al PRS (Piano Regionale di Sviluppo) ed il Consiglio, con risoluzione, adotta valutazioni in merito, unitamente all'approvazione del PRS. La Relazione annuale riferisce, tra l'altro, *i contenuti della partecipazione della Regione Toscana alla Conferenza Stato - Regioni*

---

<sup>79</sup> Sul punto vd. la scheda relativa alla Provincia di Trento, in Allegato.

<sup>80</sup> Tra gli attuali contenuti della Relazione annuale al Parlamento si possono individuare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione italiana al processo normativo comunitario, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, oltre all'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, i pareri, le osservazioni, gli atti di indirizzo pervenuti dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo decisionale, dalle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, alla Conferenza Stato - Regioni, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli (art. 15, Legge 11/2005).

<sup>81</sup> Pur non avendo ad oggetto la partecipazione regionale alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario, presenta una relazione annuale al Consiglio la Giunta del Trentino - Alto - Adige, in riferimento all'attività svolta e al programma previsto per l'anno successivo di cui alla LR n. 10/1988 (Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea). Analogamente si segnala la Relazione annuale della Giunta della *Basilicata*, presentata entro il 30 giugno di ogni anno in occasione della sessione comunitaria del Consiglio, e avente ad oggetto *lo stato di avanzamento dei singoli programmi comunitari in corso di attuazione, nonché l'indicazione delle iniziative che l'esecutivo intende intraprendere nel corso dell'esercizio finanziario in tema di politiche comunitarie* (art. 10, comma 2, LR n. 30/1997). In tale occasione, la Delibera del Consiglio regionale costituisce atto di indirizzo per la Giunta in tema di attivazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie (art. 10, comma 4, LR n. 30/1997). Anche in *Veneto*, la relazione annuale della Giunta al Consiglio ha ad oggetto l'attuazione degli interventi comunitari e, più precisamente: *gli interventi assunti, le integrazioni adottate e lo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario* (art. 6, comma 4, LR n. 30/1996).

*e al Comitato delle Regioni, le valutazioni della Giunta regionale sulle diverse politiche comunitarie o su atti normativi riguardanti le stesse materie, lo stato organico e dettagliato dell'attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale, la verifica della conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie, nonché le eventuali proposte di misure normative e/o amministrative.* (art. 3, comma 1, LR n. 37/1994).

La Legge della Regione *Liguria*, invece prevede una Relazione della Giunta al Consiglio, da presentare a seguito di ogni sessione comunitaria della Giunta ed il contenuto della Relazione comprende, oltre ai risultati della sessione comunitaria, gli elementi sostanziali della partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario, i contenuti e le determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni (in sessione comunitaria, ai sensi dell'art. 10 della Legge 86/89) e i lavori del Comitato delle Regioni (art. 2, comma 2, LR n. 44/1995).

In *Emilia - Romagna* la legge stabilisce che una Relazione (annuale) riferita allo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale accompagni la legge comunitaria regionale nella trasmissione al Governo della legge stessa; mentre, pur senza fornire ulteriori indicazioni in merito, la legge stabilisce che il Presidente della Regione riferisca al Consiglio delle iniziative e dei compiti svolti nell'ambito della partecipazione regionale alla formazione del diritto comunitario (art. 2 e 3, LR n. 6/2004).

Sessioni comunitarie della Giunta sono previste nelle Leggi di procedura della *Toscana*, con funzione di verifica ex post, almeno ogni sei mesi, dello stato di avanzamento e dei risultati degli interventi regionali di interesse comunitario e dei risultati conseguiti; della *Sardegna*, con finalità preventiva di elaborazione generale degli orientamenti regionali, da portare *immediatamente* a conoscenza del Consiglio che viene messo così in condizione di esercitare la propria funzione di indirizzo e di controllo (vd. più sopra, a proposito dei rapporti Giunta - Consiglio in riferimento alla fase ascendente); *Liguria*, dove la convocazione è prevista almeno ogni sei mesi ed è finalizzata alla verifica di conformità della *legislazione* regionale alla normativa comunitaria e alla conseguente predisposizione di adeguamenti legislativi da proporre al Consiglio regionale (art. 3, LR 44/95). A queste Regioni si aggiunge *l'Abruzzo*, dove la sessione comunitaria del Consiglio è prevista dall'art. 30, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio, così come modificato con Delibera C.R. del 22 luglio 2003 ed è dedicata alla *trattazione esclusiva delle problematiche relative ai rapporti con l'Unione europea, al raccordo delle rispettive legislazioni, alle direttive e ai programmi comunitari ed agli accordi internazionali*<sup>82</sup>. Apposita sessione del Consiglio, per l'approvazione della legge comunitaria regionale, è prevista anche in *Piemonte* (art. 42, comma 2, dello Statuto).

Per quanto riguarda la conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, si tratta di una verifica effettuata periodicamente dallo Stato già in base alla Legge "La Pergola" (art. 2), di cui il Ministro competente rendeva conto nell'ambito della Relazione al Disegno di Legge comunitaria annuale. La Legge 11/2005 richiede ora alle Regioni, per le materie di propria competenza e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la stessa verifica, i cui risultati, con riguardo alle misure da intraprendere, devono essere trasmessi al PdCM (art. 8, comma 3, Legge 11/05)<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Vd. in Allegato, la Scheda - Regioni.

<sup>83</sup> *Nelle materie di loro competenza le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.*

Anche a questo proposito, troviamo diversi spunti nelle leggi regionali attualmente vigenti, dove sono già in vigore previsioni analoghe, anche se non sempre in linea, perché ad esso antecedenti, con l'attuale obbligo derivante dalla Legge 11/2005.

In *Toscana*, la legge di procedura prevede che della verifica di conformità eseguita dalla Giunta, in riferimento alla legislazione regionale, si dia conto al Consiglio nell'ambito della Relazione annuale, che comprende le *eventuali proposte di misure normative e/o amministrative* (art. 3, lett. d, LR n. 37/1994); analoga previsione si ritrova nella legge di procedura della *Liguria*, dove la verifica di conformità che viene effettuata dalla Giunta sulla legislazione regionale è oggetto della Relazione al Consiglio, accompagnata dalla predisposizione degli eventuali adeguamenti da proporre al Consiglio stesso (art. 3, LR n. 44/1995); per *l'Emilia - Romagna* lo *stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale* è oggetto di apposita Relazione che accompagna il testo della legge comunitaria regionale, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno e da trasmettere al Governo (art. 3, LR n. 6/2004); per il *Friuli - Venezia - Giulia* la verifica di conformità è effettuata dalla Giunta che riferisce sul punto, annualmente, nell'ambito della relazione al disegno di legge comunitaria (art. 3, comma 3, LR n. 10/2004).

Per concludere sui contenuti principali delle norme di procedura, abbiamo già visto come queste prevedano importanti obblighi di informazione della Giunta al Consiglio, che hanno ad oggetto i momenti fondamentali della partecipazione regionale al processo normativo comunitario.

In alcuni casi, tra le informazioni da fornire, le leggi regionali comprendono anche quelle inerenti la partecipazione regionale alla sessione comunitaria della Conferenza Stato - Regioni o quelle inerenti i lavori del Comitato delle Regioni.

Per quanto riguarda la Legge 11/2005, invece, rispetto alla Legge 86/89, essa stabilisce nuovi obblighi informativi in capo al PdCM, nei confronti del Parlamento e delle Regioni - sia Giunte che Consigli per il tramite delle rispettive Conferenze - che rappresentano un presupposto indispensabile per il puntuale e completo esercizio delle competenze regionali, sia nell'ambito della formazione che dell'attuazione del diritto comunitario. Tra queste informazioni, alcune riguardano attività comunitarie che fanno capo allo Stato, e che sono trasmesse esclusivamente tra esecutivi.

A completamento degli obblighi informativi già fissati a livello statale, si renderebbe perciò opportuna la previsione di obblighi informativi ulteriori a livello regionale, della Giunta verso il Consiglio, in parte complementari o integrativi rispetto agli obblighi informativi statali, in parte ad essi corrispondenti, tenendo conto che:

- 1) in riferimento alle informazioni di provenienza statale di cui alla Legge 11/2005, la Giunta, a differenza del Consiglio (per il tramite della Conferenza dei Presidenti e per le materie di competenza regionale) dispone anche dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio UE trasmesse dal PdCM e, entro 15 giorni dal loro svolgimento, degli esiti delle riunioni di Consiglio UE e Consiglio europeo (art. 5, commi 10 e 11);
- 2) in riferimento alle attività regionali nell'ambito del processo decisionale comunitario, l'informazione da Giunta a Consiglio può avere ad oggetto l'attività svolta nell'ambito delle delegazioni del Governo (art. 5, comma 1, legge 131/2003), nell'ambito del CIACE e soprattutto del suo Comitato tecnico, dove partecipano gli assessori regionali competenti per materia, nella partecipazione ai tavoli tecnici, in sede di Conferenza Stato - Regioni in sessione comunitaria, nell'ambito della



funzione consultiva ad essa assegnata dalla Legge 11/2005; si dovrebbe inoltre tener conto, ai fini delle informazioni da Giunta a Consiglio, della possibile richiesta di convocazione della Conferenza ai fini del raggiungimento dell'Intesa e della richiesta regionale di apporre la riserva di esame, della possibile richiesta della Conferenza di impugnazione di atti normativi comunitari ritenuti illegittimi che, se assunta dalla Conferenza a maggioranza assoluta delle Regioni e Province autonome, obbliga il Governo a presentare il ricorso<sup>84</sup>.

Un ultimo aspetto specifico su cui ci si sofferma, per l'importanza che riveste per il funzionamento complessivo del sistema, riguarda, in riferimento ai Consigli, l'assegnazione della competenza in materia comunitaria in capo ad un'apposita commissione.

Quale importanza e quale ruolo rivestiranno, queste commissioni, in base alla Legge 11/2005?

La Commissione competente in materia comunitaria, ad esempio, potrà ricevere la documentazione in arrivo dal PdCM tramite la Conferenza dei Presidenti dei Consigli, sia in fase ascendente che discendente, elaborare le osservazioni che l'Assemblea invierà al PdCM sempre tramite la Conferenza (nel caso la scelta ricada sull'Assemblea), esaminare il progetto di legge comunitaria, rendere i pareri sulla conformità al diritto comunitario di progetti di legge e di altri atti regionali, ricevere le comunicazioni della Giunta sulle tematiche comunitarie e sulla partecipazione regionale al processo decisionale comunitario.

Proprio in riferimento a questi aspetti, risulta particolarmente interessante vedere quali siano le competenze e le funzioni già assegnate alle attuali Commissioni consiliari, sia nelle Regioni dove sono state istituite apposite Commissioni, ma anche presso quelle Assemblee legislative che hanno posto la competenza in capo alle Commissioni Affari istituzionali, in alcuni casi già tenendo conto della Legge 11/2005<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Oltre a tutte quelle informazioni che hanno ad oggetto decisioni prese in ambito regionale: dalla richiesta di impugnazione di atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, fatta al Governo ai sensi della Legge "La Loggia" e riconducibile all'art. 230, 2° comma, TCE; alla decisione di impugnazione di atti comunitari che interessano direttamente e individualmente la Regione, ai sensi dell'art. 230, 4° comma, TCE; alle informazioni sulle eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea, ex art. 226 TCE, nei confronti dell'Italia, per atti della Regione che si ritengono in contrasto con gli obblighi derivanti dal Trattato (ecc.). Si tratta di informazioni di cui i Consigli dovrebbero poter disporre per esercitare appieno il proprio ruolo.

<sup>85</sup> Ci si sofferma sugli aspetti di maggiore interesse perché legati già al nuovo ruolo regionale nell'ambito del processo decisionale comunitario. Le Commissioni consiliari competenti in materia comunitaria, o l'assegnazione di questa competenza alle Commissioni affari istituzionali, si trovano comunque ormai presso molti Consigli regionali. Tra questi: l'Emilia - Romagna non ha istituito un'apposita Commissione consiliare, ma ha assegnato la competenza in materia di rapporti con l'Unione europea ai fini della formazione e attuazione del diritto comunitario alla I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali. In Umbria, per il momento, non è stata istituita una Commissione per gli affari comunitari, ma l'art. 53 dello Statuto assegna alle Commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio, la verifica dello stato di attuazione degli atti dell'Unione europea. In Abruzzo, con Delibera C.R. 22 luglio 2003, n. 104/4, che ha modificato l'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio, è stata istituita la VI Commissione permanente per le politiche europee e internazionali e per i programmi della Commissione europea competente, tra l'altro, per il recepimento della produzione legislativa comunitaria. Nelle Marche, la VI Commissione consiliare permanente, è competente in materia di Politiche comunitarie, Cooperazione allo Sviluppo e solidarietà internazionale. Anche in Calabria è stata istituita la Commissione competente (Commissione politiche comunitarie e relazioni esterne di cui alla LR n. 45/2002), poi denominata Commissione Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero. In Piemonte la I Commissione permanente, ha competenza anche in materia di politiche comunitarie (art. 21 del Regolamento interno del Consiglio); così anche in Campania, dove la I Commissione permanente ha competenza per i rapporti con la CEE (art. 17 del Regolamento interno); in Valle d'Aosta, la I Commissione Istituzioni e Autonomia ha, tra le

Nella Regione *Sardegna*, ciascuna Commissione ha l'obbligo di richiedere il parere della *Commissione politiche comunitarie* per tutti quei progetti di legge che sollevino *questioni di conformità con gli obblighi comunitari*. A ciò si aggiunge la nomina di un proprio relatore al Consiglio, da parte della Commissione stessa, per ogni progetto di legge su cui la stessa Commissione abbia espresso un parere (art. 45 *Pareri interni* del Regolamento interno del Consiglio). Inoltre, come si è visto più sopra, la legge di procedura prevede il parere della Commissioni consiliari anche sugli atti amministrativi della Giunta adottati in attuazione di atti normativi comunitari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione.

In *Veneto*, con Deliberazione n. 50/2005 del Consiglio regionale è stata istituita la Commissione speciale per i rapporti comunitari. Tra i compiti assegnati dalla Delibera istitutiva, la Commissione esprime parere alle commissioni competenti per materia sui progetti di legge e di regolamento attuativi del diritto comunitario. Inoltre, allineando le competenze della Commissione alle nuove norme di procedura statali in materia comunitaria, in seduta congiunta con la Commissione consiliare competente per materia, essa *formula ... il richiesto parere sui progetti e sugli atti dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge 4 febbraio 2005, n. 11*.

In *Toscana*, già nelle due legislature precedenti (Delibera n. 143 del 7 giugno 2000), era stata istituita la Commissione speciale sui rapporti con l'Unione europea e sulle attività internazionali della Regione con competenza nella: *cura dei rapporti con l'Ue, anche in collaborazione con le Commissioni permanenti, informazione e documentazione sugli atti dell'Ue, proposte al Consiglio per atti di indirizzo e programmazione concernenti l'attuazione e la promozione delle politiche comunitarie, promozione della partecipazione dei cittadini e delle istituzioni al processo di integrazione europea*.<sup>86</sup>

In *Liguria*, durante la scorsa legislatura era stata istituita la Commissione speciale di studio sugli affari comunitari, alla quale era stato assegnato il compito di *formulare proposte al Consiglio regionale in materia di rapporti tra la normativa regionale e quella comunitaria nonché di verificare lo stato di attuazione dei programmi comunitari in Liguria* (Delibera C.R. 35/2000). Con riferimento alla presente legislatura, la proposta di istituzione della nuova Commissione è all'attenzione della competente commissione consiliare<sup>87</sup>.

---

materie di propria competenza, i rapporti internazionali, con l'Unione europea e relazioni interregionali (Regolamento interno del Consiglio, Tabella ex art. 19, così come modificata dalla Delibera C.R. 1430/XII del 28 luglio 2005); in Sicilia l'art. 39 bis del Regolamento interno dell'Assemblea prevede l'istituzione da parte dell'Assemblea all'inizio della legislatura, della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento della legislazione regionale con la normativa comunitaria; nella Provincia Autonoma di Bolzano, la I Commissione legislativa è competente, fra l'altro, per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE concernenti le competenze della Provincia, limitatamente alle competenze della commissione legislativa (n. 17 dell'Allegato I al Regolamento interno).

<sup>86</sup> Vd, Scheda Regioni, in Allegato. Si prevede l'istituzione della Commissione anche nella presente legislatura.

<sup>87</sup> Il testo esaminato ed approvato dalla I Commissione nella seduta del 6 luglio 2005, prevede, tra le altre, le seguenti funzioni della nuova Commissione speciale per gli affari europei ed internazionali:

(...)

e) verifica dell'efficacia della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (...) e formulazione di proposte agli organi regionali per l'elaborazione e l'attuazione della normativa comunitaria di interesse regionale, per l'adeguamento della legislazione regionale alla normativa comunitaria, per il recepimento delle direttive comunitarie e per la gestione delle politiche comunitarie;

f) espletamento delle funzioni connesse all'applicazione della legge 11/2005 (...) ai fini dello svolgimento dell'attività informativa e dell'espressione di osservazioni, con particolare riferimento alla partecipazione

In *Friuli - Venezia - Giulia* la V Commissione permanente *Affari istituzionali e statutarî, elezione del consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni*, esamina il progetto di legge comunitaria regionale ed esprime parere sulle deliberazioni della Giunta che riguardano i programmi comunitari; inoltre, esprime parere vincolante sui regolamenti di delegificazione adottati in attuazione di direttive (nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge e su autorizzazione contenuta nella legge comunitaria regionale, ex art. 5, comma 3, LR n. 10/2004), entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta (decorso il termine l'atto è adottato a prescindere dal parere); alla stessa Commissione l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e le autonomie locali presenta la relazione sullo stato di attuazione della legge comunitaria regionale annuale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (art. 7, LR n. 10/2004).

Per la Regione *Lazio*, l'art. 14 ter del Regolamento interno del Consiglio ha ad oggetto le competenze della Commissione permanente per gli affari internazionali e comunitari (vd. anche Delibera C.R. n. 1 del 9 giugno 2005). Si tratta di competenze molto importanti, di seguito riportate testualmente: *1. La Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali. 2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge comunitaria della Giunta, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento. 3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa comunitaria ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché dare impulso all'eventuale presentazione delle osservazioni del Consiglio nell'ambito della partecipazione della Regione, ai sensi della vigente normativa, alla fase ascendente della formazione della normativa europea (...).*

Anche la *Provincia autonoma di Trento* ha recentemente istituito la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (Delibera C.P. n. 7 del 13 luglio 2005), in attuazione dell'art. 150 bis del Regolamento interno del Consiglio. Si tratta di una Commissione permanente, non legislativa, con compiti di studio, di ricerca e di proposta per la partecipazione della provincia alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'attuazione di programmi e azioni di interesse comunitario e l'attivazione e attuazione di progetti. Su richiesta del Presidente del Consiglio, la Commissione esprime parere su un progetto di legge o un affare assegnato ad una Commissione permanente. Elabora ogni anno una relazione al Consiglio sull'attività svolta. La Commissione riceve le informazioni da parte del Presidente della Provincia in relazione a diversi aspetti dell'attività comunitaria della Provincia (proposte elaborate in relazione alla formazione e attuazione di atti comunitari, all'interno di delegazioni, gruppi di lavoro, comitati, organismi nazionali e comunitari; decisioni adottate a livello comunitario che incidono sull'esercizio delle competenze provinciali, art. 147 bis del Regolamento interno del Consiglio).

Per quanto riguarda, infine, gli ulteriori aspetti organizzativi regionali, sui quali molte risposte ottenute con l'invio dei questionari mostrano alcuni interessanti segnali di

---

della Regione alla formazione degli atti comunitari, nonché all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.  
(...)

novità, ci si sofferma, in particolare, su di un recentissimo provvedimento adottato dalla Giunta provinciale di Trento, che si segnala per il contenuto particolarmente aggiornato e completo.

Esso provvede puntualmente a definire *le prime modalità organizzative con particolare riferimento* alla partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari, all'attuazione degli obblighi comunitari, agli aiuti di Stato, *in attesa che sia data completa attuazione alla normativa* [Legge 131/2003, Legge 11/2005]. Si tratta della:

- ⇒ Delibera 24 giugno 2005, n. 1290 della Giunta provinciale di Trento<sup>88</sup>, aggiornata alla Legge 11/2005, che ha ad oggetto le modalità organizzative in riferimento alla partecipazione provinciale alla formazione della normativa comunitaria, all'attuazione di obblighi comunitari, agli aiuti di stato.

Al fine di *coordinare l'attività delle strutture provinciali interessate*, la Delibera individua puntualmente le singole articolazioni competenti all'interno dell'amministrazione provinciale, le azioni, le modalità e i tempi, in relazione ad ogni punto della legge 11/2005 in cui è prevista una competenza o una prerogativa della Provincia autonoma nell'ambito del processo decisionale comunitario: dal ricevimento delle proposte di atti comunitari, alle osservazioni, alla richiesta di convocazione della Conferenza Stato - Regioni, la partecipazione alla sessione comunitaria della Conferenza Stato - Regioni, i rapporti con i rappresentanti del Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni, il recepimento delle direttive, la verifica della conformità dell'ordinamento provinciale all'ordinamento comunitario e la comunicazione al Dipartimento per le Politiche Comunitarie, le attività relative al pre - contenzioso e contenzioso comunitario.

---

<sup>88</sup> *Direttive per l'organizzazione delle attività istituzionali della provincia relative alla normativa comunitaria.*

## RAPPORTI GIUNTA/CONSIGLIO SUGLI AIUTI, LE PROCEDURE DI NOTIFICA E L'UTILIZZO DEI FONDI COMUNITARI

*Rosalba Iannucci\**

Questa ricerca nasce dalla esigenza, prospettata durante una riunione dell'Osservatorio legislativo in cui commentavamo la legge n. 11/2005, di conoscere come si inseriscono i Consigli regionali nella filiera procedimentale che riguarda gli aiuti comunitari, la procedura di notifica degli atti regionali che li interessano e l'utilizzo dei fondi strutturali.

Se è vero che tali atti riguardano la sfera di governo della Regione, è altrettanto vero che - nel nuovo assetto dato dal Titolo V della Costituzione, come novellato dalle recenti riforme - la funzione di controllo delle Assemblee elettive giustifica, non solo una generica informazione dell'organo consiliare nel suo insieme o dei singoli consiglieri, ma anche l'individuazione di percorsi che coinvolgono le strutture e gli organi politici delle Assemblee stesse nello scorrimento degli atti di attuazione degli interventi comunitari.

Esaminando il materiale che è arrivato direttamente dalle Regioni e quello risultante dalle ricerche dirette sulle fonti, si riscontrano tre filoni di intervento delle Regioni:

- a livello istituzionale ( relazioni con le istituzioni comunitarie );
- a livello normativo ( legge comunitaria, rapporto con il diritto comunitario);
- a livello di attuazione delle misure comunitarie nelle varie forme.

Rilevando, ai fini della presente ricerca, solo questo ultimo aspetto, risulta - dalle schede allegate compilate dalle singole regioni - che i Consigli sono abbastanza informati di quello che succede in campo comunitario nelle rispettive Regioni: c'è da notare che con la riforma del Titolo V della Costituzione - e quindi con la netta demarcazione tra compiti di governo delle Giunte e compiti di indirizzo e controllo di Consigli - si è creata nelle Regioni una nuova sensibilità che ha portato, maggiormente con l'approvazione dei nuovi Statuti, ad una maggiore considerazione non solo del potere di controllo sull'operato amministrativo delle Giunte da parte delle Assemblee nella loro interezza, ma anche del diritto di informazione dei consiglieri.

Alcune regioni si sono spinte di più su questa strada, altre sono all'inizio, ma il percorso sembra ormai tracciato.

Si esamineranno in questa sede le seguenti forme di coinvolgimento più o meno "forti" delle assemblee da parte degli esecutivi nel procedimento che prevede un regime di aiuti:

- 1) approvazione consiliare di atti programmazione relativa a misure comunitarie;
- 2) la notifica delle proposte legislative che contengono regime di aiuti da parte dei Consigli;
- 3) relazioni da parte dell'organo di governo all'organo assembleare sullo stato di attuazione delle misure comunitarie;
- 4) le sessioni comunitarie di esecutivi ed assemblee non dedicate esclusivamente ad adempimenti riguardanti il recepimento delle normative comunitarie.

---

\* Responsabile presso la Giunta regionale dell'Umbria del Servizio relazioni con il Consiglio regionale - promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti - Bollettino Ufficiale e sistema archivistico.

L'analisi sarà completata da un accenno (5) alla organizzazione interna delle Assemblee sul versante comunitario, dato che anche questo elemento è importante per capire l'attenzione riservata dagli organi di gestione dei Consigli alle tematiche comunitarie.

- 1) Una delle forme di partecipazione e controllo da parte delle Assemblee piuttosto diffuso è l'approvazione consiliare del Docup, cioè dello strumento di programmazione con cui si organizzano, per obiettivi, le misure che vengono presentate alla Commissione europea per l'approvazione: ad esempio in Umbria e nel Veneto vengono approvati, su proposta della Giunta, con una risoluzione. Sempre nel Veneto inoltre, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.
- 2) Anche sotto questo aspetto l'esame delle schede, delle leggi, dei regolamenti regionali, offre un panorama disomogeneo: la notifica degli atti che contengono aiuti viene adempiuta dal massimo organo esecutivo, ma sempre più spesso la apposizione della clausola di notifica, e l'attività istruttoria conseguente, viene svolta dai Consigli. Essi risultano coinvolti non solo nella procedura delle proposte legislative che contengono disposizioni da notificare alla Commissione europea - sia consiliari che di Giunta - ma anche dei provvedimenti attuativi delle leggi e dei regolamenti: così, in Liguria le decisioni della Giunta relative ai programmi comunitari (nell'ambito del partenariato) sono trasmesse prima del loro invio agli uffici comunitari, all'esame della Commissione consiliare competente e, dopo la decisione comunitaria, all'esame del Consiglio (per la presa d'atto). Inoltre è il Presidente del Consiglio che notifica agli organi della Comunità europea i progetti di legge, di regolamento o di atto amministrativo, sentita al competente commissione consiliare, ove non vi provveda al Giunta.

Anche in Sardegna l'organo competente a notificare gli atti che contengono aiuti è il Presidente della Regione ma lo fa dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, salvo ricorrere alla clausola di sospensione dell'efficacia per le leggi approvate prima della conclusione dell'iter.

Nella regione Sicilia la Giunta delibera previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, su tutta una serie di atti, tra cui i programmi di intervento sui fondi comunitari, su quelli di iniziativa comunitaria, sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale. Alla Assemblea siciliana vengono inoltre trasmessi dai competenti uffici della Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali sottoposto alla valutazione di compatibilità.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha definito la procedura per la notifica e la trattazione dei progetti di legge diretti ad istituire o modificare gli aiuti di stato: essa consiste nel prevedere la comunicazione preventiva alla Unione Europea dei progetti di legge - prima che acquistino efficacia giuridica- che contengono disposizioni in potenziale contrasto con il regime degli aiuti di Stato.

Anche il Presidente del Consiglio del Veneto ha emanato due circolari - nella scorsa legislatura, ma in questa decadono? - che definiscono la procedura dell'invio al controllo comunitario. Entrambe riguardano gli aiuti che superano il "de minimis": nella prima è previsto che il progetto di legge, come definito dalla Commissione consiliare, venga inviato alla Presidenza - unitamente alla documentazione tecnica predisposta, di norma in collaborazione, dalle strutture di Giunta e Consiglio - la quale provvede all'inoltro alla Commissione europea tramite la Rappresentanza

italiana permanente. Una volta acquisito il visto di compatibilità, la Commissione licenzia il testo e lo manda in Aula. La seconda circolare prevede una procedura di urgenza per le leggi che siano state approvate senza il visto preventivo: in questo caso si ricorre alla clausola sospensiva dell'efficacia.

Interessante, sotto questo aspetto, quello che succede nella Regione Piemonte in cui è operativo dal 2002 un protocollo di intesa tra le competenti Direzioni di Giunta e Consiglio per il flusso elettronico dei testi normativi all'interno del quale è evidenziata una parte che riguarda appunto, la notifica degli atti all'unione europea. Anche qui il momento della notifica arriva dopo l'esame da parte della Commissione consiliare competente dei progetti di legge che contengono regimi di aiuto e se lo riguarda in modo prevalente, resta in carica alla Commissione consiliare fino a quando non si esprime il competente organo comunitario. Se invece il provvedimento non ha per contenuto prevalente regimi di aiuti, è inserita la clausola sospensiva dell'efficacia, fermo restando che a notificare materialmente l'atto è il Presidente della Giunta. Il Consiglio regionale del Piemonte vanta inoltre la Consulta europea, organo istituito fin da 1976 per diffondere la conoscenza delle tematiche europee ed una pubblicazione il "Bollettino d'informazione sull'Unione europea" edito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, mentre il settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale cura la pubblicazione "Notizie dall'Unione europea".

E' da segnalare, sempre nell'ambito della attenzione che i Consigli regionali dedicano alla politiche comunitarie, una analoga iniziativa del Consiglio della Basilicata, presso il quale viene pubblicata, a cura di un funzionario dell'Ufficio studi e supporto legislativo, una rassegna tecnico giuridica sulla normativa nazionale e comunitaria di interesse regionale.

La regione Toscana, rispetto alla notifica, distingue tra atti di iniziativa giuntale ed atti di iniziativa consiliare e popolare: i primi vengono notificati immediatamente dopo la loro approvazione in giunta, i secondi dal Presidente della Giunta in base ad una comunicazione dell'organo consiliare competente a riceverle e ad iscriverle all'ordine del giorno della Commissione consiliare che se ne occupa nel merito. Le eventuali modifiche, inoltre, devono essere tempestivamente comunicate al Presidente della Giunta dal presidente della competente Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio. E' competenza del Consiglio regionale l'approvazione, su proposta della Giunta dei piani e dei programmi cofinanziati.

- 3) La materia comunitaria viene spesso legata, nella legislazione regionale, alla materia finanziaria: così l'Abruzzo con la legge finanziaria del 2004 ha stabilito che la Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettano tempestivamente alla Commissione consiliare permanente competente -per i rapporti con l'UE, la riforma dei trattati, il recepimento della produzione legislativa comunitaria, l'attuazione e promozione delle politiche comunitarie ed il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse comunitarie - gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della regione.

Le periodiche informazioni sullo stato di attuazione dei programmi comunitari nelle regioni e le relazioni dei Presidenti delle giunte ai Consigli sono uno strumento tradizionale nei rapporti tra Giunte e Consigli, che si sono facilmente inserite nel nuovo quadro di funzioni, rispettivamente, di gestione e controllo da parte dei due organi regionali. La Provincia autonoma di Trento ha stabilito che il Presidente della Provincia è tenuto ad informare il Consiglio provinciale - in base a modalità stabilite di intesa tra i due Presidenti - sulle proposte relative alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, delle decisioni adottate dagli organi comunitari che incidono

sull'esercizio delle competenze dell'Ente. Come garanzia rivolta ai consiglieri è prevista una disciplina sull'informazione in materia comunitaria, che si concretizza, in base ad una intesa tra Giunta e Consiglio, con la costruzione di un canale informativo per mettere in grado il Consiglio di conoscere, fin dalla fase di proposta, i progetti di formazione ed attuazione degli atti comunitari. Per contro è la Giunta che si occupa esclusivamente della verifica e valutazione di conformità degli atti regionali al diritto comunitario, quindi notifica compresa. L'impressione è che in questo caso si sia scelta la strada di una efficiente informazione dell'Assemblea, ma si rispetta con sicurezza la divisione tra competenze di governo e quelle di controllo, ma senza reale coinvolgimento nelle scelte.

In Friuli Venezia Giulia la Commissione consiliare competente, tra l'altro anche per i rapporti con l'Unione europea, esprime pareri vincolanti sui regolamenti di delegificazione che attuano direttive comunitarie e alla stessa commissione l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, presenta una relazione sullo stato di attuazione della legge comunitaria regionale.

In Puglia i programmi strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani settoriali il cui schema generale viene trasmesso per conoscenza alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione.

- 4) Per quanto riguarda le sessioni comunitarie, in alcune regioni esse sono di competenza della Giunta, come per esempio in Sicilia e in Liguria, in altre del Consiglio, come in Basilicata, Abruzzo e in Piemonte.

Le sessioni comunitarie sono comunque dedicate a fare il punto della situazione rispetto sia all'adeguamento della legislazione regionale all'ordinamento comunitario, sia ad esaminare le problematiche comunitarie e le linee strategiche e programmatiche per l'attuazione delle politiche comunitarie. Sotto l'aspetto dei rapporti tra Giunta e Consiglio c'è da segnalare che in Sicilia i provvedimenti adottati nel corso della sessione comunitaria dalla Giunta sono trasmessi all'Assemblea per il parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea e che in Basilicata la sessione comunitaria consiliare è l'occasione per dare ai consiglieri che ne fanno richiesta, le informazioni sulle questioni comunitarie.

In Toscana gli Assessori informano il Consiglio regionale non solo sullo stato di attuazione delle politiche europee ma anche della posizione assunta dalla Giunta in seno alla sessione comunitaria della Conferenza Stato- Regioni.

- 5) Infine merita un accenno la organizzazione interna soprattutto dei Consigli, visto che va da sé che le Presidenze e le Segreterie generali delle Giunte abbiano delle strutture che si occupano delle materie che sono riservate ai Presidenti, come i rapporti internazionali ed istituzionali con gli organismi della Comunità europea.

Oltre al Piemonte, di cui si è detto, la Regione Campania ha istituito, questa volta presso la Giunta, un Osservatorio sull'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sull'attività legislativa e amministrativa regionale e presso la Giunta della Provincia autonoma di Trento è istituito il Centro di documentazione europea, con finalità di informazione, documentazione e supporto.

Una norma della legge regionale finanziaria dell'Abruzzo ha istituito l'Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles demandando all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la disciplina delle modalità del suo funzionamento. Sempre in Abruzzo presso la Direzione Affari della Presidenza e legislativi vi è il Servizio partecipazione



e Affari comunitari, all'interno del quale è istituito l'Ufficio Rapporti comunitari ed attività promozionale.

In Umbria in collegamento con il Servizio Studi c'è la posizione dirigenziale individuale (staff) che tratta le politiche comunitarie; in Basilicata, all'interno dell'Ufficio Studi e supporto legislativo è incardinata una posizione organizzativa che si occupa di normativa e programmazione comunitaria. Nella articolazione amministrativa della Assemblea siciliana è inserito un incarico speciale che segue i rapporti con l'Unione europea con sede anche a Bruxelles. In Lombardia è prevista l'unità di supporto specialistica "Ordinamento costituzionale e regionale, rapporto tra normativa comunitaria e normativa regionale" di cui si deve però ancora definire la attività. Anche in Veneto è stata prevista, ma non attuata, una struttura per l'informazione e lo studio delle problematiche comunitarie; infine in Campania c'è in Servizio "Rapporti con organi e istituzioni".

Da questa carrellata di soluzioni organizzative emergono due aspetti: innanzi tutto la prevalenza, nelle strutture consiliari che si occupano di comunitario, delle funzioni di studio e di supporto sia agli uffici studi o legislativi che alle Commissioni consiliari competenti; in secondo luogo la disomogeneità delle scelte organizzative nel loro complesso che è indice non solo dell'interesse che coinvolge sempre più le Assemblee, ma anche di una vitalità organizzativa che si coniuga bene con la flessibilità delle tematiche trattate.

La presenza di tali strutture è comunque indicativa, da un lato della necessità, da parte delle Assemblee, di costituire un segmento importante nel processo di integrazione europeo, da un altro lato lo è della opportunità di costruzione di procedure di raccordo tra Giunta e Consiglio su questioni comuni rilevanti, come le politiche comunitarie.

**Allegato**

**SCHEDE RELATIVE ALLE**

**REGIONI**

**ED ALLE**

**PROVINCE AUTONOME**

## MODELLO

Questionario inviato alle Regioni e Province autonome.

### REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p>
Risposta
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
Risposta
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p>
Risposta
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p>
Risposta
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con <b>regolamento</b>? Quali?</p>
Risposta
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni
<b>in GIUNTA</b>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<p>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</p>

⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE ABRUZZO

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Nello Statuto regionale attualmente vigente (L. 22 luglio 1971, n. 480) non si rinvengono norme riferite alle questioni comunitarie. Tuttavia, nello Statuto approvato in seconda lettura con deliberazione n. 144/9 del 21 settembre 2004, attualmente in attesa di giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, si segnalano i seguenti articoli in materia comunitaria:</p> <p><b>Art. 3</b> <b>La politica di cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri</b> Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.</p> <p><b>Art. 4</b> <b>L'Europa</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.</li><li>2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.</li><li>3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.</li><li>4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.</li></ol> <p><b>Art. 43</b> <b>Il Presidente della Giunta regionale</b></p> <p>... (omissis)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.</li></ol> <p>... (omissis)</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> No, non esiste.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> In proposito si segnalano le seguenti leggi regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 3 aprile 1995, n. 32 <i>Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse</i></li><li>• L.R. 2 agosto 1997, n. 80 <i>Snellimento delle procedure di erogazione delle risorse per i programmi cofinanziati dalla Unione Europea di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 10 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 32.</i></li></ul>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> L.R. 14 settembre 1999, n. 77 Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.</p>

In particolare presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni è istituito il Servizio Attività di collegamento con l'Unione europea Bruxelles.
⇒ <i>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?</i> <b>Risposta:</b> NO
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i>
⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con una modifica apportata all'art.26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale attraverso la Delib. C.R. 22 luglio 2003, n. 104/4 è stata istituita la VI Commissione consiliare permanente per le politiche europee internazionali e per i programmi della Commissione Europea competente sulle seguenti materie: Rapporti con l'Unione europea - Riforma Trattati dell'Unione - Recepimento produzione legislativa comunitaria - Attuazione e promozione di politiche comunitarie - Monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse comunitarie.</li> <li>• Con la medesima Delib. C.R. 22 luglio 2003, n. 104/4 è stata altresì introdotta all'art. 30 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale la previsione di una Sessione comunitaria. Infatti tale art. 30 del Regolamento interno così testualmente dispone al sesto comma: <i>"Il Consiglio è periodicamente convocato dal Presidente per la trattazione esclusiva delle problematiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, al raccordo delle rispettive legislazioni, alle direttive ed ai programmi comunitari ed agli accordi internazionali"</i></li> </ul>
Struttura amministrativa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presso la Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale vi è il Servizio Partecipazione e Affari comunitari all'interno del quale è istituito l'Ufficio Rapporti comunitari ed Attività promozionale.</li> </ul>
Altre informazioni Si segnala inoltre che con l'art. 6 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 <i>Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)</i> è stato istituito l'Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles demandando all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la disciplina delle modalità di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio medesimo.
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica Il Presidente della Giunta Regionale ha le seguenti deleghe: Cooperazione allo sviluppo e politiche e rapporti internazionali, Politiche dell'Unione Europea.
Struttura amministrativa All'interno della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni sono istituiti i seguenti Servizi: 1) il Servizio Attività Internazionali che si articola nei seguenti Uffici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ufficio Informazione, Promozione e Progettazione Comunitaria (Istituito con del. G.R. n.455 dell' 8/6/2001)</li> <li>• Ufficio Cooperazione internazionale</li> <li>• Ufficio Attività comunitarie ed internazionali</li> </ul> 2) il Servizio Attività di collegamento con l'Unione Europea a Bruxelles.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Si fa rinvio a quanto detto sopra in merito alla VI Commissione consiliare permanente in materia di

<p>politiche europee.</p> <p>Inoltre presso il Servizio Legislativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma Cost., per i progetti di legge (all'interno della scheda tecnica del progetto di legge)</li> <li>• Studio delle riforme in atto, in ambito regionale, nazionale ed europeo, per i profili comunitari di interesse regionale.</li> </ul>
Altre informazioni
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p>
Altre informazioni
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p> <p>Al riguardo si segnala che l'art. 173 della Legge finanziaria regionale del 2004 (L.R. 15/2004) dispone testualmente che <i>"La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla VI Commissione Consiliare permanente gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione."</i></p>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE ABRUZZO

(Questionario compilato presso la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Nello Statuto Regionale vigente (Legge n. 480 del 22/7/1971) non si trovano norme riferite alle questioni comunitarie.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> Nella Regione Abruzzo non esiste una legge regionale di procedura per gli adempimenti degli obblighi comunitari.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 3 aprile 1995 n. 32 "Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse";</li><li>• L.R. 2 agosto 1997 n. 80 "Snellimento delle procedure di erogazione delle risorse per i programmi cofinanziati dalla Unione Europea di cui alla L.R. 26/1/1993 n. 10 e alla L.R. 3/4/1995 n. 32"</li></ul>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta</b></p> <p>La L.R. 26/2/1998 n. 11 recante "Norme in materia di politica internazionale" istituisce il Servizio per le Politiche Internazionali successivamente modificato in Servizio Attività Internazionali.</p> <p>Nell'ambito del Servizio per le Politiche Internazionali, la L.R. 11/1998 ha previsto l'Ufficio per i Rapporti con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, successivamente modificato in Servizio Attività di collegamento con l'Unione Europea a Bruxelles.</p> <p>Entrambi i suddetti Servizi appartengono alla Struttura della Giunta Regionale denominata "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative Comunitarie, Rapporti Esterni".</p> <p>La L.R. n. 15/2004 all'art. 6 ha previsto l'istituzione Osservatorio del Consiglio Regionale a Bruxelles.</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO (vedasi il questionario compilato a cura del Consiglio Regionale)</b></p>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
Struttura politica
La materia relativa alle politiche e ai rapporti internazionali e alle politiche dell'Unione Europea è attribuita alla competenza del Presidente della Giunta Regionale.



La materia inerente le relazioni con i paesi del Mediterraneo è attribuita al componente la Giunta Assessore Mahmoud Srour (DPGR n. 72/2005).
<p>Struttura amministrativa</p> <p>In Giunta nell'ambito della Direzione Affari Istituzionali, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni sono stati istituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Servizio "Attività Internazionali" che risulta così articolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ufficio Informazione, Promozione Comunitaria (istituito con Del. G.R. n. 455 dell'8/6/2001);</li> <li>○ Ufficio cooperazione internazionale;</li> <li>○ Ufficio Attività comunitarie ed internazionali.</li> </ul> </li> <li>• il Servizio "Attività di collegamento con l'Unione Europea a Bruxelles".</li> </ul>
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO (vedasi il questionario compilato a cura del Consiglio Regionale)</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Il Servizio Legislativo della Giunta Regionale provvede alla redazione di una scheda di analisi tecnico normativa dei disegni di legge contenente anche una valutazione sulla presenza di norme relative ad aiuti di stato e il conseguente suggerimento alla Struttura proponente per l'eventuale inserimento della clausola sospensiva dell'efficacia all'esame preventivo della Commissione Europea.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE BASILICATA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione, ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Non essendo stato approvato il nuovo Statuto regionale non esistono norme specifiche.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale) Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica Non esiste la Commissione per le politiche comunitarie. Esiste soltanto, in base all'art. 10 della L.R. n.30/97, la sessione comunitaria, per cui il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno deve dedicare una o più sedute alla sessione comunitaria, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.</p>
<p>Struttura amministrativa Esiste nell'ambito dell'Ufficio Studi e Supporto Legislativo un funzionario, titolare di Posizione Organizzativa, che si occupa anche di normative e programmi comunitari e che, a tal proposito, provvede alla pubblicazione di una rassegna tecnico-giuridica sulla normativa nazionale e comunitaria di interesse regionale (circa 5 numeri all'anno).</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.</p>
<p>Struttura amministrativa Esiste una specifica struttura di staff "Politiche e Programmi comunitari" nell'ambito del CICO (comitato di coordinamento interdipartimentale) incardinato nel Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.</p>
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<p>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, riferite al procedimento legislativo?</p>

<p>⇒ <b>GIUNTA</b> I Dipartimenti ed i rispettivi uffici tengono conto dell'ordinamento e della normativa comunitaria.</p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b> Nelle sedute delle Commissioni e dell'Assemblea viene opportunamente considerata la normativa comunitaria.</p>
<p><b>ALTRE INFORMAZIONI</b></p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b> L'attuazione delle norme comunitarie è realizzata, dal punto di vista normativo tenendo conto della legge comunitaria nazionale annuale, mentre per quanto riguarda i programmi comunitari la relativa attuazione avviene attraverso i cosiddetti complementi di programmazione che individuano le opere da realizzare e le spese da sostenere. Tali piani sono cofinanziati anche con fondi regionali rispettando il criterio dell'addizionalità.</p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b> Il Consiglio regionale, durante la sessione comunitaria annuale e su specifiche richieste di informazioni dei singoli Consiglieri, prevalentemente ottiene durante le sedute assembleari l'informazione diretta dal Presidente o dall'Assessore regionale competente.</p>

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p> <p>Il coinvolgimento della Provincia autonoma di Bolzano nell'attuazione delle politiche comunitarie non è disciplinato nello Statuto ma in norme di attuazione.</p> <p>Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, prevede, infatti:</p> <p>Art. 6: "Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione."</p> <p>Art. 7: "La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari."</p> <p>Art. 8:</p> <p>(1) Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.</p> <p>(2) Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge PROVINCIALE di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" provinciale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi PROVINCIALI recanti altre norme di procedura in materia comunitaria, a portata generale?</b> (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p> <p>La disciplina è contenuta nelle singole leggi di settore. Si riporta, come esempio, l'art. 18 del ddl 76/05 in corso di approvazione in questi giorni in Assemblea, in tema di marchi di qualità con indicazione di origine.</p> <p>Art. 18 "Notifica alla Commissione Europea":</p> <p>"1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.</p> <p>2. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette annualmente alla Commissione europea, secondo le disposizioni degli orientamenti comunitari, una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11."</p> <p>N.B. L'art. 11 del ddl citato prevede l'adozione di misure di sostegno da parte della Provincia.</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi PROVINCIALI</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>L'ufficio di collegamento a Bruxelles non è stato istituito con legge ma con decreto del Presidente della Provincia.</p> <p>In particolare, il punto 39.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25.6.1996, n. 21, denomina la struttura 39.2 "Ufficio di Bruxelles", indicando le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici dell'Unione europea;</li><li>o supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze amministrative presso gli uffici suddetti;</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>o preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;</li> <li>o rapporti della amministrazione provinciale con l'Unione europea.</li> </ul>
<p>⇒ <b>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?</b></p> <p><b>Risposta:</b> No.</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>La prima delle quattro commissioni legislative è competente, fra l'altro, per "l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE concernenti le competenze della Provincia, limitatamente alle competenze della commissione legislativa" (n. 17 dell'allegato 1 al regolamento interno)</p> <p>Non sono previste sessioni comunitarie né di Commissione né di Consiglio (attuale Regolamento interno del Consiglio).</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Le questioni giuridiche di diritto comunitario relative all'esercizio della potestà legislativa provinciale sono trattate presso l'Ufficio Affari Legislativi e Legali, tuttavia non esiste un servizio appositamente dedicato.</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>Non esiste un assessorato per le politiche comunitarie. Le corrispondenti funzioni sono svolte direttamente dalla Direzione generale incardinata presso la Presidenza della Provincia.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>La ripartizione n. 39 dell'amministrazione provinciale, denominata "Affari comunitari", cura l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, nonché la notifica di aiuti agli organi comunitari. A Bruxelles la Ripartizione segue le eventuali procedure di infrazione riguardanti la Provincia; inoltre, la Ripartizione analizza i nuovi provvedimenti legislativi comunitari informando la Giunta provinciale e gli uffici competenti dell'Amministrazione provinciale.</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Presentazione di disegni di legge di modifica di preesistenti leggi di settore o inserimento di singoli articoli in disegni di legge finanziaria o in disegni di legge c.d. omnibus assegnati alla commissione legislativa competente per materia.</p> <p>Con il metodo così descritto, ad esempio, è stato approvato l'art. 36 della legge provinciale n. 8.4.2004, n. 1, (legge finanziaria 2004), che apporta modifiche alla legge 17.6.1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici", contenente precisazioni della disciplina vigente in materia di appalti pubblici di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria.</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO:</b></p> <p>Non esistono procedimenti formalizzati; i contatti sono informali.</p>
<p><b>ALTRE INFORMAZIONI</b></p>
<p><b>GIUNTA</b></p>
<p><b>CONSIGLIO</b></p>

## REGIONE CALABRIA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p>
<p><b>Risposta:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>(La Regione Calabria)</b></p> <p>1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.</p> <p>2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>(Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati)</b></p> <p>1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.</p> <p>2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.</p> <p>4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.</p> <p>5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p>
<p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p>
<p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</p>
<p><b>Risposta:</b> NO</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>

⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
<u>Struttura politica:</u> Con legge regionale n. 45/2002 è stata istituita la Commissione consiliare "Politiche comunitarie e relazioni esterne", in seguito denominata "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero".
<u>Struttura amministrativa:</u> Nella struttura burocratica del Consiglio regionale è previsto il Settore Assistenza giuridico - amministrativa alla Commissione "Affari dell'U.E. e relazioni con l'estero", articolato in due uffici.
<u>Altre informazioni:</u> E', inoltre, previsto il Servizio relazioni internazionali con il compito di assistere l'Assemblea ed i suoi organi nei rapporti con le istituzioni internazionali, i Parlamenti e gli organi costituzionali stranieri.
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
<b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO:</b> Durante la scorsa legislatura, è stato presentato il progetto di legge n. 383/7 recante "Disposizioni sulla partecipazione regionale all'attività comunitaria". Tale progetto di legge disciplinava, tra l'altro, la partecipazione regionale al procedimento di formazione degli atti normativi comunitari, con assunzione di atti di adeguamento dell'ordinamento interno. Era, inoltre, prevista l'istituzione di un ufficio di collegamento con l'Unione europea avente sede a Bruxelles. Il progetto è, ovviamente, decaduto ma si sta lavorando per un nuovo progetto anche alla luce dell'entrata in vigore della legge Buttiglione.

## REGIONE CAMPANIA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione, ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Art. 9 Legge 378/1971 (Statuto regione Campania) "Potestà legislativa". Tale potestà è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge 11/1991 "Ordinamento della Giunta regionale", art. 3 "Aree Generali di coordinamento" – Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse regionale. Con delibera di Giunta sono stati istituiti uffici di collegamento presso le città di Bruxelles e New York.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> D.G.C.R. n. 4462 dell'8 ottobre 2002 relativa al regime di aiuto alla piccola e media impresa.</p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Struttura politica</b></p> <p>Art. 17 "Regolamento consiliare" – Ia Commissione permanente</p>
<p style="text-align: center;"><b>Struttura amministrativa</b></p> <p>Legge n. 15/1989 – Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p>
<p>Struttura amministrativa Settore Rapporti con l'Unione europea e Relazioni internazionali – Rapporti con i paesi del Mediterraneo (di competenza del Presidente della Giunta) Settore Studi e gestione progetti CE – Rapporti con i paesi europei ed extraeuropei</p>
<p>Altre informazioni</p>
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>



⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> In riferimento al procedimento legislativo non è istituzionalizzata alcuna prassi valutativa circa la conformità dei progetti di legge alla normativa comunitaria
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Presso il Settore legislativo: Verifica dei vincoli comunitari ex art. 117, comma 1, della Costituzione, per i progetti di legge. Osservatorio sull'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sull'attività legislativa e amministrativa regionale.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE EMILIA - ROMAGNA

(Questionario compilato presso il Consiglio e la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> STATUTO REGIONALE – LR n. 13/2005 ART. 11 <i>Ordinamento europeo e internazionale</i> La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.</p> <p>ART. 12 <i>Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario</i></p> <p>1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;</li><li>b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;</li><li>c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;</li><li>d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;</li><li>e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.</li></ul>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> LEGGE REGIONALE n. 6/2004 <i>Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università.</i> ART. 2 <i>Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</i></p> <p>1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia - Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.</p> <p>2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.</p> <p>3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi</p>

dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

ART. 3

*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee*

Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;

b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;

e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

⇒ Sono in vigore **leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria**, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?

**Risposta**

LEGGE REGIONALE n. 32/1993

*Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso*

ART. 28

*Comunicazione dell'autorità comunitaria*

Ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), le proposte di atti amministrativi e legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbono essere comunicate alla Commissione CEE, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, con le modalità del medesimo disposte.

Il Presidente della Giunta regionale provvede a comunicare le proposte di deliberazione di cui al comma 1 adottate dalla Giunta regionale. Per gli atti di iniziativa consiliare il Consiglio regionale provvede a comunicare la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare.

Qualora la proposta subisca nell'iter deliberativo modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione CEE, la comunicazione deve essere rinnovata con le stesse procedure a cura del Presidente della Giunta regionale.

L'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione CEE. Della stessa è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nelle proposte di atti amministrativi o legislativi relativi alle materie di cui al presente articolo è inserita una disposizione finale del seguente tenore: "Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione CEE".

⇒ Esistono **leggi regionali** che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?

**Risposta**

LEGGE REGIONALE n. 12/1997

*Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea*

<p><i>NOTA: ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, la presente legge è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della succitata legge)</i></p>
<p>⇒ <b>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?</b></p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>La Commissione Bilancio, Affari generali ed Istituzionali, tra le altre, ha competenza in materia di rapporti con l'Unione europea ai fini della formazione e attuazione del diritto comunitario.</p> <p>Attualmente non sono previste Sessioni comunitarie né di Commissione né di Consiglio.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p><u>Le questioni giuridiche di diritto comunitario</u> relative all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa regionale sono trattate presso il SERVIZIO LEGISLATIVO E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE.</p>
<p>Altre informazioni</p> <p><u>I rapporti con l'Europa e le Regioni europee</u> sono seguiti dalla DIREZIONE GENERALE DEL CONSIGLIO attraverso il SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA.</p> <p>Presso la Biblioteca del Consiglio (SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA) è istituito il CDE (Centro Documentazione Europea).</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>ASSESSORATO FINANZE E EUROPA. Si occupa, tra l'altro, di rapporti istituzionali con gli organi dell'Unione europea.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>DIREZIONE GENERALE Programmi e Intese, Relazioni europee e Cooperazione internazionale, suddivisa nei seguenti Servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio Politiche europee e Relazioni Internazionali</li> <li>- Servizio Intese Istituzionali e Programmi speciali d'area</li> <li>- Servizio collegamento con gli organi dell'Unione europea a Bruxelles</li> </ul> <p>Presso la Direzione Affari istituzionali e legislativi il Servizio Affari Legislativi e Qualità della Normazione, in collaborazione con il Servizio Qualità, semplificazione e Innovazione dell'azione amministrativa e dei servizi di interesse generale.</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>Alle singole DIREZIONI GENERALI COMPETENTI PER MATERIA è assegnata l'attuazione dei programmi europei e la gestione di programmi che utilizzano fondi comunitari nei diversi settori di intervento regionale.</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo</b></p> <p>Presso il Servizio Legislativo e qualità della Legislazione si svolgono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Verifica dei vincoli</u> comunitari <u>ex art. 117 1° comma Cost.</u>, per i principali progetti di legge (all'interno della scheda tecnica del PdL).</li> <li>- <u>Pareri legali</u> di diritto comunitario in riferimento a questioni giuridiche inerenti l'attività legislativa e/o amministrativa regionale.</li> <li>- <u>Osservatorio</u> sull'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sull'attività legislativa e amministrativa regionale.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un <u>apposito capitolo</u> del RAPPORTO ANNUALE SULLA LEGISLAZIONE è dedicato al rapporto tra l'attività legislativa regionale e l'ordinamento comunitario.</li> <li>- <u>Studio delle riforme</u> in atto, in ambito regionale, nazionale ed europeo, per i profili comunitari di interesse regionale e <u>pubblicazione di monografie</u> in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna. Monografie: Anno 2003, <i>Unione europea, Stati, Regioni: riforme costituzionali a confronto</i>. Anno 2004, <i>Le Regioni europee nella giurisprudenza comunitaria</i>.</li> <li>- Sul <u>sito internet</u> del Consiglio (Servizio Legislativo), un'apposita sezione è dedicata alla documentazione di diritto comunitario (Normativa e Giurisprudenza) con riferimento ad alcune materie nell'ambito del quale è esercitata la potestà legislativa della Regione. Le materie attualmente presenti sono le seguenti: <i>Aiuti di Stato, Appalti, Energia, Ogm, Professioni, Occupazione</i>. Le pagine sono consultabili all'indirizzo: <a href="http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/docgiur/Diritto_Comunitario/diritto_comunitario.asp">http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/docgiur/Diritto_Comunitario/diritto_comunitario.asp</a></li> </ul>
Altre informazioni
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Presso il Servizio Affari Legislativi e Qualità Della Normazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività istruttoria delle leggi e dei regolamenti attuativi della normativa comunitaria;</li> <li>- Attività istruttoria, in collaborazione con gli altri Servizi competenti nelle diverse materie, per l'adozione di specifici provvedimenti o atti normativi ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie;</li> <li>- Verifica dell'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sull'attività legislativa e amministrativa regionale;</li> <li>- Analisi di fattibilità tecnico-normativa dei progetti di legge e nello specifico delle problematiche, normative ed operative, legate all'introduzione nell'ordinamento della legge comunitaria regionale;</li> <li>- Attività di studio al fine di adeguare la normativa regionale ai nuovi principi e alle nuove norme stabilite dalla Carta Costituzionale, anche in relazione al nuovo ruolo delle regioni in campo europeo ed internazionale.</li> </ul>
Altre informazioni:
<p>Pubblicazione annuale dell'EURORAPPORTO, a cura della Direzione Generale Programmi, Intese, Relazioni europee e Cooperazione istituzionale finalizzato alla comunicazione delle attività della Regione Emilia – Romagna in attuazione delle Politiche comunitarie. E' presentato solitamente nel mese di luglio in occasione di una seduta di Giunta ed è pubblicato sul sito internet della Regione.</p>
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p> <p>Con riferimento agli aiuti di Stato previsti con provvedimenti regionali e rientranti negli obblighi di notifica di cui agli artt. 88, par. 3 del Trattato CE, il SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA GIUNTA comunica per conoscenza al SERVIZIO LEGISLATIVO e al SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO, la lettera di trasmissione agli organi competenti.</p>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE FRIULI – VENEZIA - GIULIA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

### NORMATIVA

⇒ *Nello Statuto regionale vigente si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione, ecc.)*

Nello Statuto vigente, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, non c'è alcuna disposizione riferita alle questioni comunitarie. Nello Statuto in itinere, proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio approvata l'1 febbraio 2005 e presentata a Camera e Senato in data 10/02/2005, ora Progetto di legge S. 3301 per il Senato e Progetto di legge C 5617 per la Camera, il capo I del titolo III, di seguito si riportato, è appositamente dedicato alle questioni comunitarie:

#### CAPO I

#### Rapporti con l'Unione europea

#### Art. 15

#### (Relazioni con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

#### Art. 16

#### (Attuazione degli obblighi comunitari)

La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

#### Art. 17

#### (Ricorsi)

La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

- a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
- b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
- c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

⇒ *Esiste una **Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?** (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?*

#### **LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 010**

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

⇒ Sono in vigore **leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria**, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?

**LEGGE REGIONALE 19/05/1998, N. 009**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

**LEGGE REGIONALE 27/11/2001, N. 026** Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

**LEGGE REGIONALE 13/09/1999, N. 026** Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

⇒ Esistono **leggi regionali** che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?

**LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002** Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000). Art. 8

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

Omissis

- 73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia al processo di integrazione europea, la Regione istituisce a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un Ufficio di collegamento.
- 74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie; provvede inoltre all'organizzazione e al coordinamento di stages ed iniziative formative e di aggiornamento del personale regionale presso le istituzioni europee; assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.
- 75. L'Ufficio opera inoltre quale strumento di collegamento con le strutture e gli Uffici comunitari per il mondo delle autonomie locali del Friuli - Venezia Giulia.
- 76. Per le finalità previste dai commi 73 e 74, l'Amministrazione regionale può promuovere opportune forme di collaborazione e di coordinamento con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.
- 77. Per assicurare la funzionalità dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale può avvalersi:
  - a) di personale regionale, tra cui il coordinatore, fornito della necessaria preparazione professionale e della conoscenza almeno delle lingue inglese e francese;
  - b) di personale regionale temporaneamente assegnato per missioni specifiche;
  - c) di personale appositamente assunto in loco, con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile, con conoscenza, oltre che della lingua italiana, almeno dell'inglese e del francese;
  - d) di consulenti laureati, con comprovata esperienza e competenza internazionale ed in particolare comunitaria.
- 78. Allo scopo di garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei compiti e delle attività, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, l'Ufficio può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della idonea esperienza operativa nel settore.
- 79. Al fine di dotare la struttura di cui al comma 73 della necessaria agilità operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse all'attività dell'Ufficio, e in particolare quelle relative al personale assunto in loco, alle consulenze e convenzioni di cui ai precedenti commi, all'acquisizione di materiale informativo e documentale, alle eventuali spese di rappresentanza, tramite aperture di credito a favore del responsabile dell'Ufficio medesimo. Con successivo regolamento saranno specificate le modalità operative e le spese che potranno essere

<p>sostenute dal funzionario delegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell'Ufficio e a formulare le opportune direttive operative.</li> <li>• 81. Al personale assegnato all'Ufficio e' corrisposta, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennità mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese per la permanenza nella sede di servizio all'estero, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale in servizio presso la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.</li> </ul>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p>Deliberazione n. 2827 del 17 settembre 1999 avente per oggetto "Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione"</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica V Commissione permanente Affari istituzionali e statutari, elezione del consiglio regionale, disciplina del referendum, autonomie locali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni.</p>
<p>Struttura amministrativa Servizi per l'assistenza giuridico legislativa</p>
<p>Altre informazioni: La V Commissione, oltre ad esaminare i progetti di legge che rientrano nella sua competenza, fra cui la legge comunitaria regionale, esprime pareri sulle deliberazioni della Giunta riguardanti i programmi comunitari, pareri vincolanti sui regolamenti di delegificazione che attuano direttive comunitarie (art. 5, comma 3, l.r. 10/2004); ad essa l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, presenta una relazione sullo stato di attuazione della legge comunitaria regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore (art. 7 l.r.10/2004).</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.</p>
<p>Struttura amministrativa Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali-Servizio politiche comunitarie-Struttura stabile per l'attuazione dei programmi comunitari-Struttura stabile per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei programmi comunitari-Servizio rapporti comunitari e integrazione europea Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (per ciò che concerne gli aiuti nei settori agricolo e forestale)</p>
<p>Altre informazioni La ripartizione di competenze fra le due Direzioni è precisata da Delibera Giunta n. 761 del 15 marzo 2002 "Adempimento di obblighi comunitari in materia di notifica degli aiuti di Stato. Identificazione dei settori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura"</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Verifica i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario su tutti i progetti di legge; Verifica gli aiuti di Stato; Trasmette gli atti da notificare al Presidente della Giunta.</p> <p>La legge regionale 9/1998 distingue due tipi di notifica dell'aiuto a seconda dell'atto che deve essere adottato:</p> <p>1) leggi ordinarie: i progetti di legge recanti l'istituzione o la modifica di aiuti di stato sono notificati dopo la loro approvazione da parte della Commissione consiliare competente; dopo la decisione della</p>



<p>Commissione europea il progetto di legge è discusso dal Consiglio ed eventuali emendamenti devono essere nuovamente notificati dopo la discussione e prima della votazione finale;</p> <p>2) bilancio regionale, legge finanziaria e leggi di assestamento e variazione di bilancio: sono notificati immediatamente dopo l'approvazione finale da parte del Consiglio; all'atto dell'approvazione è inserita una norma transitoria che sospende gli effetti delle disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel BUR dell'avviso della decisione positiva della Commissione europea</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>Per deliberazioni e decreti (regolamenti, bandi ecc.) con cui possono essere approvati aiuti manca una specifica disciplina. In via di prassi si fa ricorso a due soluzioni:</p> <p>a) il bando o il regolamento è approvato definitivamente, senza entrare in vigore, e successivamente notificato alla Commissione europea; nell'atto è inserita una norma transitoria che sospende gli effetti delle disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel BUR dell'avviso della decisione positiva della Commissione europea;</p> <p>b) la bozza di bando o di regolamento è approvata in via preliminare, ai soli fini della notifica, riservandosi l'approvazione definitiva e l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta all'esito del procedimento di controllo.</p> <p>A volte si ha una combinazione di atti legislativi e sublegislativi nel senso che la legge regionale introduce una misura che costituisce aiuto, ma per la definizione degli elementi di dettaglio necessari per la concreta esecuzione si rende necessario un atto sublegislativo (es. regolamento attuativo). In tal caso la legge regionale contiene una disciplina generica che manca delle informazioni indispensabili per la valutazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. In tal caso la prassi adottata è quella di non notificare immediatamente il progetto di legge, ma di attendere l'approvazione dell'atto sublegislativo, notificando contemporaneamente la legge e il provvedimento attuativo, in cui è inserita una clausola di sospensione degli effetti sino alla decisione della Commissione.</p> <p>E' in corso di esame e di studio una modifica del Regolamento interno intesa a disciplinare compiutamente il ruolo del Consiglio nelle questioni comunitarie, alla luce delle più recenti evoluzioni normative a livello nazionale (legge 11/2005) e regionale (l.r. 10/2004).</p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b>  <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p>
<p><b>ALTRE INFORMAZIONI</b></p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b>  Il Presidente della Giunta provvede alle notifiche inerenti sia ai progetti di legge sia agli altri progetti di aiuto</p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p>

## REGIONE FRIULI – VENEZIA – GIULIA

(Questionario compilato presso la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta</b> No. L'unica norma dello Statuto vigente che fa riferimento alla Comunità europea è l'articolo 15, il cui comma 3, come integrato dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 2/2001, sancisce l'incompatibilità fra l'ufficio di Consigliere regionale e membro del parlamento Europeo.</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta</b> Sì, la LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) stabilisce le procedure per l'adempimento degli obblighi comunitari, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione attua tempestivamente le direttive comunitarie. Inoltre partecipa alla fase ascendente di formazione degli atti comunitari.</p> <p>Annualmente la Giunta presenta un DDL di "Legge comunitaria" regionale, recante l'elenco delle direttive che vengono attuate. L'Assessore alle relazioni internazionali, previa delibera giuntale, presenta una relazione alla commissione consiliare sullo stato di attuazione della legge comunitaria annuale.</p> <p>Nell'anno in corso è stata approvata la LEGGE REGIONALE 06/05/2005, N. 11 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> LEGGE REGIONALE 19/05/1998, N. 9 Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato. (Articolo unico)</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Articolo 8, comma 73 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2000 (Finanziaria 2000) "73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli - Venezia - Giulia al processo di integrazione europea, la Regione istituisce a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un Ufficio di collegamento."</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni
⇒ <b>in GIUNTA</b>

Struttura politica Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
Struttura amministrativa Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali: Servizio politiche comunitarie Servizio rapporti comunitari e integrazione europea Servizio finanziario e rendiconto Direzione centrale risorse agricole, forestali e montagna: Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie Direzione centrale risorse economiche e finanziarie: Servizio controllo comunitario Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca: Servizio affari generali, amministrativi e certificazione (Struttura stabile per la certificazione delle spese alla Commissione europea) Servizio gestione interventi sistema formativo (Struttura stabile per la verifica dei rendiconti, Struttura stabile per la gestione e controllo in itinere delle attività relative all'Obiettivo 3, Struttura stabile per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal) La Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace e la Direzione centrale attività produttive hanno un proprio Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE LAZIO

(Questionario compilato presso la Giunta e il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione, ecc.)</p>
<p><b>Risposta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO REGIONALE – LEGGE STATUTARIA 1/2004</b></p>
<p>Art. 3 (Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.</li><li>2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.</li></ol>
<p>Art. 10 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea)</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.</li><li>2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.</li><li>3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione Europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.</li><li>4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.</li><li>5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.</li></ol>
<p>Art. 11 (Adeguamento all'ordinamento comunitario)</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.</li><li>2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.</li><li>3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.</li><li>4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</li></ol>
<p>Art. 32 (Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)</p>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.</li></ol>
<p>.....omissis</p>
<p>Inoltre, in materia di funzioni del Presidente della Regione:</p>

<p>Art. 41</p> <p>...omissis.....</p> <p>4. (Il Presidente) Propone... ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.</p> <p>5. ....</p> <p>6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.</p> <p>7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.</p> <p>.....omissis</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> E' in fase di studio.</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>Per quanto concerne le norme di procedura, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1/2002, e successive modificazioni, all'art. 65 c. 6 dispone: "Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegare agli schemi di deliberazione, devono essere formulate, in collegamento con le direzioni regionali competenti in materia, dalla direzione regionale Affari giuridici e legislativi al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali (Analisi tecnico-normativa-ATN)".</p> <p>Tale attività include anche un esame di compatibilità e coerenza della proposta con l'ordinamento comunitario.</p> <p>Per quanto concerne le norme di organizzazione, v. al paragrafo successivo.</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>L'art. 32 c. 1 dello Statuto regionale prevede l'istituzione, tra le commissioni permanenti interne al Consiglio, della Commissione per gli affari comunitari. L'art. 14 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale ha istituito la Commissione per gli affari comunitari ed internazionali e l'art. 14 ter ne disciplina le competenze.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Presso il Servizio Legislativo, l'Area "Assistenza tecnico-giuridica nelle materie concernenti assetto istituzionale, finanze e tributi, artigianato..." si occupa dell'assistenza alla Commissione affari comunitari e internazionali.</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>Presidente della Giunta regionale.</p> <p>Nel Segretariato generale, in cui sono organizzati gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici,</p>

<p>è presente la struttura "Relazioni istituzionali – Rapporti con l'Unione europea e cooperazione internazionale"- (cfr. art. 4 c. 1. e allegato A del regolamento regionale n.1/2002 e successive modificazioni).</p>
<p><b>Struttura amministrativa</b></p> <p>Nella Direzione Regionale "Attività della Presidenza", che ha competenze relativamente alle relazioni comunitarie ed internazionali, è prevista, come struttura organizzativa esterna, l'Area "Relazioni con l'Unione europea", con sede a Bruxelles (cfr art. 24 del r.r. n. 1/2002, e successive modificazioni).</p> <p>Nella Direzione Regionale "Affari giuridici e legislativi" è prevista l'Area "Partecipazione alla formazione della normativa comunitaria e coordinamento giuridico della relativa attuazione". Detta struttura svolge attività di supporto tecnico-giuridico ai fini della partecipazione della Regione alla formazione della normativa comunitaria e del coordinamento giuridico della relativa attuazione, che include i procedimenti di notifica degli aiuti di Stato. Cura inoltre, da poco, l'archivio centralizzato delle procedure d'infrazione (cfr l'art. 20 e allegato A del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni).</p> <p>Nella Direzione regionale "Programmazione economica" è prevista l'Area "Promozione delle politiche comunitarie".</p> <p>La Direzione regionale "Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo", da poco costituita, tra i diversi compiti assegnati, coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie, con particolare riferimento alla cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale.</p> <p>Infine, all'interno delle altre Direzioni regionali, specifiche strutture si occupano, nelle rispettive materie di competenza, di specifici fondi o finanziamenti comunitari.</p>
<p><b>Altre informazioni</b></p> <p>Nel 2002 è stato istituito un "Osservatorio per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione della normativa comunitaria nella Regione Lazio", che però non risulta attivato.</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Il Servizio Legislativo verifica il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117 1° comma della Costituzione. L'art. 11 c. 3 dello Statuto prevede una sessione riservata per l'approvazione della legge regionale comunitaria.</p>
<p><b>Altre informazioni</b></p> <p>Nel Rapporto annuale sulla legislazione si analizza, tra l'altro, anche il rapporto tra l'attività legislativa regionale e l'ordinamento comunitario.</p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Alla Direzione " Affari giuridici e legislativi" spetta verificare, tra l'altro, il rispetto dei vincoli comunitari; in particolare l'Area "Partecipazione alla Formazione della normativa comunitaria...." fornisce assistenza tecnico-giuridica alle diverse strutture regionali per quanto concerne le proposte di legge o di regolamento che attuano il diritto comunitario.</p>
<p><b>Altre informazioni</b></p>
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p>
<p><b>ALTRE INFORMAZIONI</b></p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p>

## REGIONE LIGURIA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Art. 4 dello Statuto (Rapporti con l'Unione europea)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.</li><li>2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.</li></ol> <p>La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> L.R. 16 agosto 1995 n. 44 Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> Art. 9 - L.R. 16 agosto 1995 n. 44 (Notifica dei regimi di aiuto).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nel procedimento legislativo la Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma per quanto concerne i regimi di aiuto, come definiti dalla Commissione dell'Unione Europea. A tal fine, i progetti di legge sono notificati allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione Europea.</li></ol>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto</b>, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> L.R. 16 dicembre 1997 n. 49 Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie.</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento</b>? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> Art. 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale Articolo 124 (NOTIFICHE ALL'UNIONE EUROPEA)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nei casi previsti dalla normativa comunitaria e qualora non vi abbia provveduto la Giunta regionale proponente, il Presidente del Consiglio notifica agli organi della Comunità Economica Europea i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente.</li></ol>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>

⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica Nella scorsa legislatura era stata istituita una specifica commissione speciale per gli Affari Comunitari. Attualmente analoga proposta di istituzione è all'attenzione della competente commissione consiliare.
Struttura amministrativa
Altre informazioni
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica Il Presidente della Giunta ha delega in materia di rapporti con l'U.E. e programmi comunitari.
Struttura amministrativa Presso la Direzione centrale Affari della Presidenza è istituita la Struttura Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Settore assemblea e legislativo. Verifica dei vincoli comunitari. Trasmissione degli atti all'U.E. e compilazione delle relative schede informative (limitatamente alle proposte di iniziativa consiliare).
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>



## REGIONE LOMBARDIA

(Questionario compilato presso la Giunta e il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.).</p> <p>Lo statuto vigente (del 1971) non contiene norme riferite alle questioni comunitarie.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p>La Regione Lombardia non ha normato in materia di procedure per l'adempimento degli obblighi comunitari.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria, a portata generale?</b> (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p>Vi sono leggi regionali che contengono norme di procedura in materia comunitaria, ma si tratta di normativa di settore, quindi non "a portata generale". (ad es. per quanto riguarda in particolare la cd. clausola di sospensione dell'efficacia, cfr., in materia di agricoltura, la l.r. n. 7/2000, recante norme per gli interventi regionali).</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p>- L.R. n. 2/1997 s.m.i. recante l'istituzione della delegazione della r.l. presso la sede dell'U.E. a Bruxelles.</p> <p>Altre strutture organizzative della G.R. sulle questioni comunitarie sono previste nell'ambito di provvedimenti amministrativi (delibere di G.R. e decreti sulle competenze), in attuazione della normativa regionale vigente in ambito organizzativo (in particolare, la l.r. n. 16/96).</p> <p>Per il dettaglio sulle strutture amministrative che attualmente si occupano di questioni comunitarie, cfr. risposta infra.</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento?</b> Quali?</p> <p><b>Non esistono.</b></p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica:</p> <p>La commissione consiliare speciale per l'attuazione delle politiche comunitarie non è stata istituita nell'VIII legislatura.</p> <p>Non sono previste sessioni comunitarie.</p> <p>N.B. Nella precedente legislatura regionale, tale commissione era stata istituita e svolgeva attività di studio e documentazione con riferimento a problematiche comunitarie. In particolare, detta Commissione speciale aveva elaborato una proposta di legge al Parlamento avente ad oggetto "Norme generali sulla partecipazione delle Regioni al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali"; si era altresì attivata per predisporre un manuale multimediale intitolato "Europa facile" destinato agli amministratori locali, e per stimolare il confronto con le Commissioni competenti in materia comunitaria di altri Consigli regionali.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La valutazione del rispetto del diritto comunitario, sia con riferimento all'attività legislativa che amministrativa della regione è curata dal servizio legislativo e legale. Le segreterie delle commissioni consiliari permanenti operano a supporto dell'istituzione (ad es. documentazioni, ricerche, ecc.....).</li><li>2. Recentemente (20 luglio 2005) è stata istituita l'unità di supporto specialistico "ordinamento costituzionale e regionale - rapporti tra normativa dell'u.e. e normativa regionale", le cui attività sono in corso di definizione.</li></ol>

<p>Altre informazioni</p> <p>Il supporto tecnico e informativo relativo alle relazioni istituzionali comunitarie e' fornito dal servizio relazioni esterne, comunicazioni e stampa.</p> <p>le segreterie delle commissioni consiliari permanenti collaborano con il citato servizio nell'attivita' organizzativa di viaggi-studio promossi dalle rispettive commissioni.</p>
⇒ <b>in GIUNTA</b>
<p>Struttura politica</p> <p>Presidente della G.R.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nell'ambito della presidenza e a supporto delle direzioni generali, operano le seguenti direzioni centrali: <ul style="list-style-type: none"> <li>relazioni esterne, internazionali e comunicazione (delegazione di Bruxelles e U.O. relazioni internazionali);</li> <li>affari istituzionali e legislativo (assistenza fasi ascendente e discendente degli atti comunitari, supporto giuridico nell'ambito delle aree tematiche e coordinamento attività per notifiche u.e. e aiuti di stato);</li> <li>programmazione integrata (politiche comunitarie – organismo pagatore regionale).</li> </ul> </li> </ul> <p>Nell'ambito del segretariato generale della presidenza esiste una struttura amministrativa di supporto per l'attuazione del programma, le relazioni esterne e internazionali.</p>
<p>Altre informazioni:</p> <p>Nel corso della precedente legislatura regionale ci si è avvalsi anche del contributo di un gruppo di lavoro inter-direzionale, al quale hanno partecipato esperti esterni, per lo studio e la ricerca di soluzioni finalizzate all'individuazione degli strumenti più idonei per il recepimento e per l'attuazione della legislazione comunitaria, (cd. GDL LEGISLAZIONE COMUNITARIA).</p> <p>Il GDL era coordinato da dirigenti di due Unità Organizzative della DG Presidenza.</p>
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>
<p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Il servizio legislativo e legale verifica il rispetto dei vincoli comunitari nel corso dell'istruttoria legislativa (per alcuni progetti di legge tale esame e' riportato in apposite schede giuridiche).</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>Si segnala che il C.R. ha definito la procedura per la notifica e la trattazione dei progetti di legge diretti ad istituire o modificare aiuti di stato (deliberazione dell'Udp del C.R. n. 572 del 15 dicembre 1998). La procedura consiste nella comunicazione preventiva alla U.E.. dei progetti di legge (prima che acquistino efficacia giuridica) contenenti disposizioni potenzialmente impattanti sulla disciplina degli aiuti di stato.</p> <p>Tale procedura è stata utilizzata con riferimento alla l.r. 7/2000 e ai relativi provvedimenti attuativi.</p>
⇒ <b>GIUNTA</b>
<p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario per i progetti di legge di iniziativa della G.R. (a cura del legislativo)</li> <li>- per quanto riguarda le notifiche alla U.E. degli aiuti di stato, le pratiche sono curate direttamente dalle DD.GG. interessate, eccetto la relativa corrispondenza con la U.E., che per esigenze di uniformità e di coordinamento formale e' gestita dalla segreteria di giunta (presidenza).</li> </ul>
<p>Altre informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per quanto riguarda i bandi comunitari per progetti, si applica una procedura per assicurare la copertura di spesa minima prevista da alcuni bandi per permettere la ricevibilità delle domande presso la U.E. se l'esito è positivo, l'impegno di spesa viene liquidato; in caso contrario, la somma corrispondente rientra nella disponibilità del fondo dedicato ai progetti.</li> </ul>
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE MARCHE

(Questionario compilato presso il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> L'unica norma dello Statuto regionale, legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, che disciplina la "dimensione" comunitaria della regione è l'art. 21, Funzioni del Consiglio regionale, in cui si prevede che il Consiglio approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea; il Consiglio, inoltre, delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche. Non è stata introdotta alcuna previsione statutaria specifica riservata ai rapporti tra regione ed Unione europea.</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Allo stato non esiste una legge regionale di procedura che disciplini l'adempimento degli obblighi comunitari.</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta</b> Non sono previste norme generali di procedura. I provvedimenti normativi regionali che prevedono aiuti di Stato vengono applicati nel rispetto dei regolamenti comunitari di esenzione. Laddove è necessaria la notifica, è aggiunta una clausola finale di sospensiva degli effetti del provvedimento legislativo.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Con legge regionale 17 marzo 1998, n. 4, Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l'Unione europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Regione Marche si è dotata di un ufficio operante quale strumento di collegamento tecnico-amministrativo e informativo tra le strutture regionali e gli uffici delle Istituzioni comunitarie competenti nelle materie di competenza regionale.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Nell'ordinamento regionale non vi sono norme di questo tipo.</p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica VI Commissione consiliare permanente, competente in materia di Politiche comunitarie, Cooperazione allo Sviluppo e solidarietà internazionale</p>
<p>Struttura amministrativa Personale di supporto all'attività della VI Commissione</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>

Struttura politica Assessore alle politiche comunitarie
Struttura amministrativa Struttura competente in materia di attuazione delle politiche comunitarie.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> In seno all'area dei processi normativi, consulenza alla normazione, si provvede a verificare la compatibilità delle proposte di legge e di atto amministrativo con le norme dell'ordinamento comunitario
Altre informazioni Attualmente è in atto un processo di riordino normativo e organizzativo finalizzato a sottolineare il ruolo e le funzioni del Consiglio regionale, anche alla luce delle modifiche introdotte con la riforma costituzionale del 2001, con la legge 131/2003 e con la legge 11/2005.
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b> La VI Commissione consiliare svolge in modo sistematico audizioni finalizzate a conoscere lo stato di attuazione delle politiche comunitarie da parte dei servizi della giunta regionale, con particolare riguardo allo stato di avanzamento finanziario dei programmi cofinanziati dall'Unione europea
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE MOLISE

(Questionario compilato a cura del Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> No.</p> <p>Ad ogni buon fine si segnala il seguente articolo 58 della proposta di legge statutaria concernente il nuovo Statuto della Regione Molise:</p> <p>"Art. 58</p> <p>Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari che provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.</li><li>2. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinate dalla legge dello Stato.</li><li>3. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.</li><li>4. Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi.</li><li>5. Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea."</li></ol>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No.</p> <p>Per completezza d'informazione si segnala che all'ordine del giorno del Consiglio regionale è iscritta la proposta di legge n. 210, di iniziativa consiliare, concernente: "Disposizioni sulla notifica delle proposte di legge regionale alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo".</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>L.R. 26 aprile 2000, n. 34</p> <p>Istituzione a Bruxelles dell'Ufficio di collegamento della Regione Molise con le istituzioni dell'Unione europea.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Regolamento regionale 4 giugno 2002, n. 10 "Regolamento concernente gli adempimenti regionali per le procedure di notifica degli aiuti di Stato".</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p>

<p>Non esiste una Commissione consiliare con competenza esclusiva in materia di questioni comunitarie. Non sono previste dalle norme statutarie e regolamentari sessioni comunitarie, né di Commissione né di Consiglio.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Le questioni giuridiche di diritto comunitario relative all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa regionale sono vagliate di volta in volta in collaborazione tra il Servizio Consulenza legislativa e giuridica e la Commissione consiliare interessata.</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>L'assessorato alla Programmazione è titolare della programmazione delle politiche comunitarie.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne che si occupa, tra l'altro, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegamento con tutti gli uffici dell'Unione Europea, acquisizione di atti, proposte, indirizzi e risoluzioni relativi alle politiche dell'Unione Europea;</li> <li>- Notifica alla Commissione U.E.;</li> <li>- Rapporti istituzionali con l'Unione europea.</li> </ul> <p>Presso la Direzione generale I (Programmazione, Organizzazione, Rapporti con enti locali, Servizi informativi, Risorse finanziarie, umane e strumentali, Cultura) è istituito il Servizio Programmazione Politiche Comunitarie e Programmazione negoziata che si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinamento tecnico politiche comunitarie e partecipazione alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario;</li> <li>- Rapporti istituzionali con il Coreper ed il Comitato delle regioni;</li> <li>- Preparazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni;</li> <li>- Rapporti con la sede di Bruxelles e con il Consiglio regionale per le politiche comunitarie;</li> <li>- Esame preventivo di compatibilità comunitaria delle normative regionali e bandi relativi a misure del POR concernenti aiuti di Stato;</li> <li>- Procedure di notifica e negoziati con la Rappresentanza permanente e le Autorità comunitarie e censimenti periodici degli stessi;</li> <li>- Politiche di pari opportunità e means treaming e rapporti con le Commissioni regionali di competenza;</li> <li>- Gestioni iniziative ministeriali P.O.R.E.;</li> <li>- Predisposizione e coordinamento attività di programmazione negoziata (contratto d'area, patti territoriali, progetti integrati);</li> <li>- Rapporti con il Nucleo di valutazione per la programmazione negoziata;</li> <li>- Controllo, gestione e strumenti di programmazione negoziata;</li> <li>- Gestione e processi di partenariato e concertazione programmatica;</li> <li>- Progettazioni relative ad Iniziative comunitarie ed interrelazioni con bandi di cooperazione internazionale. Bandi comunitari e relativa gestione di progetti approvati;</li> <li>- Coordinamento di iniziative progettuali comunitarie assessorili. Azioni innovative dei Fondi strutturali e relativa gestione dei progetti approvati.</li> </ul>
<p>Altre informazioni</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>Il Servizio Consulenza legislativa e Giuridica del Consiglio si occupa della verifica della compatibilità delle disposizioni contenute nelle proposte di legge con la normativa comunitaria.</p>
<p>Altre informazioni</p>

⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
- <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
- <b>GIUNTA</b>
- <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE PIEMONTE

(Questionario compilato presso la Giunta e il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ <b>Nello Statuto regionale vigente si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</b> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta</b></p> <p>Si, in particolare gli artt. 15 e 42. Gli articoli prevedono la partecipazione della Regione alla determinazione delle politiche europee ed alla formazione degli atti normativi comunitari (fase ascendente), nonché la relativa attività di attuazione ed esecuzione (fase discendente). Stabiliscono, altresì, l'adeguamento tempestivo della propria legislazione ai principi ed obblighi delle norme comunitarie, attraverso la predisposizione di una legge comunitaria regionale i cui lavori di approvazione sono organizzati dal Consiglio regionale in un'apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</p> <p>Si riporta il testo degli articoli.</p> <p><b>Art. 15</b> (Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</li><li>2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.</li><li>3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.</li><li>4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.</li><li>5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.</li></ol> <p><b>Art. 42</b> (Sessione per la legge comunitaria regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.</li><li>2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</li><li>3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.</li></ol>
<p>⇒ <b>Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta</b></p> <p>No, ma è allo studio una proposta di legge, attualmente giacente presso l'ufficio legislativo della Giunta regionale concernente, in particolare, la disciplina le modalità di partecipazione della Regione Piemonte alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari, le procedure finalizzate all'attuazione, nelle materie di competenza legislativa della Regione, degli atti normativi comunitari e quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché le procedure atte a favorire la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie.</p> <p>Inoltre, nel corso della precedente legislatura, era stata presentata, in data 29 maggio 2000, la proposta di legge n. 16 "Disposizioni sulla partecipazione regionale all'attività comunitaria", ormai decaduta.</p>
<p>⇒ <b>Sono in vigore leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria, a portata generale?</b> (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> No, tuttavia nella succitata proposta è anche contenuta la disciplina in ordine alla notifica degli aiuti di Stato.</p> <p>Anche nella proposta di legge n. 16 del 2000 sono contenute non solo norme che disciplinano la notifica degli aiuti, ma anche disposizioni più generali relative ai rapporti di finanziamento e programmazione tra la regione e l'Europa.</p> <p>E' operativo fin dal 2002 un protocollo di intesa fra le direzioni competenti di Giunta e Consiglio per il</p>



<p>flusso elettronico dei testi normativi all'interno del quale è evidenziato un apposito paragrafo sulla notifica UE degli aiuti di stato.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p>Non esistono leggi della Regione Piemonte che prevedono l'istituzione di un ufficio regionale di Bruxelles, fatto salvo una breve menzione nella declaratoria delle competenze delle strutture regionali allegata alla LR 51/97</p> <p>L'istituzione e l'apertura dell'ufficio regionale di Bruxelles è stata decisa dalla Giunta regionale con propria deliberazione n° 42-29303 del 4 ottobre 1999, con la quale venivano assegnati all'ufficio compiti di: supporto alla partecipazione della Regione alle iniziative comunitarie, informazione agli enti della Regione riguardo alle norme ed iniziative comunitarie; rapporto diretto con gli uffici e istituzioni dell'UE; assistenza ai rappresentanti della Regione, negli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie; promozione e sostegno dello sviluppo delle relazioni tra le Istituzioni regionali ed gli Enti locali piemontesi, con gli organismi dell'UE; rapporto con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, raccordo organizzativo nelle materie di competenza regionale.</p> <p>La DGR citata fa riferimento ad una legge nazionale, la legge 52/96, che autorizza le Regioni italiane ad aprire proprie sedi di rappresentanza a Bruxelles, con compiti di raccordo organizzativo con gli organi comunitari e promozione delle proprie immagini nel contesto comunitario.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La I commissione si occupa di politiche comunitarie (oltre che di: programmazione; bilancio, patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali)</li> <li>• Il nuovo Statuto regionale all'art. 42 prevede per l'approvazione della legge comunitaria regionale un'apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</li> </ul>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Le questioni giuridiche di diritto comunitario sono affrontate dalla commissione competente (I commissione) e dalle strutture di supporto (<i>settore Commissioni legislative</i>), dal settore Studi e documentazione legislativi e dal settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale."</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>Il settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale cura la pubblicazione "Notizie dall'Unione Europea", periodico che contiene la normativa e la giurisprudenza comunitaria nonché una rassegna stampa suddivisa per materia.</p> <p>Si segnala altresì il "Bollettino d'informazione sull'Unione europea", edito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte e redatto a cura del <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/studi_europei/">Istituto Universitario di Studi Europei</a> di Torino - Centro di Documentazione Europea, reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale (<a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/euroregione/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/euroregione/index.htm</a>)</p> <p>Inoltre, quale organismo consultivo permanente della Regione per i problemi dell'unificazione europea, si segnala la Consulta Europea, istituita dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 91 del 19 luglio 1976. Le sue iniziative mirano a diffondere la conoscenza delle tematiche europee ed a favorire il processo di crescita demografica delle Istituzioni dell'Unione Europea.</p> <p>In particolare, la Consulta coordina, promuove e organizza convegni, seminari, corsi di aggiornamento, conferenze e sviluppa una propria attività editoriale. Per la sua attività si avvale di mezzi e personale messi a disposizione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.</p> <p>Ulteriori informazioni in merito sono reperibili al seguente indirizzo:  <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_euro/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/org_cons/cons_euro/index.htm</a></p> <p>Infine l'archivio giuridico, banca dati di legislazione, giurisprudenza e dottrina a cura del settore Studi e documentazione legislativi del Consiglio regionale, reca un'apposita sezione dedicata ai rapporti internazionali e all'Unione Europea.</p> <p>Tale banca dati è consultabile al seguente indirizzo:  <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI</a></p>

⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica Sono mantenute in mano alla Presidenza della Giunta le funzioni relative a "Relazioni internazionali, coordinamento delle politiche comunitarie, cooperazione internazionale e politiche per la pace.
Struttura amministrativa L'attività amministrativa è ripartita nelle competenze di due distinti settori: - Settore "Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali – ufficio di Bruxelles" che si occupa prevalentemente del coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti nella gestione dei programmi comunitari, delle opportunità offerte dai fondi strutturali e della gestione delle procedure informatizzate per la rilevazione sistematica dei dati relativi all'attuazione degli interventi, nonché dei rapporti con l'Unione europea. - Settore "Attività giuridico-legislativa a supporto della giunta regionale e delle direzioni regionali" che provvede alla cura dei rapporti con l'Unione europea per la notifica preventiva di leggi e provvedimenti regionali comportanti aiuti alle imprese e altri soggetti economici.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Per tutte le proposte di legge le commissioni competenti redigono i seguenti documenti di lavoro: quadro normativo di riferimento, analisi dei nodi critici e studi e approfondimenti tematici. Tali documenti contribuiscono a formare il dossier virtuale del provvedimento per la fase di commissione (il dossier virtuale è consultabile al seguente indirizzo: <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvdpdrint/jsp/Start.jsp">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvdpdrint/jsp/Start.jsp</a> ) In particolare presso la Direzione Processo legislativo, Settore Commissioni legislative, si è incardinata una posizione in staff tecnico che segue l'istruttoria delle proposte di legge e il monitoraggio di tutti i provvedimenti correlati alla notifica dei medesimi all'Unione Europea e che opera in stretta collaborazione con gli uffici preposti della Giunta regionale, con gli Assessorati competenti e con i proponenti le proposte di legge. Il momento della notifica è, per prassi, individuato nella fase conclusiva dell'esame da parte della Commissione consiliare competente dei progetti di legge contenenti regimi di aiuto. Il disegno di legge viene trasmesso, nel testo predisposto dalla Commissione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta per la predisposizione dell'atto di notifica; quindi viene inoltrato tramite la Rappresentanza d'Italia presso l'U.E. . . Se il provvedimento riguarda, nella sostanza e in modo prevalente, l'erogazione di aiuti, il medesimo rimarrà in carico alla commissione sino all'espressione del parere favorevole da parte dell'U.E. Se il provvedimento riguarda non solo l'erogazione di aiuti altri, ma altri diversi aspetti normativi, è inserita una clausola sospensiva dell'efficacia che, rimandando all'avvenuta acquisizione del parere dell'U.E. l'erogazione degli aiuti, consente il licenziamento del provvedimento che può completare l'iter legislativo anche nelle more dell'espressione del parere.
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> In riferimento ai disegni di legge che prevedono l'erogazione di aiuti di Stato soggetti a notifica si provvede alla introduzione della specifica clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione del parere della Commissione europea, segnalando la necessità di procedere alla notificazione del provvedimento in un'apposita scheda informativa a corredo della proposta di legge.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b> E' previsto lo scambio di documenti ed informazioni tra i rispettivi settori competenti in materia di aiuti di Stato, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche Non sono peraltro mai stati formalizzati rapporti su tematiche europee tra i due organi.
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE SARDEGNA

(Questionario compilato presso la Giunta)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> No, l'attuale Statuto speciale della Sardegna (L.Cost. n. 3 del 1948) non contiene disposizioni riferite alle questioni comunitarie.</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (Norme sulla partecipazione regionale ai processi comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25)</p> <p>Nota: Non è prevista l'approvazione periodica di una "legge comunitaria regionale"</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta</b></p> <p>Legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 (vedi sopra)</p> <p>Art. 4</p> <p><i>Notifica delle proposte inerenti regimi di aiuti alle attività produttive.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.</li><li>2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.</li></ol> <p>Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Sardegna dell'esito dell'esame suddetto.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles)</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>E' competente per le politiche comunitarie la Seconda Commissione del Consiglio regionale. Non sono previste sessioni comunitarie dei lavori del Consiglio.</p>
<p>Struttura amministrativa</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>

Struttura politica Presidente della Regione Assessore della Programmazione
Struttura amministrativa Presso la Presidenza della Regione: Servizio affari comunitari e internazionali competente in materia di: rapporti con gli organismi dell'Unione europea e gli organismi interregionali in sede comunitaria; Ufficio della Regione a Bruxelles; coordinamento degli interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese produttive in Sardegna, attuazione progetti speciali in raccordo con organismi regionali, interregionali e nazionali; cooperazione internazionale allo sviluppo; rapporti con il Ministero degli affari esteri per gli affari di competenza; programmazione comunitaria; rapporti con lo Stato e con gli uffici della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e di rispetto delle regole di concorrenza. Presso l'Assessorato della Programmazione: Centro Regionale di Programmazione (CRP) con le seguenti competenze: partecipazione alla predisposizione degli atti di programmazione nazionale e comunitaria legati alla Politica di Coesione quali il Piano di Sviluppo del Mezzogiorno, il Quadro Comunitario di Sostegno ed i Programmi nazionali correlati alla programmazione comunitaria; predisposizione del Programma Operativo Regionale e dei Programmi di Iniziativa Comunitaria e gestione e coordinamento di tutti gli atti legati alla loro attuazione. I singoli assessorati attuano la normativa comunitaria e i programmi comunitari nelle materie di rispettiva competenza e gestiscono le risorse dei fondi comunitari.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Il Servizio Affari legislativi e del Buras presso la Presidenza della Regione – Direzione generale dell'Area Legale, verifica, in sede di coordinamento dell'attività legislativa, l'osservanza dei vincoli comunitari relativamente alle proposte di disegni di legge.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE SICILIA

(Questionario compilato presso l'Assemblea Regionale)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lo Statuto vigente non contiene norme riferite a questioni comunitarie.</li><li>- Il progetto di revisione dello statuto della Regione, approvato dall'Assemblea ed attualmente all'esame del Senato per l'approvazione secondo la procedura prevista per le leggi costituzionali, ha previsto un'apposita sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Inoltre, si è proposto di inserire nel nuovo Statuto l'articolo 12 quater che dà la possibilità al Governo, su delega dell'Assemblea, di attuare la normativa dell'Unione Europea attraverso decreti legislativi.</li></ul>
<p>1. Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 27 APRILE 1999 Misura di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria. <i>Art. 49 Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea</i> .....Omissis .....</p> <p>I disegni di legge recanti aiuti di Stato sono notificati, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, alla Commissione europea nel testo licenziato dalle Commissioni legislative così come trasmesso al Presidente della Regione dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>In sede di approvazione dei disegni di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana sono indicati in apposita norma di salvaguardia le parti da notificare alla Comunità europea ai sensi del citato articolo 93 del trattato CE.</p> <p>.....Omissis .....</p> <p>LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16 APRILE 2003 <i>Art. 44 Atti di programmazione economico-finanziaria</i> 1. Il Governo regionale provvede, per quanto di competenza regionale, alla definizione dei contenuti del POR Sicilia, del Complemento di programmazione e degli Accordi di programma quadro, previa espressione da parte dell'Assemblea regionale siciliana degli atti di indirizzo. .....Omissis .....</p> <p>LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 7 MARZO 1997 Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione. <i>Art. 16 Programmazione e gestione dei fondi extraregionali</i> All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: "La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera: a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea; b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione Europea; c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami</p>

dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari".

Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.

Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione Europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei commi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.

.....Omissis .....

Il Presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:

- a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;
- b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;
- c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;
- e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;
- f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.

I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.

.....Omissis .....

Legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000

*Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.*

Art. 141 Norme di procedura

.....Omissis .....

Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il POR 2000-2006 sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso POR 2000-2006.

Le disposizioni del presente Titolo che contengono regimi di aiuto cofinanziati con il Piano di sviluppo rurale sono comunicate alla Commissione europea e possono essere poste in esecuzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, se intervenuta la decisione comunitaria di approvazione dello stesso Piano. La stessa disciplina si applica alle disposizioni recanti dotazioni aggiuntive rispetto ai regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento secondo quanto stabilito dallo stesso Piano di sviluppo rurale.

Le disposizioni della presente legge contenenti regimi di aiuto nel settore agricolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono essere poste in esecuzione se non sono state previamente notificate ai sensi e per gli effetti degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e autorizzate dalla Commissione europea o comunicate ai sensi del Regolamento CEE n. 26/1962.

.....Omissis .....

⇒ *Esistono **leggi regionali** che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?*

#### **Risposta**

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 7 MARZO 1997

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

Art. 16 *Programmazione e gestione dei fondi extraregionali*

.....Omissis .....

8. Il Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'Unione Europea nonché con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attività dello "sportello" è organizzata presso la Presidenza della Regione, che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il Presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.

.....Omissis .....

*Art. 34 Istituzione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea*

Ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con sede a Bruxelles, avente il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organi comunitari e con la Rappresentanza nazionale permanente.

Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite la dotazione organica e le indennità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati all'Ufficio. Il predetto personale deve possedere un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria. I dirigenti devono essere in possesso, inoltre, di una competenza specifica nel settore del diritto comunitario e delle politiche strutturali della Unione europea.

Dello stesso Ufficio di collegamento può avvalersi l'Assemblea regionale siciliana, anche mediante l'assegnazione di propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli organi interni, al fine di seguire, in particolare, le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle leggi regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e l'attuazione degli strumenti di programmazione connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia.

All'Assemblea regionale siciliana sono trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali, sottoposti alla valutazione di compatibilità ex articolo 93 trattato CE.

⇒ *Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?*

**Risposta:** NO

**ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

*Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?*

⇒ **in CONSIGLIO**

Struttura politica

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Sezione III bis

DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 39 BIS

1. All'inizio della legislatura l'Assemblea elegge, con le modalità di cui all'art. 62 bis del Regolamento, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento della legislazione regionale con la normativa comunitaria.
2. La Commissione è costituita di tredici membri. L'Ufficio di Presidenza è composto da un presidente, da due vicepresidenti e da un segretario.
3. I deputati al Parlamento europeo eletti in Sicilia sono invitati a partecipare stabilmente ai lavori della Commissione.
4. Alle riunioni della Commissione sono invitati, in rapporto alle questioni da trattare, il Presidente della Regione, gli Assessori regionali e i Presidenti delle commissioni legislative permanenti competenti per materia.

Struttura amministrativa

L'articolazione amministrativa dell'Assemblea prevede al proprio interno un Incarico Speciale che segue i rapporti con l'Unione Europea con sede anche a Bruxelles.

Altre informazioni
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica
Struttura amministrativa
Altre informazioni Per le informazioni riguardanti la Giunta occorre contattare quell'Organo.
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> Per prassi parlamentare consolidata, i DDL pervenuti, se riguardano materie attinenti questioni comunitarie, vengono assegnati dal Presidente dell'Assemblea alla competente commissione legislativa e per il parere alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, del regolamento interno dell'Assemblea, la Commissione incaricata dell'esame di un disegno di legge qualora giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione (in questo caso la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea), ne fa richiesta scritta al presidente di detta commissione, informandone il presidente dell'Assemblea.
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b> Vedi la normativa riportata sopra in ordine all'obbligo della Giunta di trasmettere alla competente commissione parlamentare atti di sua competenza
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>



## REGIONE TOSCANA

(Questionario compilato presso la Giunta)

<b>NORMATIVA</b>
<p>1. Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p>Risposta</p> <p><b><u>STATUTO REGIONALE</u></b> <b>ART. 70</b> <b>Rapporti con l'Unione europea</b></p> <p>1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. 2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.</p>
<p>1. Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p>Risposta</p> <p><b><u>LEGGE REGIONALE N. 37/1994</u></b></p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari</p>
<p>1. Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p>Risposta</p> <p><b><u>STATUTO REGIONALE</u></b> <b>ART. 41</b> <b>PROMULGAZIONE</b></p> <p><b><u>LEGGE REGIONALE N. 91/1996</u></b> Notifica alla commissione europea delle proposte inerenti regimi di aiuti NOTA: legge che dovrà essere modificata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale</p>
<p>1. Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p>Risposta</p> <p><b><u>LEGGE REGIONALE N. 24/1998</u></b> Istituzione dell'ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles</p>

<p>1. <i>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?</i></p>
<p>Risposta</p>
<p><b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b></p>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p>
<p>Struttura amministrativa</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica  <b>PRESIDENTE DELLA GIUNTA.</b> Si occupa dei rapporti con le Istituzioni europee.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>È di recente istituzione Settore presidio partecipazione ai processi normativi statali e comunitari. Comunicazione degli atti normativi regionali.</p> <p><b><u>Ufficio di collegamento della regione Toscana a Bruxelles</u></b>  Settore attività internazionali</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b>  <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p>
<p>Altre informazioni</p>

⇒ **GIUNTA**

**In riferimento al procedimento legislativo:**

La struttura di riferimento è l'**Area di coordinamento attività legislative e giuridiche**

Altre informazioni

⇒ **RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO**

**ALTRE INFORMAZIONI**

⇒ **GIUNTA**

⇒ **CONSIGLIO**

## REGIONE TOSCANA

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Statuto della Regione Toscana in vigore dal 12 febbraio 2005 Articolo 1 <i>La Regione Toscana</i> 1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana. sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.</p> <p>Articolo 3 <i>Principi generali</i> 1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.</p> <p>Articolo 70 <i>Rapporti con l'Unione europea</i> 1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. 2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari", modificata con Legge regionale 1 febbraio 1996, n. 9.</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 "Notifica alla Commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti (art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE)". Tale Legge prevede che l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea di ogni proposta relativa all'istituzione e modifica di regimi di aiuto spetti al Presidente della Giunta Regionale. Questo adempimento avviene secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le proposte di iniziativa della Giunta sono notificate immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;</li><li>- le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta, da effettuarsi a cura dell'organo del Consiglio competente a riceverle, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente.</li></ul> <p>L'art. 3 della stessa Legge dispone che "il Presidente della Giunta Regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche che dovessero essere apportate al testo delle proposte già notificate, nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. Di tali modifiche è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta da parte dei Presidenti di Commissione o del Presidente del Consiglio regionale".</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale n. 24 del 1998, che ha portato all'istituzione dell'Ufficio di collegamento delle Regioni del Centro Italia a Bruxelles il 10 marzo 1999. L'apertura di questa sede, comprendente, oltre alla Toscana, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è avvenuta in seguito alla entrata in vigore della Legge n.</p>

52 del 1996, che, per la prima volta, ha riconosciuto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di aprire propri uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie. Per quanto riguarda la Regione Toscana, tale ufficio appartiene alla Presidenza della Giunta.
⇒ <i>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?</i>
<b>Risposta:</b> No
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i>
⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica Nelle due precedenti legislature era presente una Commissione Speciale sui Rapporti con l'Unione Europea e sulle Attività Internazionali della Regione. Secondo la Delibera istitutiva n. 143 del 7 giugno 2000, la Commissione aveva i seguenti compiti e finalità:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cura dei rapporti con l'Unione europea, anche in collaborazione con le Commissioni permanenti,</li> <li>• informazione e documentazione sugli atti dell'Unione europea,</li> <li>• proposte al Consiglio per atti di indirizzo e programmazione concernenti l'attuazione e la promozione delle politiche comunitarie,</li> <li>• promozione della partecipazione dei cittadini e delle istituzioni al processo di integrazione europea.</li> </ul>
E' prevista una nuova istituzione della Commissione speciale anche nella presente legislatura.
Struttura amministrativa
Altre informazioni
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica Il Presidente della Giunta Regionale detiene le seguenti deleghe: Rapporti con il Governo, le altre Regioni e istituzioni europee Relazioni internazionali Rapporti con le comunità dei toscani all'estero, concertazione Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie
Struttura amministrativa La struttura è decentrata, in quanto ogni Dipartimento è responsabile per la gestione dei rapporti con le Istituzioni comunitarie nelle materie di propria competenza. I singoli assessorati gestiscono i Fondi comunitari, in alcuni casi insieme alle Province.
Altre informazioni
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> A norma dell'art. 3 della Legge n. 37/94 "la Giunta Regionale, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo, presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario...". Tale Legge riserva al Consiglio l'attuazione sia legislativa che regolamentare delle norme comunitarie vertenti in materie di competenza regionale e prevede che piani o programmi cofinanziati siano approvati dal Consiglio su proposta della Giunta.
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Altre informazioni

⇒ **RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO**

Gli assessori tengono periodicamente comunicazioni per informare il Consiglio Regionale sullo stato di attuazione delle politiche europee e della posizione assunta dalla Giunta in seno alla sessione comunitaria della Conferenza Stato - Regioni

**ALTRE INFORMAZIONI**

⇒ **GIUNTA**

⇒ **CONSIGLIO**

## REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

(Questionario compilato presso la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Non esistono norme al riguardo; va, peraltro, evidenziato come lo Statuto (T.U. di cui al D.P.R. 31 Agosto 1972, n. 670) sia stato approvato con legge costituzionale e non con legge regionale.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> Non esiste.</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> Non esistono leggi in materia.</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> Non esistono leggi; tuttavia, in determinate materie (attività contrattuale, lavori pubblici) si è attivato un recepimento dinamico della normativa della Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> Non esistono norme.</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>Non esiste la Commissione consiliare per le politiche comunitarie e, al momento, il Regolamento interno del Consiglio regionale non prevede Sessioni comunitarie né in sede di Commissione, né in quella consiliare e questo anche alla luce di quanto sopra riportato.</p>
<p>Struttura amministrativa</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p> <p>I rapporti con l'Unione Europea sono curati dalla Presidenza nell'ambito del Testo Unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, ad eccezione degli interventi ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 – commi 1 e 2 e dell'art. 2 – comma 1 lett. d), f), j), relativamente alla valorizzazione delle minoranze etniche del Testo medesimo; interventi a favore delle popolazioni dei paesi extracomunitari ai sensi della L.R. 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Le questioni giuridiche di Diritto comunitario concernenti l'esercizio di potestà amministrativa regionale sono trattate dall'Ufficio Legislativo.</p>
<p>Altre informazioni</p>
ATTIVITA' e/o PRASSI

<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> La Segreteria Generale provvede alla verifica dell'osservanza dei vincoli comunitari così come desunti dall'art. 4 e dall'art. 5 dello Statuto nonché dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b> <b>In riferimento al procedimento legislativo:</b> L'Ufficio Legislativo cura il rispetto dei vincoli comunitari così come desunti dall'art. 4 e dall'art. 5 dello Statuto nonché dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ nessuna norma specifica, salvo il riferimento (artt. 4 e 5 nonché 8 e 9 statuto) al 'rispetto degli obblighi internazionali' come limite alla funzione legislativa della regione e delle province autonome (limite che oggi va aggiornato e precisato in relazione alla disciplina dell'art. 117, primo comma, Costituzione);</li><li>▪ le norme di attuazione dello statuto menzionano la regola dell'immediata applicabilità in ambito locale delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili (art. 2, comma 4, d.leg.vo 16 marzo 1992, n. 266) e dettano una disciplina sull'attuazione e sul recepimento del diritto comunitario in ambito provinciale (art. 6-8 d.p.r. 19 novembre 1987, n. 526, comprensiva della disciplina sul controllo sostitutivo del governo in caso di inadempimento agli obblighi comunitari derivante da inattività degli organi statutari);</li><li>▪ naturalmente sono applicabili nell'ordinamento statutario del Trentino – Alto Adige le nuove regole costituzionali introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione, per effetto della clausola di applicazione della norma più favorevole contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001: quindi, ad esempio, la previsione di una competenza concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea (art. 117, terzo comma, Cost.) o la disciplina del quinto comma dell'art. 117 Cost. (partecipazione alla fase di elaborazione e di attuazione del diritto comunitario), ma però non la disciplina (contenuta nella legge n. 131/2003) sul controllo sostitutivo del governo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, posto che la disciplina di questo potere è riservata a specifiche norme di attuazione, in assenza delle quali si continua ad applicare la disciplina delle norme di attuazione vigenti (vedi sentenza Corte cost. n. 236/2004).</li></ul>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ non esiste una legge ad hoc;</li><li>▪ l'art. 26, comma 3, lett. b, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) demanda alla 'legge annuale di adeguamento della legislazione vigente' la disciplina di "recepimento di norme dell'ordinamento comunitario o l'adeguamento allo stesso della vigente legislazione provinciale". La legge di adeguamento ha nel regolamento interno del consiglio una particolare procedura di trattazione (capo IV bis – titolo IV). La legge di adeguamento è peraltro uno strumento al momento non utilizzato;</li><li>▪ per adeguamenti settoriali a direttive comunitarie si utilizza talvolta la legge finanziaria o – più direttamente - le leggi di settore.</li></ul>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nessuna legge con norme di procedura di portata generale.</li></ul>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>⇒ la legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ finalità dell'ufficio: la cura delle attività preparatorie, di informazione e di documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività della Provincia che implicino rapporti con gli uffici, organismi e istituzioni dell'Unione europea;</li><li>▪ la nomina a capo dell'ufficio può essere conferita dalla Giunta provinciale anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età; l'assunzione avviene mediante contratto per la durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza; è prevista la corresponsione del trattamento economico stabilito per il</li></ul>

personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore di ufficio; inoltre la contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di Bruxelles;

- il personale provinciale designato in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea è messo a disposizione dei predetti organismi. La Provincia corrisponde al medesimo personale con oneri a carico del proprio bilancio, per il periodo di effettiva assegnazione ai predetti organismi, il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione. Al medesimo personale spettano altresì per il predetto periodo gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali qualora il dipendente sia richiamato per esigenze di servizio dal dirigente di servizio;
- per promuovere la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea e per garantire ai soggetti interessati idonee opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie, presso l'ufficio possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
- Per la sua portata generale da segnalare anche l'art. 9 (Disposizioni in materia d'iniziativa cofinanziate dall'Unione europea) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (finanziaria 2005): una norma volta a favorire il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Unione europea, in considerazione del fatto che non tutte le iniziative programmate, cofinanziate dal medesimo ente, riescono poi di fatto ad essere realizzate. Per tale motivo con la disposizione in parola si rende possibile autorizzare in bilancio livelli di spesa superiori a quelli previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Unione europea, limitandone però l'importo entro un tetto massimo del 20%.

⇒ **Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con regolamento? Quali?**

**Risposta:**

- il regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con delibera del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, da ultimo modificato con delibera 8 ottobre 2004, n. 15. La riforma regolamentare del 2004 ha introdotto due significative novità sul tema:
  - una norma per la costituzione di una commissione consiliare permanente per i rapporti internazionali e con l'Unione europea, pensata come un organismo di studio, di ricerca e di proposta della Provincia sulle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e sulla loro attuazione, e sull'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria. Con la possibilità d'esprimere pareri anche all'interno del procedimento legislativo e con l'obbligo di relazionare annualmente al consiglio:

## **TITOLO VI**

### **Capo II bis**

#### *Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea <sup>(193)</sup>*

#### **Art. 150 bis**

#### *Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea*

1. Il Consiglio può deliberare, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'istituzione di una Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
2. La composizione della Commissione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
3. La Commissione ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l'attivazione e l'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre, ai sensi dell'articolo 54, che su un disegno di legge o affare assegnato ad una Commissione permanente sia espresso il parere della Commissione di cui al presente articolo. Se una Commissione permanente ritiene utile sentire il parere della Commissione di cui al presente articolo su un disegno di legge o affare ad essa assegnato, la relativa richiesta è rivolta al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.

5. La Commissione elabora annualmente una relazione al Consiglio sull'attività svolta.
6. Si applica la disciplina sull'insediamento e, in quanto possibile, quella sul funzionamento delle Commissioni permanenti <sup>(194)</sup>.

**NOTE**

(193) Capo aggiunto dall'art. 23 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15;

- *una disciplina sull'informazione in materia comunitaria. E' una garanzia rivolta ai consiglieri; attraverso un'intesa fra consiglio e giunta si costruisce un canale informativo per mettere in grado il consiglio di conoscere (fin dalla fase di proposta) i progetti relativi alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, elaborati in ambito istituzionale, sia interno (es. nella Conferenza Stato - regioni) che presso le istituzioni comunitarie; nonché le decisioni che verranno ad incidere sull'ordinamento provinciale:*

Art. 147 bis

*Informazione in materia comunitaria*

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
  - a) delle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
  - b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull'esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e a tutti i Consiglieri <sup>(186)</sup>.

**NOTE**

(186) Articolo aggiunto dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.

**ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

*Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?*

⇒ **in CONSIGLIO**

Struttura politica:

- *il Consiglio provinciale (deliberazione n. 7 del 13 luglio 2005) ha costituito - in applicazione dell'art. 150 bis del regolamento interno - la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea, i cui tredici componenti (8 per la maggioranza e 5 per la minoranza) sono stati nominati con successiva deliberazione n. 9 del 27 luglio 2005). E' una commissione permanente non legislativa, con compiti di ricerca, studio e proposta. La commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio o delle commissioni permanenti, ha titolo ad esprimere pareri su disegni di legge e affari riguardanti la materia di competenza.*

Struttura amministrativa:

- *la commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea è stata costituita da poco tempo; le commissioni consiliari fanno capo - organizzativamente - al servizio organi collegiali, che assicura il supporto di segreteria.*

Altre informazioni:

- *sono in agenda gli adempimenti necessari per rendere operativa la commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea, nonché quelli per attuare i nuovi flussi informativi giunta - consiglio alla luce dell'art. 147 bis del reg. interno, anche in relazione alla nuova disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11;*
- *sul fronte consiliare da segnalare la mozione n. 4/XIII, approvata dal Consiglio provinciale il 3 marzo 2004. La mozione ha preso spunto da un'iniziativa politica condivisa da consiglieri di varia provenienza politica, e ha dettato una serie di indirizzi per favorire i rapporti con le istituzioni europee: si tratta di indirizzi ad ampio raggio che coinvolgono nei loro impegni - ma in modo coordinato - sia il Presidente della Provincia che il Presidente del Consiglio provinciale. Accanto alla prevista costituzione di una commissione consiliare permanente (impegno poi attuato con la recente riforma regolamentare e con la costituzione della commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea), gli impegni sono rivolti in particolare a predisporre iniziative ed interventi capaci*

di diffondere e valorizzare nella società e nelle istituzioni locali una cultura europea più convinta e profonda. Il reticolo di queste iniziative è piuttosto complesso, e destinato a sistematizzarsi in strumenti di lavoro mirati (sportello dedicato, borse di studio ecc.) o in appuntamenti periodici di informazione e di formazione. La giunta è stata poi indirizzata a predisporre un programma di informazione e comunicazione sull'Unione europea di durata pluriennale, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche; a potenziare uffici e strutture che tengono i rapporti con le istituzioni europee; a potenziare gli strumenti che favoriscono l'accesso da parte della comunità e delle imprese alle potenzialità offerte in ambito comunitario.

⇒ **in GIUNTA**

Struttura politica:

- le determinazioni strategiche e le decisioni generali sono di competenza della Giunta provinciale o del Presidente della Provincia;
- la materia comunitaria è di competenza diretta e riservata del Presidente della Provincia.

Struttura amministrativa:

- *le tematiche comunitarie fanno capo al dipartimento affari e relazioni istituzionali e, in particolare, all'ufficio per i rapporti con l'unione europea;*
- *presso la giunta è istituito il CDE (centro di documentazione europea) con finalità di informazione, documentazione e supporto;*
- *l'ufficio provinciale di Bruxelles è organizzato come un ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie, costituito e gestito di comune accordo fra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo (Austria), nell'ambito dei rapporti di collaborazione transfrontaliera esistenti da tempo fra le tre istituzioni.*

Altre informazioni:

- *con la deliberazione 24 giugno 2005, n. 1290 la Giunta provinciale ha approvato le direttive per l'organizzazione delle attività istituzionali della Provincia relative alla normativa comunitaria. Si tratta di un testo organico (aggiornato alla luce della disciplina della legge n. 11/2005) che dispone circa le attività di partecipazione della Provincia alla formazione di atti normativi comunitari, ed a quelle di attuazione di obblighi comunitari e degli aiuti di stato.*

**ATTIVITA' e/o PRASSI**

Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?

⇒ **CONSIGLIO**

In riferimento al procedimento legislativo:

- *per il momento non ci sono procedimenti o prassi particolari; bisognerà vedere come si organizzerà operativamente il lavoro della nuova commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea, e come inciderà la sua attività sulle procedure provinciali e – più in generale - sulle politiche provinciali comunitarie;*
- *fino ad oggi le problematiche comunitarie connesse ai progetti legislativi (soprattutto d'iniziativa giuntale) sono state affrontate – quando sollevate - nell'ambito del normale iter legislativo;*
- *di fatto tutte le tematiche relative alla fase ascendente o discendente del diritto comunitario, così come quelle relative agli altri temi comunitari (es. aiuti di stato, notifiche ecc.) sono state fino ad oggi gestite a livello di giunta provinciale, con scarsa informazione e scarsi interventi in ambito consiliare. Si prevede che le ultime modifiche regolamentari e la costituzione della nuova commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (anche in applicazione della legge n. 11/2005) potrà modificare prassi e procedure in un contesto dove anche il consiglio potrà esprimere posizioni e ruolo autonomi.*

Altre informazioni:

⇒ **GIUNTA**

In riferimento al procedimento legislativo:

- *fino ad oggi è stata la giunta a 'monopolizzare' la tematica comunitaria. Anche per quanto concerne i progetti di legge approvati dalla giunta e sottoposti all'iter consiliare, è sempre stata la giunta a farsi carico delle verifiche e valutazioni della loro conformità al diritto comunitario, anche in relazione alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato.*

Altre informazioni:

⇒ **RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sono da costruire, alla luce dei nuovi riferimenti regolamentari (informazione consiliare in materia comunitaria), dell'attività che sarà svolta dalla neocostituita commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea, e dell'applicazione che sarà data alle nuove regole della legge n. 11/2005;</li> <li>▪ la legge n. 15/2005, pur presentando spunti positivi quanto al tentativo di valorizzare il ruolo delle assemblee regionali (venendo di fatto ad attenuare il monopolio fino ad oggi esercitato dagli esecutivi sul regime comunitario regionale), presenta aspetti di una qualche problematicità e criticità. Soprattutto sotto il profilo della forte proceduralizzazione degli interventi (tempistica, sistematicità degli adempimenti, impatto quantitativo ed operativo sull'attività consiliare, ecc.), dell'impatto sulla dimensione politica interna (rapporti fra consiglio e giunta nell'ambito della stessa regione/provincia autonoma) ed esterna (rapporti giunte - consigli nell'ambito delle rispettive conferenze rappresentative), dove - in entrambi i casi - possono derivare contrasti o contrattempi, e sorgere divergenze o difficoltà di trovare posizioni comuni, da rappresentare tempestivamente agli organi di governo centrali. Dipenderà da come si svilupperanno le azioni e le prassi applicative della legge, e da come si evolveranno i rapporti politici fra esecutivi e legislativi, sia a livello locale che nazionale. Se non corretta con prassi virtuose (anche al di là delle regole formali), il pericolo è che questa legge si trasformi in un oneroso (se non inutile) impiccio.</li> </ul>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● utili riferimenti e informazioni sono reperibili sul web all'indirizzo <a href="http://www.provincia.tn.it">www.provincia.tn.it</a> - area tematica 'Il Trentino e l'Europa' e, più direttamente, all'indirizzo <a href="http://www.provincia.tn.it/Europa">www.provincia.tn.it/Europa</a>.</li> </ul>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riferimenti normativi provinciali (es. leggi o regolamenti) all'indirizzo: <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it">www.consiglio.provincia.tn.it</a>, facendo ricerca nella banca dati 'codice provinciale';</li> <li>▪ riferimenti agli atti politici (es. mozioni) al sito: <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it">www.consiglio.provincia.tn.it</a>, facendo ricerca nella banca dati 'atti politici'.</li> </ul>

## REGIONE UMBRIA

(Questionario compilato presso la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Integrazione europea e rapporti con l'estero</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.</li><li>2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.</li><li>3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.</li><li>4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.</li><li>5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.</li></ol> <p style="text-align: center;">Articolo 43 Attribuzioni</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.</li><li>2. In particolare il Consiglio: <i>Omissis</i>; f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie; <i>Omissis</i>.</li></ol>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale) Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b></p> <p>L'art. 2 della L.R. 33/98 istituiva l'Ufficio di collegamento con l'UE che aveva compiti di raccordo organizzativo nelle materie di competenza regionale. Il comma 2 stabiliva che il Consiglio regionale e le Commissioni consiliari permanenti per le materie di propria competenza potevano avvalersi dell'Ufficio di collegamento. La legge regionale n. 33/98 è stata abrogata dalla L.R. 2/05 e le competenze della struttura sono confluite nel Servizio "Rapporti istituzionali con i livelli di governo".</p>
<p>⇒ <i>Esistono norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria poste con <b>regolamento</b>? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> No</p>

<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i>
⇒ <b>in CONSIGLIO</b>
Struttura politica L'art. 53, comma 1, dello Statuto prevede che il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari e che il regolamento interno stabilisce numero attribuzioni e modalità di funzionamento delle Commissioni.
Struttura amministrativa All'interno dell'organigramma del Consiglio regionale, in attesa della probabile formazione di una Commissione per gli affari europei, è già operativa una posizione dirigenziale individuale "Politiche comunitarie".
⇒ <b>in GIUNTA</b>
Struttura politica Dal decreto presidenziale di conferimento delle deleghe assessorili risulta che la Presidente ha tenuto per sé i rapporti con le Istituzioni europee ed il coordinamento delle politiche comunitarie.
Struttura amministrativa Presso la Segreteria generale della Presidenza è stata istituita una struttura che si occupa dei rapporti istituzionali con i livelli di governo che ha inglobato le competenze del Servizio Relazioni con l'UE, soppresso con L.R. 2/05.
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, riferite al procedimento legislativo?</i>
⇒ <b>GIUNTA</b> Le strutture della Giunta regionale che curano i percorsi di attuazione degli interventi comunitari (sotto le diverse forme) sono responsabili di tutto l'iter degli atti relativi, siano essi atti di Giunta regionale, o atti amministrativi e di programmazione.
⇒ <b>CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE UMBRIA

(Questionario compilato presso la Giunta)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA - L.R. 21/05 ARTICOLO 25 <i>Integrazione europea e rapporti con l'estero</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.</li><li>2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.</li><li>3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.</li></ol>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> Attualmente no. Il comma 2 dell'articolo 25 dello Statuto prevede tuttavia che: "La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo".</p>
<p>⇒ Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 33 Istituzione di un ufficio di collegamento presso l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. La legge è stata abrogata dall'articolo 22, comma 1, della l.r. 2/2005. Il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce tuttavia: "Le disposizioni di cui al comma 1 (cioè le disposizioni abrogate) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi".</p>
<p>⇒ Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
<p>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</p>
<p>⇒ in CONSIGLIO</p>



<p>Struttura politica</p> <p>Manca la Commissione consiliare per le politiche comunitarie.</p> <p>L'articolo 53 del nuovo Statuto al comma 3 stabilisce: "Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale".</p>
Struttura amministrativa
Altre informazioni
⇒ <b>in GIUNTA</b>
<p>Struttura politica</p> <p>La Presidente della Giunta regionale ha diretta competenza in materia di rapporti con le istituzioni europee, programmazione generale e coordinamento delle politiche comunitarie.</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Al Servizio Rapporti istituzionali con i livelli di governo incardinato nella Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, è attribuita la Sezione Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni comunitarie. A tale Sezione è affidata, fra l'altro, "la tenuta dei rapporti con le Istituzioni comunitarie, Commissione, Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni, Associazioni Europee ed altre forme istituzionali ed associative cui la Regione aderisce".</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>Finora le Direzioni competenti hanno tenuto direttamente i rapporti con le strutture comunitarie.</p>
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>
<b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Non risultano attivate prassi particolari.
Altre informazioni
⇒ <b>GIUNTA</b>
<b>In riferimento al procedimento legislativo:</b>
Non si è a conoscenza di prassi particolari.
Altre informazioni
⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE VALLE D'AOSTA

(Questionario compilato presso la Giunta e il Consiglio)

<b>NORMATIVA</b>
<p>⇒ <i>Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</i> (es. rapporti regionali con l'unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione, legge comunitaria regionale ecc.)</p> <p>Risposta: NO</p>
<p>⇒ <i>Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?</b> (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</i></p> <p><b>Risposta:</b> E' in fase di predisposizione da parte delle strutture regionali competenti un disegno di legge sull'argomento</p>
<p>⇒ <i>Sono in vigore <b>leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria</b>, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> NO</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>leggi regionali</b> che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?</i></p> <p><b>Risposta:</b> NO. Esiste, però, nell'organizzazione amministrativa regionale un dipartimento, incardinato presso la Presidenza della Regione, competente in materia di affari europei.</p>
<p>⇒ <i>Esistono <b>norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria</b> poste con regolamento? Quali?</i></p> <p>Risposta: NO</p>
<b>ORGANIZZAZIONE REGIONALE</b>
<p><i>Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?</i></p>
<p>⇒ <b>in CONSIGLIO</b></p>
<p>Struttura politica NESSUNA</p>
<p>Struttura amministrativa NESSUNA</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica PRESIDENZA DELLA REGIONE</p>
<p>Struttura amministrativa Dipartimento politiche strutturali e affari europei</p>
<p>Altre informazioni</p>
<b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p>In riferimento al procedimento legislativo: Gli atti legislativi sono esaminati, anche per gli aspetti di carattere generale relativi alla compatibilità con il diritto comunitario, dall'ufficio legislativo, con il supporto, per gli aspetti relativi ai regimi di aiuto, del Dipartimento per gli affari europei.</p>

Altre informazioni
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p>In riferimento al procedimento legislativo:</p> <p>Gli atti legislativi sono esaminati, anche per gli aspetti di carattere generale relativi alla compatibilità con il diritto comunitario, dall'ufficio legislativo. Gli atti legislativi ed amministrativi concernenti i regimi di aiuto sono esaminati dal Dipartimento per gli affari europei.</p>
Altre informazioni
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p> <p>In sede di presentazione di un atto legislativo al Consiglio regionale, il Presidente della Regione segnala al Presidente del Consiglio l'avvenuta notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. In sede di assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio rende noto che l'atto è stato notificato e le Commissioni, ai sensi del regolamento interno, ne sospendono l'esame sino al ricevimento della decisione della Commissione. Quando si tratti di un atto legislativo di iniziativa consiliare, la Presidenza del Consiglio lo trasmette al Dipartimento affari europei della Giunta regionale che provvede agli adempimenti di notifica.</p>
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>
⇒ <b>GIUNTA</b>
⇒ <b>CONSIGLIO</b>

## REGIONE VENETO

(Questionario compilato presso il Consiglio)

NORMATIVA
<p>⇒ Nello <b>Statuto regionale vigente</b> si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali? (es. rapporti regionali con l'Unione europea, partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, atti regionali da adottare in attuazione degli obblighi comunitari, legge comunitaria regionale, rapporti Giunta – Consiglio, impugnazione giurisdizionale degli atti comunitari da parte della Regione ecc.)</p> <p><b>Risposta:</b> Il nostro statuto risale al 1970 e la bozza dello Statuto che prevedeva alcune nuove disposizioni è venuta meno con la fine della legislatura. Allo stato non c'è alcuna proposta di statuto.</p>
<p>⇒ Esiste una <b>Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari</b>? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p> <p><b>Risposta:</b> Legge regionale 6 settembre 1996 n. 30 (BUR n. 82/1996)</p> <p>Norme generali sulla partecipazione della regione veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari</p> <p><b>Art. 5 - Partecipazione al processo normativo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, interviene nel processo normativo comunitario.</li><li>2. In relazione alle finalità di cui al comma 1 il Consiglio regionale formula osservazioni da presentare al Governo sui progetti di regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell'Unione europea.</li></ol> <p><b>Art. 6 - Procedure relative all'attuazione degli interventi comunitari.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La proposta generale relativa ai documenti unici di programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 viene predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale approva una specifica risoluzione.</li><li>2. La Giunta regionale svolge l'attività di partenariato con lo Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all'approvazione degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonché a fornire all'autorità comunitaria i chiarimenti e le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.</li><li>3. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta. Gli adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi consistenti nell'introduzione o nell'abolizione di assi o misure sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.</li><li>4. Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario.</li><li>5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure, compatibili con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l'esame, in Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.</li></ol> <p><b>Art. 7 - Modalità di realizzazione degli interventi.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale può attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento anche assegnando alle province compiti istruttori.</li><li>2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le provvidenze comunitarie, può promuovere la conclusione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra i soggetti interessati.</li></ol>

⇒ Sono in vigore **leggi regionali recanti altre norme di procedura in materia comunitaria**, a portata generale? (Es. norme che disciplinano la notifica degli aiuti, l'organo regionale competente, la clausola di sospensione dell'efficacia...)? Quali?

**Risposta:**

In alcune leggi che prevedono aiuti superiori al de minimis è prevista una disposizione che fa decorrere l'efficacia delle norme che dispongono aiuti : "all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Inoltre nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA è stato previsto l'articolo 71 *Adeguamento dei livelli di aiuto alla normativa comunitaria*.che recita : "1. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile."

⇒ Esistono **leggi regionali** che prevedono l'istituzione di strutture organizzative o di supporto, in materia comunitaria? (Es. istituzione di uffici di collegamento a Bruxelles). Quali?

**Risposta:** Legge regionale 6 settembre 1996 n. 30 (BUR n. 82/1996)

Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari

Art. 2 - *Dipartimento per le relazioni comunitarie.*

1. È istituito nell'ambito della Segreteria generale della programmazione il Dipartimento per le relazioni comunitarie con sede in Bruxelles che opera in collaborazione con la cabina di regia regionale di cui al dl 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e al dpr 6 febbraio 1996, n. 102.
2. Il dipartimento svolge attività di collegamento fra la regione e le istituzioni comunitarie sulle materie di competenza regionale nonché:
  - a) favorisce la presenza e la partecipazione di rappresentanti della regione negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
  - b) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della regione sulle norme e i provvedimenti comunitari;
  - c) realizza studi e approfondimenti sulle norme e i provvedimenti comunitari di interesse per la regione;
  - d) coordina le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche venete, gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi rappresentativi di interessi collettivi e l'Unione europea relative alla presentazione di progetti, partecipazione a programmi e alle iniziative comunitarie.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica del dipartimento, nell'ambito dell'organico del personale regionale, i criteri e le modalità di funzionamento del dipartimento, nonché le condizioni per la nomina ed il trasferimento del relativo personale e il trattamento economico spettante allo stesso.

Art. 4 - *Istituzione presso il Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria.*

1. È istituita, nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale, una struttura per l'informazione e lo studio delle problematiche comunitarie.
2. L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina la dotazione organica nell'ambito dell'organico del personale regionale.

All'articolo 2 è stata data attuazione non esiste invece una struttura specifica per il consiglio

⇒ Esistono **norme di procedura e di organizzazione in materia comunitaria** poste con regolamento? Quali?

**Risposta**

**ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

*Per quanto riguarda le questioni comunitarie, potete descrivere l'organizzazione interna alla vostra Regione o Provincia autonoma, in riferimento alle strutture competenti?*

⇒ **in CONSIGLIO**

Struttura politica

Anche nella ottava legislatura come già nella legislatura precedente è stata istituita la Commissione speciale per i rapporti comunitari (deliberazione n.50 del Consiglio regionale del 29 luglio 2005) con i seguenti compiti come da deliberazione istitutiva:

<p><i>"La commissione ha compiti di studio, di coordinamento e di proposta al Consiglio regionale di misure e di provvedimenti anche legislativi, atti ad assicurare lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche regionali in materia di rapporti comunitari.</i></p> <p><i>La commissione esprime, nei termini previsti dall'art. 22 del Regolamento del Consiglio regionale, il parere alle commissioni competenti per materia sui progetti di legge e di regolamento attuativi del diritto comunitario.</i></p> <p><i>La commissione formula, altresì, in seduta congiunta con la commissione consiliare competente per materia, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio, il richiesto parere sui progetti e gli atti dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 4 febbraio 2005, n.11"</i></p> <p>La commissione è stata istituita insieme ad altre quattro commissioni speciali (nella settima legislatura erano tre in tutto) e con la previsione che: " ...trascorsi ventiquattro mesi si provvede, previa verifica delle risultanze dei lavori delle Commissioni di cui al punto 1), all'eventuale rinnovo da parte del Consiglio regionale delle Commissioni medesime."</p>
<p>Struttura amministrativa</p> <p>Per il momento solo la segreteria della Commissione</p>
<p>Altre informazioni</p> <p>La Direzione legislativa cura periodicamente (ad ogni comunitaria) dei fascicoletti di documentazione anche il servizio studi e ricerche può fornire a richiesta documentazione</p>
<p>⇒ <b>in GIUNTA</b></p>
<p>Struttura politica</p>
<p>Struttura amministrativa</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p><b>ATTIVITA' e/o PRASSI</b></p>
<p><i>Con riferimento alle questioni comunitarie, potete descrivere le attività e/o le prassi, di Giunta e Consiglio?</i></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p> <p>In una scheda tecnica che accompagna la maggior parte delle leggi predisposta dall'ufficio legislativo viene segnalata la eventuale violazione di normative comunitarie</p> <p>Inoltre in caso di leggi che prevedono aiuti eccedenti il de minimis sono state emanate nella scorsa legislatura due circolari a firma del Presidente del consiglio per definire la procedura dell'invio al controllo comunitario</p> <p>La prima (8 aprile 1992) prevede che il testo del progetto di legge definito dalla Commissione venga inviato alla Presidenza con la opportuna documentazione (di norma predisposta in collaborazione con gli uffici competenti della Giunta regionale) Questa provvede direttamente al successivo inoltro alla Commissione Europea tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, notiziandone per conoscenza il Ministero per gli Affari esteri. Solo acquisito il visto comunitario di compatibilità la Commissione licenzia il testo per l'approvazione da parte dell'Aula</p> <p>La seconda (4 giugno 2003) in cui si precisa che qualora per motivi d'urgenza ( finanziarie collegati alla finanziaria o comunque leggi urgenti) una legge sia approvata senza il preventivo visto alla notifica di tali atti provvede la Giunta regionale In questi casi peraltro come già sopra ricordato si inserisce nel testo la disposizione della sospensione degli effetti sino alla pubblicazione nel Bur del parere di compatibilità comunitaria</p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p> <p><b>In riferimento al procedimento legislativo:</b></p>
<p>Altre informazioni</p>
<p>⇒ <b>RAPPORTI GIUNTA – CONSIGLIO</b></p>
<p><b>ALTRE INFORMAZIONI</b></p>
<p>⇒ <b>GIUNTA</b></p>
<p>⇒ <b>CONSIGLIO</b></p>